

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

558° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 17
2 ^a - Giustizia	» 40
3 ^a - Affari esteri.....	» 47
4 ^a - Difesa	» 52
7 ^a - Istruzione.....	» 58
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 83
11 ^a - Lavoro.....	» 92
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 120

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri).....	Pag. 6
--	--------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag. 159
----------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 165
Elezioni e immunità parlamentari	» 4
Regolamento.....	» 3

Organismi bicamerali

Belice	Pag. 170
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale.....	» 174
Schengen.....	» 396
Riforma fiscale.....	» 398
Consorzi agrari.....	» 400

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 402
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 404

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 11,25.

PARERE AL PRESIDENTE – AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO – CIRCA L'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 116, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Il Presidente espone alla Giunta, convocata alla voce, i termini della questione.

Prendono successivamente la parola i senatori VEGAS, SMURAGLIA, NAPOLI Roberto, CENTARO, ANGIUS, D'ONOFRIO, VILLONE, ELIA, PAPINI, CUSIMANO e PREIONI.

Nel solco dei precedenti pareri resi in data 14 settembre e 2 dicembre 1992, la Giunta adotta a maggioranza il seguente parere:

«Il Presidente può disporre la votazione nominale con appello ove, nel rispetto del calendario dei lavori, le circostanze lo consentano».

La seduta termina alle ore 11,55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Su proposta del Presidente si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di anticipare l'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui tra presenti (Doc. IV, n. 5), nei confronti del senatore Giulio Camber, per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero – in alternativa – agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero – in alternativa – concorso in millantato credito).

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 5, nei confronti del senatore Giulio Camber, per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero – in alternativa – agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero – in alternativa – concorso in millantato credito)

Il PRESIDENTE riassume i fatti all'origine della domanda, informando che la Giunta deve riferire all'Assemblea entro il 3 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 135, comma 7, del Regolamento del Senato. Comu-

nica quindi che il senatore Camber ha trasmesso una memoria che è stata distribuita a tutti i componenti della Giunta.

Il senatore RUSSO e il senatore CALLEGARO chiedono alcune precisazioni anche di ordine procedurale.

Il PRESIDENTE risponde alle richieste dei senatori Russo e Callegaro.

La Giunta ascolta quindi il senatore Giulio CAMBER, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori VALENTINO, RUSSO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Camber, intervengono sull'ordine dei lavori i senatori RUSSO, GRECO e VALENTINO, che sottolineano l'esigenza di un rinvio prima di affrontare la discussione generale.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il senatore PETTINATO, relatore per la 2^a Commissione, dà conto del testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n.3915 – testo che è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna – soffermandosi innanzitutto sulla nuova previsione di cui all'articolo 9 che recepisce le indicazioni espresse nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee del 15 dicembre 1999. Sottolinea come tale disposizione, nonostante i suoi contenuti siano definiti in ma-

niera estremamente puntuale, viene formulata nei termini di una delega al Governo con l'intento di consentire a quest'ultimo l'adozione di quegli interventi di coordinamento che risultassero eventualmente necessari.

Altra novità di rilievo, rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, è rappresentata dall'articolo 3 che modifica l'articolo 6 del codice penale, considerando commesso nel territorio dello Stato il reato che offende interessi finanziari delle Comunità europee quando il profitto è stato conseguito da un cittadino italiano ovvero da un soggetto avente sede nello Stato o da persona comunque dimorante nello stesso. L'articolo 5 del testo predisposto modifica poi l'articolo 640-*bis* del codice penale specificando che la condotta prevista dal reato di cui all'articolo 640 – richiamato dallo stesso articolo 640-*bis* – risulta integrata nei casi di utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nelle ipotesi di fraudolenta omissione di informazioni dovute.

Le problematiche cui il Comitato ristretto ha dedicato maggiore attenzione sono state peraltro quelle relative all'articolo 8, concernente la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche. La scelta del Comitato ristretto è stata di proporre, in relazione alla commissione dei reati indicati nella lettera a) dell'articolo 8, una forma di responsabilità amministrativa, prevedendo però che l'accertamento della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni siano attribuiti alla competenza dell'autorità giudiziaria penale. Su un diverso piano le lettere n) ed o) del comma 1 dell'articolo 8 introducono una forma di responsabilità penale, a titolo di colpa, dei titolari, degli amministratori o dei dirigenti delle persone giuridiche e degli altri soggetti di diritto menzionati nell'alinea del comma 1 dell'articolo 8, nei casi in cui i reati indicati nella lettera a) dello stesso articolo sono stati commessi, nell'interesse delle persone giuridiche o dei soggetti predetti, da persona sottoposta alla loro autorità.

Il relatore Pettinato conclude evidenziando infine l'ampio consenso che si è registrato nell'ambito del Comitato ristretto sul testo che ora si sottopone alla Commissione.

Il senatore MAGGIORE, relatore per la 3^a Commissione, si associa a quanto da ultimo rilevato dal relatore Pettinato e valuta in maniera fortemente positiva il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto. Ritiene che sarebbe possibile e opportuno fissare un termine per gli emendamenti con una scadenza piuttosto ravvicinata.

Segue quindi un intervento del senatore RUSSO in merito alla previsione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 8, al quale risponde il relatore PETTINATO.

Il sottosegretario AYALA dà atto al Comitato ristretto di aver concluso rapidamente i suoi lavori, proponendo un testo che il Governo giudica favorevolmente e alla cui elaborazione ha offerto contributi. Auspica che sia fissato un termine ragionevolmente breve per la presentazione de-

gli emendamenti, al fine di consentire una rapida conclusione dell'*iter* in Senato, cui dovrà seguire una ulteriore lettura alla Camera dei deputati. Fa presente infine che il ritardo nella ratifica della Convenzione OCSE ha attirato sul nostro Paese l'attenzione non del tutto benevola di autorevoli esponenti degli altri Stati contraenti.

Il senatore SENESE, considerato che anche le sanzioni accessorie saranno applicate dal giudice penale, chiede che siano precisate quali norme saranno applicabili in tema di impugnazioni.

Il relatore PETTINATO ritiene che la questione testé sollevata possa essere risolta riformulando la lettera *m*) dell'articolo 8.

Il presidente PINTO rileva che nella lettera *m*) si prevede la «tendenziale applicabilità» di alcune norme e invita il Governo a definire in maniera più precisa tale questione nell'esercizio della delega legislativa.

Il senatore RUSSO ricorda che le sentenze che infliggono pene soltanto pecuniarie non sono appellabili, in considerazione della minore gravità del reato così sanzionato; tale considerazione non può essere però estesa al caso delle sanzioni amministrative pecuniarie da infliggersi alle persone giuridiche, data l'impossibilità, in queste ipotesi, di prevedere sanzioni di tipo detentivo. Ciò impone una riflessione circa l'appellabilità delle sentenze con cui sarebbero irrogate le sanzioni nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del comma 1 dell'articolo 8, anche perché è teoricamente possibile una doppia impugnazione – della sentenza che accerta la responsabilità e di quella che infligge le sanzioni – e inoltre può darsi l'ipotesi che le persone fisiche e la persona giuridica coinvolte nello stesso processo decidano diversamente in ordine all'impugnazione.

Il senatore Antonino CARUSO si sofferma sull'articolo 5, recante una novella all'articolo 640-*bis* del codice penale, osservando che la fattispecie di «fraudolenta omissione di informazioni» si presta a equivoci, anche perché finora la legislazione penale conosce solo ipotesi di frode nella commissione di atti.

Il senatore FASSONE ritiene opportuna un'ulteriore riflessione sulla disposizione indicata dal senatore Caruso, poiché, nel contesto in cui è inserita, la previsione di omissione di informazioni è già chiaramente un'ipotesi di reato: introdurre ulteriori qualificazioni potrebbe indurre l'interprete in errore.

Il senatore MIGONE, presidente della 3^a Commissione, rileva che l'ottimo lavoro svolto dal Comitato ristretto rende superflua una discussione approfondita di ciascuna disposizione del testo proposto. Auspica poi che i senatori i quali intendano proporre emendamenti ne discutano

informalmente con i Relatori, al fine di permettere una rapida conclusione dell'esame da parte delle Commissioni riunite.

Su proposta del presidente PINTO, le Commissioni riunite concordano di adottare il testo del Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame del disegno di legge e fissano il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di mercoledì 23 febbraio, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 9,15.

**TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3915**

Art. 1.

(Ratifica di Atti internazionali)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 2.

(Entrata in vigore sul piano internazionale)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

Art. 3.

(Competenza)

1. All'articolo 6 del codice penale dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il reato si considera altresì commesso nel territorio dello Stato quando offende interessi finanziari delle Comunità europee e il profitto è stato conseguito da cittadino italiano o da soggetto avente sede nello Stato, o da persona dimorante nello Stato. In tal caso la competenza dello Stato italiano si estende al pubblico ufficiale straniero che concorre nel reato, se vi sia richiesta del Ministro della giustizia e consenso dello Stato cui il pubblico ufficiale appartiene».

Art. 4

(Concussione e corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 322-bis. *(Concussione e corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)*. – Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e dell'articolo 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter. – *(Confisca)*. – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 317 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, delle altre utilità indebitamente ricevute, ovvero quando ciò non è possibile, di somme di denaro di beni ed utilità facenti parte del patrimonio del reo per un valore corrispondente a quello del denaro o delle altre utilità ricevute.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero, quando ciò non è possibile, di somme di denaro o beni facenti parte del patrimonio del reo per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il giudice con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o i beni oggetto di confisca.

1-*bis*. Dopo l'articolo 640-*ter*, del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*quater*. – Nei casi di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, comma 2, prima parte, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-*ter*».

Art. 5

(Definizione della condotta di frode)

1. All'articolo 640-*bis* del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini di cui al comma che precede, integra la condotta illecita ivi considerata l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero la fraudolenta omissione di informazioni dovute, cui consegua l'indebito percepimento di benefici provenienti dagli enti.

Si applica la sola sanzione amministrativa da cinquanta a cinquecento milioni di lire, e comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito, se questo non supera i venti milioni di lire».

Art. 6

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

«Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire 90 milioni».

Art. 7

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sette milioni».

Art. 8

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche (esclusi lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli Enti territoriali in genere), nonché delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione della responsabilità in relazione alla o quale conseguenza della commissione dei reati di cui agli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322, 640, secondo comma n.1, 640-*bis* e 640-*ter*, comma 2, prima parte, del codice penale;

b) previsione che la responsabilità delle persone giuridiche e dei soggetti di cui all'alinea del presente comma consegua ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione; o ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche da ultimo menzionate quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; con esclusione dei casi in cui il reato sia commesso nell'esclusivo interesse dell'agente o di terzi.

c) previsione che l'autorità giudiziaria penale sia competente anche in merito alla responsabilità delle persone giuridiche e dei soggetti di cui all'alinea del presente comma ogni qual volta sia investita della notizia di un reato compreso fra quelli di cui alla lettera a), attribuito ad una o più delle persone fisiche considerate dalle lettere b) e n); e che tale competenza permanga quale che sia la decisione relativa alla responsabilità penale;

d) previsione dell'applicabilità alle persone giuridiche e ai soggetti di cui all'alinea del presente comma di sanzioni amministrative, principali e accessorie, effettive e dotate di adeguata capacità dissuasiva;

e) previsione, in particolare, che la sanzione pecuniaria sia compresa fra 50 milioni e 3 miliardi di lire, e che, tra i criteri cui deve ispirarsi la sua concreta irrogazione, sia dato risalto all'ammontare dei proventi del reato e alle condizioni economiche del soggetto; previsione che, nei casi di particolare tenuità, la sanzione da applicare possa essere inferiore a lire 50 milioni, ma non inferiore al doppio del beneficio illecitamente conseguito o perseguito; previsione che i soggetti privi di personalità giuridica di cui all'alinea del presente comma rispondano comunque del pagamento della sanzione pecuniaria soltanto entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale.

f) previsione della confisca del profitto del reato, e comunque dell'obbligo di restituzione di quanto indebitamente conseguito dalle persone giuridiche e dai soggetti di cui all'alinea del presente comma, anche in difetto dell'affermazione della responsabilità penale della persona fisica;

g) previsione dell'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni accessorie, nei casi di maggiore gravità, e nelle situazioni in cui le persone giuridiche e i soggetti di cui all'alinea del presente comma risultino costituiti al solo od al prevalente scopo di praticare la condotta illecita, ovvero quest'ultima ne costituisca la parte preponderante dell'attività:

1) chiusura temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando ciò giovi ad evitare pregiudizi a terzi;

4) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli dei quali il soggetto fruisca;

6) pubblicazione della sentenza;

h) esclusione delle sanzioni accessorie di cui alla lettera g) nei confronti dei soggetti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale;

i) previsione che le sanzioni accessorie di cui alla lettera g) siano applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

l) previsione della possibilità che il giudice, allorché intenda applicare una o più delle sanzioni accessorie e l'applicazione esiga accertamenti e valutazioni di particolare complessità, emetta la sentenza relativa alla responsabilità, e rinvii ad altra udienza per gli accertamenti e le determinazioni relative alle sanzioni accessorie;

m) previsione della tendenziale applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, con espressa eccezione dell'articolo 9, comma 1, e

dell'articolo 16, e previsione di adeguati diritti di partecipazione e di difesa in capo alle persone giuridiche e ai soggetti di cui all'alinea del presente comma;

n) previsione della responsabilità penale, a titolo di colpa secondo i presupposti di cui all'articolo 43 del codice penale, e fuori delle ipotesi di concorso a titolo di dolo, dei titolari, degli amministratori o dei dirigenti delle persone giuridiche e dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, allorché il reato di cui alla lettera a) sia stato commesso nell'interesse delle persone giuridiche o dei soggetti predetti, da persona sottoposta alla loro autorità o al loro controllo;

o) previsione che, nei casi di cui alla lettera n), la pena edittale sia tendenzialmente ragguagliata a quella prevista per il reato commesso a titolo di dolo, secondo un congruo coefficiente di riduzione; e che, nei casi meno gravi, la stessa sia sostituibile con pena pecuniaria anche al di là dei limiti di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possano richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della Convenzione e del primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.

Art. 10.

(Autorità responsabile)

1. Il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 11

(Esercizio delle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 8 e 9 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

501^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio, prosegue con l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4014, assunto dalla Commissione come testo base.

Il sottosegretario VIGNERI riformula, dopo alcuni rilievi mossi dal senatore PASTORE, l'emendamento 1.616, circoscrivendo il riferimento in esso contenuto alle sole imprese controllate ai sensi del primo comma, n. 1), dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il senatore PASTORE, alla luce della nuova formulazione – approvata nel corso della precedente seduta – del comma 7 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 del 1990, che permette l'affidamento di più servizi

pubblici locali con un'unica gara, propone che la questione venga meglio definita prevedendo un espresso rinvio al regolamento di cui al comma 8 del medesimo articolo 23.

Il sottosegretario VIGNERI si riserva di proporre, nel seguito dell'esame, una riformulazione del comma che tenga conto dei rilievi da ultimo avanzati.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.616 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.83 ed 1.127 vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1000 è approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.36 ed 1.82, di contenuto identico, sono dichiarati decaduti mentre il senatore ANDREOLLI dichiara di ritirare l'emendamento 1.202, anch'esso di contenuto identico.

Il sottosegretario VIGNERI propone quindi una riformulazione degli emendamenti 1.230 e 1.212, di contenuto identico, riformulazione che i senatori PASTORE ed ANDREOLLI dichiarano di accettare.

Gli emendamenti 1.230 (nuovo testo) ed 1.212 (nuovo testo), posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati dalla Commissione.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.37.

Il sottosegretario VIGNERI caldeggia l'approvazione dell'emendamento 1.617, volto a garantire l'uniformità dello *status* economico e normativo dei lavoratori che operano nei singoli settori interessati.

A questo proposito interviene il senatore BESOSTRI, che reputa discutibile legificare su una materia che, a suo avviso, dovrebbe essere lasciata all'autonomia contrattuale delle parti sociali.

Il presidente VILLONE, ritenendo opportuno valutare con attenzione questi rilievi, anche perchè si tratta di ipotizzare l'introduzione di una nuova figura di contratto collettivo, propone di accantonare l'emendamento.

Il sottosegretario VIGNERI propone altresì l'accantonamento dell'emendamento 1.114.

Gli emendamenti 1.617 ed 1.114 vengono conseguentemente accantonati dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI, rilevato che nelle precedenti sedute è stato eliminato ogni riferimento alla nozione di indennizzo nel comma 4 del testo del nuovo articolo 23 della legge n. 142, propone una conseguente riformulazione dell'emendamento 1.618, che, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI ribadisce quindi il proprio parere contrario sull'emendamento 1.246, nella sua attuale formulazione. Ritiene tuttavia utile precisare, nel testo del comma 9 del nuovo articolo 23 della legge n. 142, che l'ambito di questa previsione deve essere limitato ai soli servizi pubblici per i quali non sia stata istituita l'autorità nazionale di regolazione; ciò per evitare che l'ambito della disciplina, demandata ai regolamenti di cui al precedente comma 8, venga a risultare ridotto nel caso di istituzione da parte di singole amministrazioni locali di autorità di regolazione.

Concordando con questi ultimi rilievi, il senatore DE BENEDETTI, riformula, conseguentemente, l'emendamento 1.246 che, posto ai voti nel nuovo testo, è approvato dalla Commissione.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.155 mentre è ritirato dal senatore ANDREOLLI l'emendamento 1.187, di contenuto identico.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE, che rileva l'oscurità del significato del secondo periodo del comma 9 del nuovo articolo 23 della legge n. 142, gli emendamenti 1.115 ed 1.619, di contenuto identico e soppressivi del periodo, sono approvati dalla Commissione. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.128.

Il sottosegretario VIGNERI, ribadendo il proprio parere contrario sugli emendamenti 1.229 e 1.213, di contenuto analogo, si riserva, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, di proporre una soluzione al problema oggetto degli emendamenti, che incide su una materia assai delicata, quella della gestione del ciclo dell'acqua.

Posti quindi separatamente ai voti, gli emendamenti 1.229 e 1.213 sono respinti dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti al nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 142, precedentemente accantonati.

Il senatore PARDINI ricorda l'intento dell'emendamento 1.700 (nuovo testo), volto a rendere applicabile alle società che gestiscono servizi pubblici locali la disciplina sulla cosiddetta «finanza di progetto» contenuta nella cosiddetta «legge Merloni-ter».

Il sottosegretario VIGNERI ribadisce che, a suo avviso, la normativa della legge Merloni è da ritenere applicabile anche alla materia dei servizi pubblici locali, senza la necessità di introdurre modifiche alla normativa vigente. Circa il funzionamento della finanza di progetto ricorda che per l'attivazione di questo istituto, regolato dalla «legge Merloni», vi deve essere comunque un'iniziativa da parte di un soggetto privato promotore; iniziativa dunque che non può essere presa autonomamente dalle società che gestiscono servizi locali, pena il sostanziale aggiramento della disciplina che impone il ricorso, per l'affidamento di pubblici servizi, a procedure di gara.

Dopo interventi dei senatori PASTORE e BESOSTRI che ritengono opportuno un ulteriore approfondimento della questione, il relatore PARDINI ricorda che la pratica applicazione della normativa vigente ha impedito ad alcune società che gestiscono pubblici servizi di ricorrere allo strumento della finanza di progetto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle 9,30.

502^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vigneri, per i trasporti e la navigazione Angelini, per l'ambiente Fusillo e per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(4475) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI ricorda la vicenda normativa che precede l'adozione del provvedimento d'urgenza, con particolare riferimento all'esi-

genza di contemperare gli interventi nel settore con i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il decreto-legge, a suo avviso, risulta giustificato sia dallo scopo di adempiere tempestivamente agli obblighi comunitari sia da quello di assicurare interventi efficaci a sostegno del settore, compatibili con quegli obblighi. Propone, dunque, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PASTORE stigmatizza la proliferazione di decreti-legge, che rivelano una evidente difficoltà, per il Governo, di assicurare per le vie ordinarie i provvedimenti necessari alla vita sociale ed economica del paese. Ciò a suo avviso dipende soprattutto dalla scelta di impegnare l'attività legislativa ordinaria, in Parlamento, su argomenti che non interessano minimamente la società civile e i cittadini, come la *par condicio*, ma solo i partiti della maggioranza di Governo. Quanto al decreto in questione, esso deriva in primo luogo dall'aver disatteso il tempestivo allarme lanciato dall'opposizione sul rischio di una procedura di infrazione in sede comunitaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(4479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il decreto-legge, ritenendo sussistenti i presupposti costituzionali e i requisiti di legge. Propone, dunque, di esprimere un parere favorevole.

Verificata con esito positivo la sussistenza del numero legale, la Commissione approva.

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PINGGERA espone il contenuto del decreto-legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PASTORE, rilevato che il decreto-legge modifica la legge finanziaria da ultimo entrata in vigore, ne desume una evidente confusione nella politica legislativa del Governo.

A questo rilievo replica il presidente VILLONE, segnalando che il fatto stesso che il Governo sia tempestivamente intervenuto in una materia appena disciplinata, per introdurre una necessaria correzione, può essere interpretato come un segno di attenzione da parte dell'Esecutivo nei confronti delle esigenze dei destinatari della disciplina.

Previo accertamento, con esito positivo, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4014, assunto a testo base dell'esame.

Il relatore PARDINI e il sottosegretario VIGNERI segnalano che la questione oggetto dell'emendamento 1.700 (nuovo testo) può essere risolta in sede di normativa regolamentare di attuazione, ove vengono fissati i criteri e le modalità di svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi.

Il senatore GRILLO ribadisce invece l'esigenza di fissare in una norma di rango primario il principio che le società che gestiscono servizi locali possano utilizzare lo strumento della finanza di progetto. Ciò anche al fine di garantire un effettivo ed ampio uso di questo strumento che potrà permettere la realizzazione di un gran numero di investimenti.

Sulla questione si apre un breve dibattito.

Il sottosegretario VIGNERI ed il relatore PARDINI ricordano che il regolamento previsto dal comma 8 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 del 1990, reca la disciplina essenziale per lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi pubblici; si tratta dunque della fonte che più opportunamente può regolare la questione oggetto dell'emendamento 1.700 (nuovo testo).

I senatori GRILLO e PASTORE ribadiscono invece la opportunità di inserire questo riferimento in una fonte di rango primario.

Il RELATORE propone quindi una nuova formulazione dell'emendamento (1.700 nuova formulazione), per la quale alle procedure di gara si applicano le norme della legge Merloni sulla finanza di progetto, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 8 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 del 1990.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione della Commissione sulla natura di questa fonte regolamentare che, anche grazie alla introduzione della disposizione da ultimo proposta dal relatore, potrebbe assumere un carattere assimilabile a quello dei regolamenti di delegificazione.

Il sottosegretario VIGNERI, nell'esprimere un parere favorevole sull'emendamento 1.700 (nuova formulazione), replica a quest'ultimo rilievo, dichiarando che, anche con l'approvazione dell'emendamento 1.700 (nuova formulazione), il regolamento previsto dal comma 8 mantiene, a suo avviso, il carattere di semplice normativa di attuazione.

Si intende ritirato il subemendamento del senatore GRILLO, che si riserva comunque di avanzare una propria proposta per la discussione in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 1.700 (nuova formulazione) è approvato dalla Commissione, con riserva di riconsiderare la disposizione in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea.

Gli emendamenti 1.88 e 1.89 risultano sostanzialmente preclusi dalle precedenti votazioni.

I senatori BESOSTRI e PASTORE ritengono la materia trattata da questi ultimi emendamenti non completamente preclusa dalle precedenti votazioni e in particolare ritengono opportuno prevedere la possibilità, per le imprese che intendano concorrere per l'affidamento congiunto di una pluralità di servizi, di consorzarsi provvisoriamente in vista delle gare.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene che questa esigenza possa essere soddisfatta dal regolamento previsto dal comma 8 del nuovo articolo 23.

Il presidente VILLONE richiama invece l'attenzione sulla opportunità di prevedere un espresso fondamento normativo nella disciplina di rango primario.

Concordano con quest'ultimo rilievo i senatori BESOSTRI e PASTORE.

Il relatore PARDINI formula quindi un emendamento (1.3000) volto a soddisfare questa esigenza, prevedendo, tra gli oggetti che dovranno essere disciplinati dal regolamento previsto dal comma 8 del nuovo articolo 23, anche le condizioni per ammettere alle gare le associazioni temporanee di imprese.

L'emendamento 1.3000, posto ai voti, con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI riformula l'emendamento 1.2000, inserendo due correzioni: la prima, essenzialmente formale, al comma 14 del nuovo articolo 22; la seconda, di natura invece sostanziale, al comma 15 del nuovo articolo 22. Con quest'ultima correzione si propone di fissare in dodici anni, anziché in quindici, la durata degli affidamenti dei servizi di erogazione del gas, conformemente a quanto previsto nella riforma del settore, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri.

Il senatore GRILLO, pur concordando con l'impianto dell'emendamento da ultimo illustrato, preannuncia la presentazione, per l'esame in Assemblea, di emendamenti volti a chiarire alcuni aspetti di questa disciplina, in particolare segnalando l'ambiguità del riferimento a impianti e dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio, contenuto nel comma 14 del nuovo articolo 22 della legge n. 142.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2000 (nuovo testo) è infine approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 1.609 a 1.236.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1.**

All'emendamento 1.700, aggiungere in fine le seguenti parole: «; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 37-quinquies».

1.700 (Nuovo testo)/1

GRILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere in fine, il seguente periodo: «A tutte le società che gestiscono i servizi locali di cui al comma 2 si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, in quanto compatibili, dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni».

1.700 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alle procedure di gara si applicano, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 8, le norme sulla società di progetto di cui agli articoli 37-quinquies e 37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni».

1.700 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per una migliore funzionalità ed economicità nella gestione complessiva dei servizi, di cui al comma 2, è consentito agli enti locali,

singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.88

MARCHETTI, BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una migliore funzionalità ed economicità dei medesimi, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.89

MARCHETTI, BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire i commi 14, 15 e 16 con i seguenti:

«14. La proprietà delle reti e degli altri impianti e dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza. Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di settore, può essere delegato alla società di cui al presente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali.

15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell'affidamento è fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento, fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smaltimento, per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica, nonché per l'erogazione del gas, fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'ac-

qua. Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

16. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata di cui al comma 16, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla società anzidetta, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio».

1.2000

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire i commi 14, 15 e 16 con i seguenti:

«14. La proprietà delle reti, degli altri impianti nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza. Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di settore, può essere delegato alla società di cui al presente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali.

15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell'affidamento è fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento, fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smaltimento, per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica, dodici anni per l'erogazione del gas, fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni.

Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

16. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata di cui al comma 16, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla società anzidetta, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio».

1.2000 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, la proprietà di reti e impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza.».

1.609

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «più enti locali tra loro associati» con le seguenti: «gli enti locali».

1.506

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «possono conferire», con le seguenti. «devono conferire».

1.161

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati», con le seguenti: «, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici e privati,».

1.26

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.196 (Identico all'em. 1.26)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire il numero: «0,1» con l'altro: «1» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 49 per cento».

1.57

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 33 per cento».

1.58

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 25 per cento».

1.59

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, inserire, dopo il secondo periodo, il seguente:

«Nel caso di reti ed impianti di proprietà di un concessionario privato, l'ente locale può acquisirne le proprietà alla scadenza applicando le norme dell'articolo 24 del testo unico n. 2578/1925. In alternativa, l'ente locale ha facoltà di riconoscere un canone annuo al proprietario, secondo criteri e parametri economici definiti dalla competente Autorità di settore o dalle Autorità comunali ove istituita. In assenza di tali organismi o di accordo tra le parti, la definizione del canone sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del tribunale territorialmente competente.».

1.225

LAURO, PASTORE

1.207 (Identico all'em. 1.225)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente locale o gli enti locali titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente del gestore del servizio all'utenza.».

1.507

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, terzo periodo, dopo le parole: «stipulata tra gli enti stessi», inserire le seguenti: «ovvero mediante delega a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.».

1.183

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.75

DE LUCA Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «Il compito di bandire le gare per l'affidamento del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti. I soci della società di cui al presente comma non possono partecipare alle gare bandite dalla stessa né direttamente, né tramite società di cui detengono una quota anche minoritaria di capitale».

1.224

LAURO, PASTORE

1.208 (Identico all'em. 1.224)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il compito di bandire le gare per l'affidamento del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti».

1.221

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, quinto periodo, dopo le parole: «compito di bandire», inserire le seguenti: «, sulla base degli indirizzi e delle condizioni indicate dagli enti locali titolari del servizio pubblico,».

1.184

ANDREOLLI

1.152 (Identico all'em. 1.184)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell'affidamento è fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori o dai regolamenti di cui al comma 8 dell'articolo 23.».

1.27

D'ALESSANDRO PRISCO

1.78 (Identico all'em. 1.27)

DE LUCA Athos

1.197 (Identico all'em. 1.27)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell'affidamento è, di norma, fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori».

1.86

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, nel primo periodo, dopo la parola: «durata», sopprimere la parola: «massima».

1.630

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «per il servizio di gestione del ciclo dell'acqua in quindici anni», con le seguenti: «per il servizio idrico integrato in tre anni».

1.110

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e nel caso che alla gestione del servizio siano vincolati e predeterminati investimenti eccedenti la manutenzione straordinaria dei beni e degli impianti e della rete distributiva con effetti sulla tariffa.».

1.61

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Con regolamento adottato dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in sede di applicazione, sono determinati i parametri di durata in rapporto

al piano di investimenti, nonché le sanzioni per il mancato rispetto del piano e i criteri di aggiornamento».

1.62

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, terzo periodo, dopo le parole: «attuazione delle normative comunitarie in materia», inserire le seguenti: «con le quali saranno definite, in particolare, le durate massime degli affidamenti».

1.76

DE LUCA Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22, nel comma 15, dopo il terzo periodo, in fine, inserire le seguenti parole:

«In particolare, per il settore dell'erogazione del gas la durata massima degli affidamenti verrà determinata nell'ambito della disciplina nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia».

1.223

LAURO, PASTORE

1.209 (Identico all'em. 1.223)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, dopo le parole: «gli impianti», aggiungere le seguenti: «e le altre dotazioni dichiarate reversibili nel contratto di servizio».

1.610

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sostituire le parole: «le reti e gli impianti», con le seguenti: « le reti, gli impianti e le altre dotazioni».

1.28

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.198 (Identico all'em. 1.28)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine del comma.

1.236

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società partecipate o controllate, anche indirettamente».

1.616

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi del comma 1, n. 1, dell'articolo 2359 del Codice civile».

1.616 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sopprimere il comma 8.

1.83

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sostituire l'alinea con il seguente:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto di eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Governo nonché di quanto prescritto dalle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, disciplinano i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 2 e al comma 3 lettera a) dell'articolo 22 della presente legge, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. La disciplina regionale prevede anche l'espletamento delle gare per ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove l'individuazione di tali ambiti sia imposta da norme di legge o ritenuta necessaria per garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza e l'efficienza dei servizi pubblici. L'individuazione degli ambiti territoriali ottimali compete alle Re-

gioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disciplina regionale di cui al presente comma stabilisce in particolare:».

1.127

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», al comma 8, dopo le parole: «legge 14 novembre 1995, n. 481» inserire le seguenti: «il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281».

1.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sopprimere la lettera c).

1.36

D'ALESSANDRO PRISCO

1.82 (Identico all'em. 1.36)

MARCHETTI

1.202 (Identico all'em. 1.36)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente, non dirigente e con anzianità superiore a cinque anni, del gestore uscente; detto piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di settore ed esplicita il modello di organizzazione dei lavori su cui l'impresa subentrante si impegna a realizzare il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali associati;».

1.230

LAURO, PASTORE

1.212 (Identico all'em. 1.230)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, lettera c), dopo le parole: «del personale dipendente», inserire le seguenti: «non dirigente».

1.230 (Nuovo testo)

LAURO, PASTORE

1.212 (Nuovo testo) (Identico all'em. 1.230 nuovo testo)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, lettera c), sostituire le parole: «personale dipendente dal gestore uscente», con le seguenti: «personale dipendente non dirigente dal gestore uscente con anzianità di servizio di almeno cinque anni».

1.37

ERROI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, secondo periodo, alla lettera c), sostituire le parole: «trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di settore applicabili all'impresa subentrante», con le seguenti: «trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di settore».

1.617

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, alla lettera c) sopprimere le parole da: «ed esplicita» fino alla parola: «associati».

1.114

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23, nel comma 8, secondo periodo, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) il procedimento per la determinazione dell'indennizzo e per il relativo pagamento;

e) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

f) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società con-

trollate ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.».

1.618

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23, nel comma 8, secondo periodo, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

e) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.».

1.618 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, secondo periodo, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) le condizioni per ammettere alle gare le associazioni temporanee di imprese.

1.3000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sopprimere il primo periodo.

1.246

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, dopo la parola: «l'autorità», inserire la seguente: «nazionale».

1.246 (Nuovo testo)

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sostituire le parole: «di cui al comma 8 del presente articolo», con le seguenti: «degli enti locali».

1.155

STANISCIÀ

1.187 (Identico all'em. 1.155)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sopprimere il secondo periodo.

1.115

MAGNALBÒ, PASQUALI

1.619 (Identico all'em. 1.115)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «Gli stessi regolamenti possono individuare», con le seguenti:

«Appositi regolamenti adottati dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare».

1.128

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994.».

1.229

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme del presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994.».

1.213

ANDREOLLI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

543^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4461) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore FOLLIERI, il quale sottolinea come nel corso della discussione da nessuna parte sia stato contestato che, in ogni caso, l'ambito di applicazione della normativa introdotta con il decreto-legge in conversione deve, ai sensi dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, intendersi limitato ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale, vale a dire ai procedimenti in relazione ai quali la notizia di reato risulti già iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale alla data del 7 gennaio 2000.

In merito al disposto del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, pur condividendo molti dei rilievi critici rivolti alla sua formulazione letterale, ritiene che l'unica plausibile interpretazione della stessa sia nel senso che l'applicabilità dei principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione ai procedimenti in corso si risolva più specificamente nell'applicazione immediata della previsione contenuta nella seconda parte del

comma quarto dell'articolo 111, in base alla quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazione rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Si tratta infatti dell'unica previsione fra le modifiche apportate all'articolo 111 della Costituzione che ha il carattere di vera e propria regola processuale. Le considerazioni svolte consentono quindi di chiarire che cosa avverrà nell'ipotesi, non espressamente disciplinata nel successivo comma 2 dell'articolo 1, in cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari non siano già state acquisite al fascicolo del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in titolo. Verificandosi tale situazione, qualora in seguito uno dei soggetti indicati nell'articolo 210 del codice di procedura penale ovvero un testimone si presenti al giudice in dibattimento e si sottragga all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, le dichiarazioni precedenti potranno essere acquisite al fascicolo del dibattimento mediante le contestazioni ai sensi degli articoli 500 e 513, ma potranno essere utilizzate, a meno che non ricorrano le situazioni indicate nel comma 3 dell'articolo 1, solo a fini diversi dall'accertamento della colpevolezza dell'imputato.

Per quel che concerne poi il comma 5 dell'articolo 1, pur essendo la lettera di tale disposizione difficilmente comprensibile, ritiene che comunque l'interpretazione più accettabile sia quella che la configura come una deroga alle disposizioni del processo penale minorile che, in alcuni casi, consentono una definizione allo stato degli atti del procedimento a prescindere dal consenso dell'imputato.

In merito al successivo comma 6, rileva come il significato di tale disposizione non possa che essere quello di considerare come già acquisiti al fascicolo del dibattimento tutti gli atti assunti in sede di istruttoria formale nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del codice di procedura penale anteriormente vigente. Ne consegue pertanto che, qualora in tali procedimenti il dichiarante in dibattimento si sottragga all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, si rientrerà nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 1 per cui le dichiarazioni potranno essere valutate, a condizione però che la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

Per quel che concerne infine i rilievi espressi dalla senatrice Scopelitti nella seduta pomeridiana di ieri, osserva soltanto che questi potrebbero anche essere condivisibili, ma che avrebbero dovuto essere più propriamente sollevati nel corso dell'esame parlamentare della riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

In conclusione, il relatore ritiene che, pur essendo fondate molte delle critiche e delle perplessità suscitate dal provvedimento in esame, ne sia comunque possibile – come ha cercato di esporre nel suo intervento – una lettura interpretativa che riduce in maniera significativa i rischi di incertezze sul piano applicativo che sono stati da più parti segnalati. Ritiene pertanto che esso possa essere licenziato senza introdurre ulteriori modifiche.

Interviene il sottosegretario AYALA il quale, a nome del Governo, ritiene le considerazioni svolte dal relatore Follieri tali da consentire di superare la maggior parte delle perplessità emerse nel corso del dibattito con riferimento al testo in esame che, come è noto, rappresenta il frutto di una mediazione intervenuta fra maggioranza e opposizione alla Camera dei deputati alla quale peraltro il Governo stesso non è stato estraneo. Ricorda al riguardo come il Governo abbia espresso parere favorevole, nel corso della discussione in Aula presso l'altro ramo del Parlamento, sull'emendamento 1.16 che ha definito il testo del provvedimento nella versione che è stata poi definitivamente trasmessa al Senato. Oggi ci si trova in una situazione in cui le valutazioni di ordine tecnico non coincidono con quelle di ordine politico. Infatti, se da un lato i contenuti del provvedimento hanno evidentemente sollevato significative perplessità sulle quali è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito in Commissione, dall'altro deve ritenersi assolutamente prevalente l'esigenza politica di assicurarne la rapida e definitiva conversione, in quanto in mancanza di quest'ultima si determinerebbero problemi e difficoltà gravissimi facilmente immaginabili. A questo proposito sottolinea che il Governo ha provveduto all'emanazione del decreto-legge in titolo solo nel momento in cui è risultata evidente l'impossibilità di assicurare la contestuale entrata in vigore della riforma dell'articolo 111 della Costituzione e della legge ordinaria di attuazione della stessa, e tale decisione è stata adottata solo stante l'assoluta necessità di effettuare un intervento di questo tipo.

In conclusione, per le ragioni esposte, il Governo ribadisce la propria posizione favorevole al testo in esame e auspica che esso venga licenziato da questo ramo del Parlamento senza alcuna modifica.

Il presidente PINTO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti che si intendono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 1.1, e giudica non condivisibile la scelta di far prevalere esigenze di ordine politico su considerazioni di carattere tecnico in un settore come quello della giustizia. Rileva inoltre come, qualora il decreto venisse modificato, i margini di tempo a disposizione non impedirebbero all'altro ramo del Parlamento di esaminarlo rapidamente in terza lettura assicurandone la conversione in tempo utile.

Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Concorda il sottosegretario AYALA.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore MILIO preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti da lui presentati e giudica imbarazzanti le motivazioni con cui il sottosegretario Ayala ha giustificato la posizione favorevole del Governo alla conversione del decreto-legge in esame nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Ricorda come oggi ricorra il quattrocentesimo anniversario della morte sul rogo di Giordano Bruno e si considera lusingato dalla posizione «eretica» da lui assunta oggi nei confronti del decreto in conversione, posizione grazie alla quale egli può affermare non aver partecipato in alcun modo ad un compromesso con il quale si realizza un vero e proprio baratto fra «spot» e «manette».

La senatrice SCOPELLITI preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti presentati dal senatore Milio e, rispondendo alle osservazioni del relatore Follieri relative al suo intervento nel corso della seduta pomeridiana di ieri, sottolinea di essersi limitata ad evidenziare come nessuna norma transitoria possa arrivare fino a sospendere l'applicazione dei principi costituzionali nei procedimenti penali in corso.

Il senatore RUSSO annuncia l'astensione sull'emendamento 1.1 e il voto contrario sugli altri emendamenti presentati.

Il senatore VALENTINO annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.1 e, a titolo personale, il voto favorevole su tutti gli altri emendamenti presentati.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5 e 1.6.

Il senatore SENESE, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato, sottolinea come l'interpretazione proposta dal relatore in merito al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge presupporrebbe una formulazione del comma diversa e contenente solo uno specifico rinvio alla disposizione di cui alla seconda parte del quarto comma dell'articolo 111 della Costituzione, invece di un generico richiamo a tutti i principi contenuti in tale articolo. Conclude evidenziando come le inevitabili divergenze che si verificheranno sul piano interpretativo in conseguenza della approvazione del testo licenziato dalla Camera, in questo caso non potranno certo venire addebitate alla Magistratura.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Follieri a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000 n. 2, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. *

La seduta termina alle ore 16.

* Su autorizzazione del Presidente del Senato è pubblicato in allegato un sunto dell'intervento del senatore Pera per dichiarazione di voto in relazione al disegno di legge n. 4461 da lui consegnato dopo la conclusione della seduta.

SUNTO DELL'INTERVENTO DEL SENATORE PERA PER DICHIARAZIONE DI VOTO IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 4461, CONSEGNATO DOPO LA CONCLUSIONE DELLA SEDUTA E PUBBLICATO SU AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO

Il senatore PERA annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sottolineando come il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sia il frutto di una mediazione fra esigenze e posizioni diverse espresse alla Camera dei deputati. Ritiene che il compromesso raggiunto sia ragionevole, anche se il testo contiene alcune ambiguità interpretative che sarebbe stato opportuno risolvere. In merito alle più significative fra queste ultime, esse a suo avviso devono essere sciolte nel senso prevalente risultante dalla discussione, come indicato anche nella replica del relatore. Deve pertanto intendersi che il comma 1 dell'articolo 1 faccia riferimento ai procedimenti penali in corso alla data del 7 gennaio 2000, mentre, per quanto riguarda le ipotesi in cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari non sono ancora state acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in titolo, le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 implicano che, qualora il dichiarante si sottragga al controesame, tali dichiarazioni non potranno essere utilizzate nei confronti dell'imputato a meno che non ricorrano le ipotesi considerate dal comma 3 dello stesso articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4461**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi» con le altre: «anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento».

1.1 DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «salve le regole contenute nei commi successivi» fino alla fine dell'articolo.

1.2 MILIO

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «indagini preliminari» le altre: «non confermate, sono inutilizzabili» e sopprimere il resto dell'articolo.

1.3 MILIO

Sopprimere il comma 3.

1.4 MILIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, non sono utilizzabili se non sono state acquisite in contraddittorio».

1.5 MILIO

Sopprimere il comma 6.

1.6 MILIO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

270^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono il ministro plenipotenziario Pietro Ago, rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa e il ministro plenipotenziario Maurizio Moreno, direttore generale per i paesi dell'Europa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Seguito dell'audizione del Rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa e del Direttore generale per i paesi dell'Europa

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta il ministro plenipotenziario Moreno e il ministro plenipotenziario Ago hanno ampiamente illustrato il programma della presidenza italiana del Consiglio d'Europa; successivamente sono intervenuti numerosi senatori. Prima di dare la parola ai due ospiti perché rispondano ai quesiti loro rivolti, chiede se vi sono altri senatori che desiderano porre ulteriori domande.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime preoccupazione per il progressivo svuotamento dei compiti del Consiglio d'Europa, che potrebbe aggravarsi nel prossimo futuro, se l'approvazione della Carta dei diritti fondamentali, nell'ambito dell'Unione Europea, porterà alla creazione di una doppia giurisdizione a tutela dei diritti umani, almeno nei paesi che aderiscano sia al Consiglio d'Europa sia all'Unione Europea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede se nell'ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dei diritti umani, che si svolge in seno al Consiglio d'Europa, vi sia una definizione del diritto di nascere

e del diritto di non nascere, cui ha fatto riferimento il professor Rodotà in una recente audizione parlamentare.

La senatrice DE ZULUETA fa presente che, nella sua qualità di vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ha avuto frequenti contatti con il Consiglio d'Europa, soprattutto in occasione dei monitoraggi elettorali. A riguardo non sempre la collaborazione è senza problemi, ma è in corso un tentativo di concordare un *modus vivendi*. Ulteriori sovrapposizioni si stanno verificando in Albania e nel Kosovo, in seguito all'apertura degli uffici a Tirana e a Pristina, che assomigliano molto alle missioni OSCE. Chiede dunque se è possibile favorire una specializzazione delle due organizzazioni internazionali, lasciando al Consiglio d'Europa un ruolo di alta consulenza giuridica e istituzionale – che già ha dimostrato di saper egregiamente svolgere – mentre l'OSCE potrebbe specializzarsi nel monitoraggio elettorale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede se la proliferazione di istituzioni e organismi europei, su cui si sono già soffermati altri senatori, non si possa mettere in relazione alla ragion di Stato che, considerata in via di superamento a livello nazionale, si impone adesso a livello europeo.

Il ministro plenipotenziario MORENO in primo luogo fa notare al presidente Migone che la scelta in ordine ai tempi di presentazione alle Camere dei disegni di legge spetta al Governo; ciò vale anche per i disegni di legge relativi a eventi prevedibili, come la presidenza di turno di un organismo europeo. Peraltro il ricorso a leggi *ad hoc* potrebbe forse essere evitato, se si tenesse conto di tali eventi nella predisposizione del bilancio preventivo.

Il presidente MIGONE, rilevato che i disegni di legge presentati per i turni di presidenza attingono sempre all'accantonamento in fondo speciale del Ministero degli affari esteri, osserva che basterebbe al Governo prevedere maggiori stanziamenti in bilancio e un minore accantonamento nella Tabella A della legge finanziaria.

Il ministro plenipotenziario AGO risponde poi al quesito circa il seguito che è stato dato all'ordine del giorno con cui il Senato invitò il Governo ad attivarsi per rinegoziare parzialmente il protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, facendo presente che l'Italia ha fatto un passo in tal senso a Strasburgo, ma non ha ottenuto il consenso di altri Stati membri. Ritiene pertanto opportuno che ulteriori iniziative siano adottate dopo il semestre di presidenza italiana, al fine di evitare un imbarazzante isolamento.

Il ministro plenipotenziario MORENO, in merito ad alcuni rilievi del senatore Andreotti, osserva che il proliferare di organismi europei dipende anche dal fatto che vi è una grande domanda di Europa, ma non tutti gli

Stati possono entrare a far parte dell'Unione Europea. La nuova struttura del Ministero permetterà comunque di coordinare meglio la partecipazione italiana alle organizzazioni internazionali. In particolare, la direzione generale per i paesi dell'Europa è competente per tutti gli organismi di cooperazione regionale, fatta eccezione per l'Unione Europea – per la quale è prevista un'apposita direzione generale – e per l'OSCE, rientrante nella competenza della direzione generale per gli affari politici multilaterali.

Il ministro plenipotenziario AGO fa presente alla senatrice De Zu-
lueta che nell'ambito del Consiglio d'Europa sono stati istituiti gruppi per promuovere la collaborazione con l'OSCE e con altre organizzazioni internazionali. In particolare, i rapporti con l'OSCE sono impostati negli ultimi tempi sulla base di un maggiore coordinamento e si sta tentando di definire le aree di rispettiva preminenza delle due organizzazioni paneuropee. È comunque evidente, sul piano politico, che l'OSCE ha una certa tendenza ad ampliare la sua sfera d'azione per impulso degli Stati Uniti, che non fanno parte del Consiglio d'Europa.

Il programma della presidenza italiana è certamente ampio, ma molte iniziative saranno solo avviate nel prossimo semestre e matureranno in futuro. Il Governo attribuisce comunque grande importanza alle iniziative per la tutela delle minoranze e sui conflitti etnici in Europa, nonché al tentativo di ottenere una moratoria nei pochi paesi membri in cui si pratica la pena di morte, affinché nel semestre vi sia uno spazio europeo libero dalla pena di morte. In ogni caso sarebbe un errore presentare un programma limitato, poiché gli altri *partners* attendono dall'Italia una presidenza di alto profilo, dopo una serie di presidenze di paesi minori.

Il ministro plenipotenziario MORENO, rispondendo a una domanda della senatrice Squarcialupi, sottolinea che la Carta dei diritti fondamentali sarà elaborata da un apposito gruppo di riflessione, di cui fanno parte anche parlamentari, e probabilmente avrà una collocazione nell'ambito del Trattato dell'Unione Europea. Si ritiene che alcune sue disposizioni avranno a oggetto la tutela della *privacy* rispetto alle intercettazioni telefoniche, nonché le altre questioni su cui si è soffermato il senatore Martelli.

Il ministro plenipotenziario AGO ammette che vi è il rischio di creare qualche sovrapposizione con la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, ma vi sono molti modi per evitare duplicazioni, ivi compreso una sorta di recepimento della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella nuova Carta; ciò però non dipende certo dal Consiglio d'Europa.

In relazione alla domanda del senatore Scalfaro, precisa poi che l'Italia è il paese che subisce il maggior numero di condanne per l'eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari, soprattutto a causa dei tempi della giustizia civile, e un certo numero di condanne riguardano anche la tutela

della proprietà privata e la lesione del diritto alla salute, con particolare riguardo ai trasfusi sieropositivi.

Il ministro plenipotenziario MORENO ritiene possibile compiere qualche progresso in direzione della razionalizzazione delle istituzioni europee, suggerita dal senatore Scalfaro, e fa presente che il Governo sta tentando di raccordare l'Iniziativa centro-europea con il Patto di stabilità per i Balcani, in considerazione della parziale sovrapposizione di queste due forme di cooperazione regionale. Per quel che riguarda le organizzazioni regionali istituzionalizzate, vi è effettivamente il rischio di creare una burocrazia internazionale pletorica, ma d'altra parte non si può negare l'aspirazione dei nuovi Stati membri di vedere alcuni loro funzionari cooptati nei segretariati.

Il ministro plenipotenziario AGO informa che la rappresentanza italiana sta cercando di incrementare la presenza di funzionari italiani nel Consiglio d'Europa, dal momento che il paese è sottorappresentato rispetto a molti altri Stati membri. In particolare, è previsto un concorso a dieci posti di funzionario riservato a cittadini italiani, ma anche dopo l'espletamento di tale concorso il numero dei funzionari italiani sarà inferiore rispetto a quello dei francesi e dei britannici. In generale, si deve tener conto dei vincoli di bilancio, poiché da alcuni anni il Consiglio d'Europa si è imposto una crescita zero delle proprie spese.

Il senatore SCALFARO rileva che è segno di arretratezza ragionare in termini di quote nazionali all'interno del segretariato di un organismo internazionale. Chiede poi se è possibile avere una valutazione globale della congruità del numero dei funzionari attualmente in servizio.

Il ministro plenipotenziario AGO fa presente che, se resteranno inalterate le attuali competenze del Consiglio d'Europa, lo *staff* di 1.700 dipendenti si rivelerà insufficiente.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea che l'Italia non ha una politica del personale, all'interno delle organizzazioni internazionali, e pone in risalto l'esigenza di programmare un'attenta valorizzazione della presenza italiana.

Il presidente MIGONE ritiene che si possa proporre una riduzione complessiva degli *staff*, laddove siano realmente pletorici, purché ciò avvenga in maniera equilibrata e senza tagli unilaterali. In generale, la politica delle quote nazionali non sembra sostenibile, ma il Ministero dovrebbe esercitare un attento monitoraggio per sostenere un'adeguata presenza italiana ai livelli importanti.

Il ministro plenipotenziario MORENO ribadisce infine che il Governo intende utilizzare il semestre di presidenza per un'ampia opera di

divulgazione sull'attività e il ruolo del Consiglio d'Europa, prevedendo la pubblicazione di un volume, la realizzazione di un sito Internet e l'organizzazione di seminari e di convegni nelle scuole e nelle università.

Il presidente MIGONE ringrazia il Rappresentante d'Italia al Consiglio d'Europa e il Direttore generale per i paesi dell'Europa, anche per la puntualità con cui hanno risposto alle domande dei senatori. Dichiarata quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

207^a seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-03445 del senatore Manca ed altri dichiarandosi in sintonia con le risposte rese alla Camera sugli stessi argomenti sollevati dall'interrogazione del senatore Manca. Nè d'altra parte, a distanza di pochi giorni, può fare altrimenti.

Va anzitutto sottolineato che la natura del rapporto intercorso all'epoca tra il Servizio e gli appartenenti alla organizzazione Gladio è stata oggetto di un'articolata disamina al fine di verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti giuridici – invocati dall'interrogazione in esame – per l'accoglimento delle istanze, prodotte a suo tempo, dagli interessati. Altra cosa è il giudizio storico-politico che sulla medesima organizzazione si può dare.

Dall'esame, condotto sulla base dei riscontri documentali disponibili, è emerso in sintesi che il rapporto consisteva in impegni spontaneamente e volontariamente assunti da ciascun appartenente all'organizzazione, con l'obbligo di mantenere il più rigoroso segreto sulla organizzazione stessa e sulle conoscenze acquisite.

I suddetti impegni erano specificati in un'apposita «dichiarazione» – nella quale era anche prevista l'eventualità di recesso da parte dell'interessato – che veniva formalmente sottoscritta da ciascun appartenente all'organizzazione all'atto del reclutamento. Dal contenuto della suddetta «dichiarazione», che costituisce il più consistente elemento di valutazione di-

sponibile, si sostiene sostanzialmente che il complesso degli impegni comportava vincoli che loro stessi definivano collegati alla «tradizione dell'onore militare» ed ai «superiori ideali di libertà ed indipendenza», ma anche taluni obblighi di carattere giuridico, il più rilevante dei quali appare, indubbiamente, quello di «non rivelare ad alcuno, anche nel caso di eventuale cessazione dell'incarico, le cognizioni in precedenza acquisite sulla organizzazione».

Sullo stesso piano è da considerare il dichiarato contestuale impegno «ad adempiere con lealtà ai compiti» affidati a ciascuno, intesi ad «assicurare alle autorità nazionali il controllo ed il collegamento con quei territori e quelle popolazioni che dovessero, in caso di deprecabili circostanze, subire l'occupazione da parte di potenze o eserciti stranieri».

Per quanto attiene specificamente alla natura giuridica del rapporto intrattenuto dagli interessati con la struttura Gladio, occorre necessariamente prendere in esame, separatamente, il personale con precedenti militari da quello privo di tale requisito: facevano parte dell'organizzazione anche donne, oltre che civili. Infatti, le loro istanze tendono ad una ricostruzione di carriera e sono intese al riconoscimento di interessi oggettivi e a carattere individuale.

Nel primo caso è possibile intravedere una sorta di prosecuzione del «servizio militare» a suo tempo prestato, inquadrandosi i periodi svolti per corsi ed esercitazioni nell'ambito della struttura in esame come veri e propri «richiami» temporanei, avvenuti, fino ad un certo punto, mediante regolare cartolina di richiamo inviata dal distretto militare di Udine per il personale con precedenti militari. Successivamente, a seguito di richieste di spiegazioni del citato distretto, il richiamo è avvenuto invece con una procedura coperta per salvaguardare il segreto sull'organizzazione stessa.

Diverse considerazioni emergono, invece, per il personale privo di precedenti militari per il quale – sempre rimanendo nell'ottica di ricostruzione delle carriere- il rapporto intrattenuto non può che qualificarsi come una mera prestazione personale, del tutto peculiare e non esattamente inquadrabile nell'ambito della vigente normativa, volontariamente assunta a favore di una «organizzazione militare speciale» e non subordinata ad eventuali controprestazioni da parte di quest'ultima. Del resto, l'estrema saltuarietà ed aleatorietà dell'incarico che questi ultimi appartenenti all'organizzazione si dichiaravano disponibili a svolgere, non sembra in alcun modo assimilabile ad un vero e proprio atto di «arruolamento», indispensabile per l'assunzione dello *status* militare.

In estrema sintesi, si può ritenere che l'esiguità e l'inadeguatezza degli elementi di riscontro in possesso dell'amministrazione non consentono di aderire alle richieste degli istanti. Infatti, non risulta essere mai stata avviata una regolare matricolazione del personale in argomento, i cui dati e le cui attività venivano a suo tempo annotati esclusivamente per quanto di interesse dell'organizzazione medesima. Inoltre, sono presenti in atti solo poche e saltuarie lettere di «convocazione» del personale, sia in chiaro che coperte. Tale carenza cartolare impedisce, di fatto, un efficace accertamento dello svolgimento delle attività svolte.

In conclusione, si chiarisce che oggi si affronta un problema che riguarda lo *status* del personale, la ricostruzione delle carriere, il rapporto di lavoro. Tuttavia, sotteso ad ogni ragionamento è lo scenario storico, relativo al dopoguerra, alla guerra fredda, alla contrapposizione tra i blocchi, con i riflessi interni al nostro paese che, nel bene e nel male, questi eventi hanno avuto.

La situazione storica in oggetto non può essere affrontata in via ordinamentale o passando attraverso il profilo della progressione di carriera; è in discussione infatti la storia stessa del Paese e quindi della sua ricostruzione una parte spetta agli storici, un'altra spetta alla magistratura, per tutti gli aspetti deviati, un'altra ancora spetta alla politica e alle istituzioni. Si tratta quindi di un discorso limitato a questioni che riguardano i profili della carriera. Il giudizio sull'organizzazione, invece, prescinde da queste risposte perché riguarda uno scenario più generale. La dottrina è divisa e il dibattito ha diviso il Paese. Se lo scopo della Gladio è stato quello di difendere il Paese da una invasione straniera, egli dichiara la disponibilità ad iscriversi anche alla Gladio. Se viceversa lo scopo era quello che pensa l'altra parte del Paese, cioè che Gladio non si sarebbe occupata soltanto della difesa rispetto a un'invasione straniera, ma in qualche modo avrebbe dovuto intervenire direttamente per correggere un esito elettorale eventualmente non gradito, allora egli si dichiara disponibile ad iscriversi al partito opposto, perché il Governo opera nel rispetto della Costituzione di una Repubblica democratica.

Il senatore MANCA, nel ringraziare della sollecita iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno e della rapida risposta, si dichiara comunque insoddisfatto per le parole pronunciate dal Governo.

Interviene incidentalmente il senatore DOLAZZA, lamentando che l'interrogante abbia potuto replicare per quindici minuti, a superamento del limite temporale fissato dal Regolamento.

Il sottosegretario GUERRINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00701 del senatore Dolazza. Riconosce che gli inconvenienti sui caccia bombardieri ricognitori AMX, richiamati nell'interrogazione, si sono effettivamente presentati, ma in misura normale per come avviene per qualsiasi velivolo. Gli stessi aeromobili, infatti, terminata la fase di collaudo, operano regolarmente, oggi, presso alcuni stormi dell'Aeronautica militare, rispondendo compiutamente agli *standard* operativi richiesti dalla stessa Forza Armata per quel tipo di aereo.

Per quanto concerne i costi delle riparazioni derivanti da cedimenti strutturali dell'AMX, si fa presente che gli stessi sono stati, sono e saranno posti esclusivamente a carico dell'impresa costruttrice. Infatti, come avviene normalmente nelle varie attività di sviluppo di un velivolo, anche per i problemi emersi nel corso delle prove a fatica la ditta ha già fornito la soluzione, perfezionando il progetto ed effettuando le prove di verifica supplementari, completamente a proprie spese. In termini contrat-

tuali, dunque, l'amministrazione della Difesa ha acquistato velivoli con 4.000 ore di volo di vita e qualunque attività di intervento necessario per raggiungere tali limiti è completamente a carico della ditta.

Per quanto attiene alle forniture di AMX all'Aeronautica Militare del Brasile, non risultano richieste di indennizzo da parte di quel Governo per penalizzazioni sofferte dai velivoli acquisiti.

Per quanto attiene, in ultimo, ai quesiti posti sulle eventuali responsabilità e conseguenti obbligazioni risarcitorie citate dall'interrogante, è tuttora in atto un'inchiesta della magistratura che potrà fare piena chiarezza sulla problematica sollevata.

Replica il senatore DOLAZZA per dichiararsi insoddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00702 del senatore Dolazza precisando che la Marina militare italiana, destinataria del nuovo elicottero, non è costretta a stabilire i requisiti operativi *a posteriori* per giustificare un acquisto che, invece, avrebbe dovuto soddisfare diverse logiche decisionali. Tale pregiudizio dell'interrogante non solo è infondato, ma trova puntuale smentita sia nell'interesse dimostrato da altri Paesi all'acquisto del velivolo EH 101, sia nel fatto che la macchina è in grado di soddisfare, nelle diverse versioni, molteplici esigenze: antisom, scoperta aerea, trasporto truppe, ricerca e soccorso ed anche esigenze particolarissime come, per esempio, missioni antartiche su richiesta del Giappone. Per quanto concerne la vicenda della penale pagata all'epoca dal Canada, per una intempestiva cancellazione del programma di acquisto, la successiva riattivazione del programma dimostra il ripensamento di quel Paese nordamericano in merito alla bontà della macchina. Il Canada ha infatti acquistato 15 macchine e vorrebbe acquisirne altre 30. Al riguardo, si ritiene normale che una parte di tale penale venisse corrisposta all'industria italiana che, per tale azzeramento di programma, avrebbe subito delle evidenti conseguenze economiche.

Per quanto attiene all'ipotizzato collegamento tra le condizioni di acquisto dell'EH 101 e dell'elicottero A129, si rileva che l'A129, oggi in fase di aggiornamento da una versione esclusivamente controcarro a una a più ampio spettro di combattimento correlata alle nuove esigenze operative nel diverso contesto strategico, si è rivelata e si sta rivelando una ottima linea di macchine, dimostratasi competitiva anche con mezzi di maggiore dimensione e costo quale l'Apache in teatri operativi come il Kosovo e prima ancora la Bosnia e la Somalia.

Dopo il rilievo della Corte dei conti operato nei confronti di una prima stesura del contratto, antecedente l'entrata in vigore della legge 662/96, si provvede, in data 27 marzo 1997, alla ristesura del contratto per acquisire 16 EH 101 per le esigenze della Marina militare, suddividendo le macchine in tre diverse tipologie: 8 esemplari per la caccia sommersibile, 4 unità per la scoperta aerea e missilistica, ulteriori 4 per il trasporto delle truppe anfibie. Il primo di tali esemplari sarà consegnato nel

prossimo luglio. Al termine del 1998 la Corte dei conti ha approvato il controllo sulla gestione del programma EHI 101.

Per quanto concerne gli elicotteri A129, si è già argomentato sul buon esito di tale acquisizione anche se, delle 60 unità commissionate, le ultime 15 sono subordinate alla definizione degli sviluppi del requisito operativo da controcarro a combattimento, come già si è detto in precedenza.

Il positivo sviluppo dei programmi, registratosi nel lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell'interrogazione, è di per sé sufficiente, a far ritenere superata e non giustificata l'ipotizzata necessità di aprire indagini o inchieste, come auspicato dal senatore interrogante.

In merito alle eventuali problematiche di carattere occupazionale, che l'interrogante ha voluto a suo tempo ipotizzare nel caso in cui i programmi in questione fossero stati accantonati, si può rilevare come esse non abbiano più allo stato odierno motivo di riscontro: lo sviluppo del programma EH101, le richieste *in itinere* da parte del Portogallo (11 esemplari SAR), del Giappone (12 unità per sminamento mari, 3 per spedizioni in Antartide, circa 40 per attività SAR e navali per un complessivo di circa 50 unità, oltre a quella già acquisita, con cessione della licenza alla Kawasaki), dei paesi scandinavi (70 unità con offerte da presentarsi entro aprile prossimo), del Canada, (ulteriori 30 macchine del programma MHP), della Gran Bretagna (ulteriori 30 unità a supporto delle truppe anfibie, oltre alle già contrattualizzate 66 macchine), appaiono sufficienti a dimostrare la validità del programma e le prospettive occupazionali generate.

Per quanto concerne l'ipotesi di aprire inchieste o indagini sulla gestione dell'Agusta, si osserva che sulla materia contrattuale sussiste il controllo della Corte dei conti, mentre per l'importazione di componenti dall'estero l'amministrazione agisce secondo le leggi in vigore così come nei contratti è ben specificata la quantità di materiale in temporanea importazione da fornitori stranieri. Allo stesso modo i bilanci delle società sono accessibili a chi ne abbia interesse, fermi restando i controlli che gli organi di Polizia tributaria svolgono sulle attività delle industrie.

In merito ai costi orari, essi vengono determinati in base a parametri prestabiliti e tenendo conto dei bilanci delle società interessate, ma non sussiste alcuna correlazione tra detti costi e la diversa dislocazione sul territorio delle sedi produttive di ciascuna impresa. Riguardo alla presunta diversità di costi tra i mercati nazionali ed esteri, tali differenze non assumono rilevanza tale da dover imporre la necessità di aprire inchieste sull'argomento, ciò anche in una logica di globalizzazione dei mercati.

In relazione al possibile acquisto della licenza da parte degli Stati Uniti, al momento tale interesse appare decaduto a fronte invece del quadro di commercializzazione in precedenza delineato.

Per quanto riguarda il programma che vede compartecipi l'Italia, la Francia, la Germania e l'Olanda per la costruzione dell'elicottero NH90, premesso che l'industria francese si è successivamente fusa con quella elicotteristica tedesca dando luogo alla Eurocopter, esso deriva da

accordi multinazionali ed è finalizzato alla acquisizione di una nuova macchina grazie ad una agenzia Nato (NAHEMA-Aix en Provence) e ad una *joint-venture* denominata NIII.

Circa l'ipotesi di verifiche affidabili ad estranei all'amministrazione, fermo restando l'affermazione di intenti del ministro *pro tempore* nella seduta in Commissione Difesa del Senato del 2 luglio 1996, gli eventi sviluppatasi negli anni seguenti hanno concretamente dimostrato la trasparenza e la correttezza del programma anche per la puntuale attività di controllo operata dalla Corte dei conti.

Non è altresì condivisibile la tesi che la Finmeccanica imponga al Governo scelte sulla politica di approvvigionamento dei mezzi. Sono le esigenze dei teatri strategici e operativi, rappresentate dalle Forze Armate, che vengono soddisfatte con programmi nazionali o multinazionali con partecipazione dell'industria nazionale ogni qualvolta quest'ultima è in grado di offrire prodotti adeguati a condizione di costo/efficacia.

Nel caso specifico dell'industria elicotteristica nazionale appare indiscutibile come l'Agusta costituisca una azienda altamente competitiva sul mercato internazionale, come dimostra la strategia industriale di fusione alla pari con la GKN britannica, che farà del nuovo gruppo italo-britannico il terzo produttore mondiale del settore.

Il senatore DOLAZZA replica per dichiararsi profondamente insoddisfatto.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

398^a Seduta

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(1459) *MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada.*

(3685) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(4041) *Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada*

(Rinvio della discussione congiunta)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, nel rammaricarsi per il ritardo con cui la Commissione ha raggiunto il numero legale indispensabile per l'esame dei disegni di legge in titolo, osserva che la complessità della materia e il coordinamento che essa postula con altra normativa, anche di competenza di Dicasteri diversi, non gli consente di svolgere la relazione introduttiva nel breve tempo residuo prima dell'inizio dei lavori dell'Aula. Propone pertanto di rinviare la discussione congiunta ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

353^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(4475) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore VEDOVATO, ricorda che il decreto-legge in esame si è reso necessario per consentire la piena utilizzazione dei finanziamenti, per 1.800 miliardi, previsti dalla legge n. 454 del 1997 di riforma del settore dell'autotrasporto.

Il decreto-legge contiene anche talune modifiche alla citata legge n. 454 che si sono rese necessarie per rispondere alle osservazioni formulate dall'Unione Europea nonché per attuare il protocollo di intesa del 30 novembre 1999 tra il Governo e le categorie dell'autotrasporto.

Illustrando in dettaglio l'articolato, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1, modificando l'articolo 2 della legge n. 454, riguarda gli investimenti innovativi e la formazione professionale, aggiorna la definizione di autotrasportatore, reca incentivi per le infrastrutture, riduce da dieci a sei anni il periodo minimo di immatricolazione del veicolo oggetto di sostituzione, elimina la soglia dei cinque anni originariamente prevista per beneficiare dei contributi per la riduzione di emissioni inquinanti ed estende la durata dei benefici previsti dalla legge a tutto l'anno 2001. Il comma 2 dell'articolo 1 abroga parte dell'articolo 3 della legge n. 454 ed il comma 3 precisa che la scelta dei soggetti preposti alla gestione del-

l'assistenza creditizia deve essere effettuata ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici di servizio.

L'articolo 2 consente di impegnare anche per l'anno 2000 le somme stanziare per il 1999 per il funzionamento dei Comitati per l'Albo degli autotrasportatori.

La Camera dei deputati, infine, ha introdotto ulteriori modifiche per incentivare le aggregazioni fra imprese, semplificare le procedure amministrative nonché per l'assunzione obbligatoria di disabili.

Prima di aprire la discussione generale, il presidente PETRUCCIOLI fa notare che la Commissione è chiamata ad esaminare questo importante provvedimento in un solo giorno, in quanto il decreto-legge scade il prossimo 19 febbraio e l'altro ramo del Parlamento lo ha trasmesso solo nella serata di ieri. Sente quindi per primo il dovere di esprimere disagio per tale situazione nella quale si viene a trovare oggi la Commissione. D'altra parte, il provvedimento è stato già calendarizzato in Assemblea dalla Conferenza dei Capigruppo per la seduta notturna di oggi che ha anche fissato per le ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti. Pertanto, egli non può che fissare per la stessa ora anche il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione ed auspica che quest'ultima faccia comunque tutto il possibile per concludere l'esame del provvedimento nella seduta pomeridiana.

Il senatore BORNACIN ricorda che il provvedimento è rimasto pendente presso l'altro ramo del Parlamento per 58 giorni e ora si chiede al Senato di approvarlo in un giorno, denotandosi, da parte del Governo, scarsa mancanza di rispetto nei confronti di questo ramo del Parlamento. Spera quindi che le parole del presidente Petruccioli si possano concretizzare in una nota di protesta a favore della dignità della Commissione ed avverte che il suo Gruppo farà quanto in suo potere per impedire la conversione in legge del decreto, tenuto conto che ciò non penalizzerebbe affatto la categoria degli autotrasportatori in quanto gli stanziamenti sono già contenuti nella legge finanziaria.

Dopo che il senatore LAURO ha ricordato che la situazione che ha dato origine al decreto-legge era stata già da lui prevista in una interrogazione presentata addirittura nell'aprile del 1998 e alla quale il Governo non ha finora risposto, il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore GERMANÀ, il quale fa presente che la legge di riforma n. 454 del 1997 sin dalla sua approvazione conteneva vizi e lacune subito evidenziate in sede europea. Inoltre, gli stanziamenti recati dal decreto-legge in esame dovevano essere impegnati entro il 31 dicembre 1999 e solo per inadempienza da parte del Governo tale operazione non è stata portata a compimento e ciò ha costretto il Governo stesso a varare il 20 dicembre scorso il decreto-legge in esame.

Più in generale, ritiene che le affermazioni circa la necessità di trasferire il trasporto su gomma alla rotaia e soprattutto sul mare restino mere manifestazioni di principio visto che il Governo non sta facendo nulla a favore dell'intermodalità ed in particolare per migliorare la qualità dei porti soprattutto nel Mezzogiorno.

Ha quindi la parola il sottosegretario ANGELINI il quale, premesso che il Governo ha il massimo rispetto di questo ramo del Parlamento, ricorda che la legge n. 454 del 1997 è nata per consentire al settore dell'autotrasporto di affrontare il processo di riforma del mercato. Pertanto essa fu approvata anche con il determinante contributo delle opposizioni e ricorda in particolare come fu utilizzato il suggerimento della minoranza in materia di riduzione della capacità di carico. Purtroppo, al momento dell'apertura del mercato, nel 1999, il disegno di legge del Governo volto a sbloccare i finanziamenti è rimasto giacente in Parlamento e ciò ha costretto l'Esecutivo a fare ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VEDOVATO, relatore sul disegno di legge n. 4173 in materia di tariffe dell'autotrasporto, chiede che il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge in questione, originariamente fissato per le ore 12 di oggi, sia spostato di una settimana e quindi nuovamente fissato per le ore 12 di giovedì 24 febbraio prossimo.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Vedovato.

La seduta termina alle ore 9,30.

354^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario ANGELINI, rispondendo all'interrogazione n. 3-03372, fa presente che il 16 febbraio scorso è stata siglata l'intesa con la regione Puglia nel settore dei trasporti e della viabilità. Pertanto, in merito ai collegamenti ferroviari occorre tener presente che il raddoppio e la elettrificazione della linea Bari-Lecce si inserisce fra gli interventi necessari per il potenziamento della direttrice adriatica. L'avvio dei lavori del raddoppio in questione è stato finanziato con la legge n. 17 del 1981. Gli interventi di completamento del raddoppio hanno finora interessato 71 dei 150 chilometri della linea e i restanti interventi saranno realizzati quasi interamente con affiancamento al binario esistente, con contestuale soppressione di quasi tutti i passaggi a livello. Dà quindi conto dettagliatamente delle relative attività progettuali citando i quattro sottoprogetti nel quale si articola il progetto principale e riferendo altresì sullo stato della progettazione esecutiva relativa alla elettrificazione della tratta in questione. Consegna altresì alla Commissione una relazione che reca un quadro dettagliato dell'offerta ferroviaria per quanto riguarda i collegamenti con la regione Puglia.

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. riferiscono altresì che con l'orario estivo 1999 si è realizzata l'unificazione in un solo treno delle relazioni sulle linee Torino-Lecce e Milano-Taranto e ciò ha consentito una razionalizzazione dell'offerta. È comunque allo studio la possibilità di aggiungere due carrozze in partenza da Taranto con la prossima estate.

Per quanto concerne i collegamenti stradali, avverte che sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione gli interventi per la variante agli abitati di Laterza, Palaggiano, Manduria e San Pancrazio Salentino. Circa le tratte stradali, peraltro, precisa che sono ancora in corso le Conferenze di servizi per gli itinerari Bradanico-Salentino limitatamente al tratto Matera-Taranto. Analoga procedura si sta aspettando per il tratto Manduria-Lecce; dà quindi conto anche della situazione sul tratto Taranto-Brindisi, suddiviso in cinque lotti a cofinanziamento europeo. Infine, in merito ai collegamenti aeroportuali fa presente che Alitalia opera con quattro voli giornalieri sulla linea Roma-Brindisi e con due voli giornalieri sulla linea Milano Malpensa-Brindisi mentre non risulta esservi intenzione di operare anche sull'aeroporto di Grottaglie data l'eccessiva vicinanza geografica con Brindisi.

Il senatore SPECCHIA, pur ringraziando il sottosegretario ANGELINI per l'ampia risposta fornita, si dichiara insoddisfatto con specifico riguardo alla questione del raddoppio della tratta ferroviaria Bari-Lecce, considerata la lentezza eccessiva che ancora si registra nelle procedure di realizzazione dell'opera. Più in generale, si riserva di approfondire i vari aspetti della risposta resa dal rappresentante del Governo, ma tiene

sin d'ora a sottolineare che la situazione globale dei servizi di trasporto nel Salento appare gravemente carente.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara infine conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(4475) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nel prosieguo della discussione generale, ha la parola il senatore CASTELLI, il quale ricorda come le lacune della legge n. 454 del 1997 erano già state segnalate dal suo Gruppo sin dall'epoca dell'approvazione della legge stessa. Da essa è scaturito un inevitabile contenzioso in sede europea che ha ulteriormente penalizzato gli autotrasportatori i quali si sono trovati ad operare in assenza di certezze normative. Tra l'altro, l'apertura delle frontiere ha permesso l'ingresso in Italia di qualunque tipo di vettura proveniente da ogni parte d'Europa e, tra queste, ve ne sono numerose che giungono nel nostro Paese in condizioni fatiscenti e che sono quindi pericolose sul piano della sicurezza ed operano illegalmente. Infine, lamenta il fatto che la Camera dei deputati abbia spostato dal quadriennio 1997-2000 al quadriennio 1998-2001 il periodo in relazione al quale sono concesse agevolazioni per il trasporto combinato, in quanto tale soluzione penalizza ingiustamente chi ha iniziato ad operare nel 1996.

Il senatore LAURO si associa a quanto detto dal senatore CASTELLI circa il fatto che l'opposizione già nel 1997 aveva previsto le lacune e i difetti della legge n. 454 ed aggiunge che anzi le minoranze avevano indicato alla maggioranza le soluzioni da adottare, senza trovare però ascolto. I risultati sono ora evidenti: i finanziamenti sono stati bloccati, si è aperto un contenzioso in sede europea che ha danneggiato il settore dell'autotrasporto italiano e ora si provvede con un decreto-legge quando sarebbe stato sufficiente che il Governo si impegnasse a far approvare il disegno di legge che da più di sei mesi giace presso l'altro ramo del Parlamento. D'altra parte, ancora oggi la maggioranza dimostra di avere scarsa considerazione per i nostri autotrasportatori in quanto preferisce destinare solo la seduta notturna dell'Assemblea di oggi all'esame di questo decreto, la cui trattazione avrebbe dovuto essere ben più ampia, preferendo occuparsi piuttosto per tutta la seduta pomeridiana della *par condicio*. Evidentemente, a giudizio del Governo, l'approvazione del relativo disegno di legge è più importante del decreto-legge che reca 1800 miliardi

per l'autotrasporto, tanto che si preferisce rischiare la mancata conversione. Auspica che il Governo voglia almeno accogliere un ordine del giorno che sottolinei il problema della disparità di condizioni in cui operano i nostri autotrasportatori rispetto a quelli di altri paesi europei, ed annuncia comunque che il suo Gruppo voterà contro la conversione in legge del decreto perché ancora una volta si tratta di un provvedimento insufficiente a dare respiro a questo importante comparto nazionale.

Il senatore GERMANÀ sottolinea come al Senato sia stato concesso davvero poco tempo per esaminare una materia tanto complessa e delicata come quella dell'autotrasporto: i meccanismi di intervento in questa materia sono infatti complessi e debbono essere attentamente valutati. Auspica quindi uno sviluppo dell'intermodalità soprattutto al fine di agevolare le regioni del Mezzogiorno particolarmente penalizzate al riguardo e per le quali è assai difficile garantire un sistema concorrenziale senza un adeguamento delle infrastrutture del settore.

Il senatore RAGNO dichiara di non poter compiutamente intervenire in discussione generale in quanto la Camera dei deputati ha utilizzato quasi interamente il tempo disponibile per la conversione del decreto-legge in esame. Auspica pertanto che al Senato siano date le stesse possibilità di cui gode generalmente l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore SARTO, dopo aver sottolineato l'urgenza del provvedimento per un adeguamento alla normativa comunitaria, sottolinea come queste norme non rappresentino che una parte di quelle necessarie al fine di rendere efficiente e sostenibile, sul piano ambientale, il settore dell'autotrasporto.

Il senatore LO CURZIO preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare su un provvedimento di cui è incontestabile l'urgenza, dichiarando tuttavia di condividere le osservazioni avanzate da più parti sulla necessità, anche da parte del Senato, di poter disporre dei tempi necessari ad esaminare materie così complesse.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore VEDOVATO, nel riconoscere che i tempi riservati al Senato per l'esame del provvedimento sono davvero esigui, ritiene tuttavia di dover ricordare che anche per il comportamento tenuto alla Camera dei deputati da alcuni Gruppi dell'opposizione il provvedimento è arrivato in Senato solo ieri. Ne auspica comunque l'approvazione da parte della Commissione, dato che tutti i Gruppi ne hanno riconosciuto l'urgenza.

Il sottosegretario ANGELINI, dichiarando di condividere le osservazioni del relatore, fa presente che molte norme proposte dai Gruppi di op-

posizione sono state recepite alla Camera dei deputati e che il provvedimento è stato approvato con un voto favorevole quasi unanime.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE invita i presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 1 a darne illustrazione.

Il senatore GERMANÀ, per agevolare i lavori della Commissione, rinuncia all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il RELATORE, ringraziando il senatore Germanà per l'atto di cortesia nei confronti della Commissione, sottolinea che il parere contrario su tutti gli emendamenti è giustificato dall'urgenza di approvare il decreto-legge, che non può essere modificato se non si vuole farlo decadere.

Il sottosegretario ANGELINI esprime a sua volta parere contrario su tutti gli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone separatamente ai voti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 che risultano respinti. Invita quindi il senatore Germanà ad illustrare gli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 2.

Il senatore GERMANÀ rinuncia, con le stesse motivazioni espresse riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, alla illustrazione di tali emendamenti aggiuntivi.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in questione.

Il sottosegretario ANGELINI, esprimendo il suo apprezzamento per la disponibilità dei Gruppi di opposizione e ricordando che molte delle norme da essi proposte sono state approvate dalla Camera dei deputati, esprime, comunque parere contrario su tutti gli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 2.0.1 a 2.0.13 sono respinti.

Il senatore GERMANÀ fa propri i seguenti ordini del giorno rinunciando ad illustrarli:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S. 4475 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che:

il settore dell'autotrasporto riveste una grande importanza non soltanto per il settore della distribuzione ma per l'intera economia nazionale;

gli autotrasportatori competono in un sistema ormai pressochè liberalizzato con altri autotrasportatori di paesi comunitari che godono sovente di condizioni favorevoli;

il problema è ben presente tanto da avere indotto il Governo prima alla presentazione della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successivamente, anche per ottemperare a quanto richiesto dall'Unione europea, alla presentazione del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, attualmente in esame;

l'obiettivo della legge, oltre alla ristrutturazione del settore e allo sviluppo dell'intermodalità, è anche quello di rendere, nel rispetto della normativa comunitaria, comunque più competitive le aziende nazionali;

gli autotrasportatori in Italia, attualmente, sono gravati da oneri come tassa di possesso e assicurazione RCA obbligatoria, indipendentemente dall'effettiva possibilità di utilizzo dei mezzi;

peraltro il divieto di circolazione dei mezzi adibiti ad autotrasporto nei giorni festivi e prefestivi limita complessivamente la possibilità di utilizzo di tali mezzi;

impegna il Governo

in analogia a quanto avviene in altri paesi dell'Unione europea, a studiare la possibilità di rendere operative misure di riduzione della tassa di possesso e dei premi di assicurazione che tengano conto dell'effettiva possibilità di utilizzo dei mezzi».

0/4475/1/8

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S. 4475 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", approvato dalla Camera dei deputati;

premesso che:

le disposizioni comunitarie in materia di accise sugli oli minerali prevedono che eventuali riduzioni di esse possono essere praticate previo esperimento delle procedure contenute nella direttiva n. 92/81/CEE (articolo 8, paragrafo 4);

eventuali riduzioni possono avere effetto retroattivo;

con decisione del Consiglio n. 99/225/CE del 30 marzo 1999 prevede alcune riduzioni delle aliquote di accisa, ma, fra queste, non è inclusa la riduzione su quella relativa al gasolio utilizzato dai veicoli industriali;

impegna il Governo

ove dovesse essere contestata in sede europea la concessione di una riduzione delle accise sugli oli minerali, a procedere immediatamente alla richiesta, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n. 92/81/CEE, di concedere la riduzione di cui si tratta a decorrere dal 1° aprile 2000, per veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio ed in conto terzi distribuendo le somme a tal fine già stanziato per gli anni 1999 e 2000, nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2000».

0/4475/2/8

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S. 4475 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", approvato dalla Camera dei deputati;

impegna il Governo

1) a promuovere il cabotaggio marittimo, evitando la contrapposizione tra le diverse modalità di trasporto e mirare allo sviluppo di una politica trasportistica multimodale che consenta un uso più efficiente e razionale delle modalità disponibili, coniugando le esigenze delle produzioni con quelle sociali;

2) ad istituire quindi alla stregua di quanto già avvenuto in altri Stati membri della Comunità (Olanda, Belgio e Grecia) uno Short Sea Shipping Promotion Bureau, che preveda la partecipazione diretta degli operatori del settore attraverso l'istituzione di una apposita tavola rotonda;

3) ad identificare con il PGT (Piano generale dei trasporti) i cantieri di un programma pluriennale di sviluppo delle "autostrade del mare"».

0/4475/3/8

LAURO

Il senatore CARPINELLI rinuncia all'illustrazione del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S. 4475 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", approvato dalla Camera dei deputati;

impegna il Governo

ad emettere disposizioni affinché i benefici di cui al decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484 analogamente a quanto previsto per altri casi inerenti il settore dei trasporti, quali ad esempio il cabotaggio marittimo, siano destinati unicamente ad imprese che applicano e rispettano le leggi previdenziali, quelle in materia di lavoro ed i contratti collettivi vigenti».

0/4475/4/8

CARPINELLI

Il relatore VEDOVATO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/4475/1/8^a. Il sottosegretario ANGELINI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno 0/4475/2/8. Il sottosegretario ANGELINI dichiara di accogliere l'ordine del giorno, avendone la Camera dei deputati approvato uno analogo.

Il RELATORE, sull'ordine del giorno 0/4475/3/8 esprime parere favorevole sui punti 1 e 3 del dispositivo mentre si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sul punto 2. Il sottosegretario Angelini dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Con il parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario ANGE-LINI dichiara di accogliere infine l'ordine del giorno 0/4475/4/8.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la relazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASTELLI invita il PRESIDENTE a sollecitare il rappresentante del Governo ad essere presente per consentire alla Commissione di poter proseguire *l'iter* della discussione del disegno di legge n. 4080.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico della richiesta avanzata dal senatore Castelli.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4475**Art. 1.**

Al comma 01 premettere il seguente:

«001. All'articolo 1, comma 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 dopo la parola "autotrasporto", ovunque ricorra sono aggiunte le seguenti "di merci"».

1.1

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Al comma 01 premettere il seguente:

«001. All'articolo 1, comma 1 primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la parola "nazionale" è soppressa».

1.2

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La presente legge ha la finalità di ristrutturare il sistema dell'autotrasporto italiano attraverso la riforma della disciplina normativa contenuta nella legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasporti di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada, riportata al Titolo I della presente legge. Inoltre vengono disposti alcuni interventi, riportati al Titolo II della presente legge, tesi a:

a) armonizzare la disciplina amministrativa che regola l'accesso al mercato dell'autotrasporto;

b) riorganizzare l'offerta di trasporto mediante la destinazione di risorse finanziarie finalizzate alla riduzione della capacità complessiva di trasporto, all'incentivazione degli investimenti finalizzati all'evoluzione

tecnologica ed organizzativa delle imprese e per favorire il ricorso al trasporto intermodale, nel rispetto delle direttive emanate dall'Unione europea.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».

1.3

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

c) per impresa di autotrasporto la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi in un Paese dell'Unione Europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della Licenza Comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881 del Consiglio del 26 marzo 1992».

Le lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono sostituite dalle seguenti:

«c) incentivazione delle aggregazioni tra le imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali nei limiti del 10 per cento delle risorse complessive;

d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive».

1.4

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita con la seguente:

c) Ai fini della presente legge si intende per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento che eserciti l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori, istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, o avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea».

1.5

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 01, inserire il seguente:

«01-bis. All'articolo 1, comma 3, alinea, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: "triennio 1997-1999" sono sostituite dalle seguenti: "quinquennio 1998-2002"».

1.6

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 01, inserire il seguente:

«01-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento"».

1.7

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 01, inserire il seguente:

«01-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: "in conformità ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE" sono sostituite dalle seguenti: "tali pareri devono rispettare la normativa prevista dagli articoli 92 e seguenti del trattato CEE in materia di aiuti di Stato"».

1.8

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 01, inserire il seguente:

«01-bis. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 è soppresso».

1.9

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 01, inserire il seguente:

«01-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: "con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "con automezzi aventi massa complessiva superiore ai 60 quintali"».

1.10

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Sopprimere il comma 1.

1.11 LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la parola: "nazionale" è soppressa».

1.12 LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.13 LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 2, al comma 1, alinea, della legge n. 454 del 1997 dopo le parole: «in funzione» sono aggiunti le seguenti: «dei trasporti effettuati con diverse modalità».

1.14 LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: «acquisizione dei programmi» aggiungere le seguenti: «volti allo sviluppo del trasporto combinato».

1.15 LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: «acquisizione dei programmi» aggiungere le seguenti: «volti allo sviluppo di tecniche informatiche utili allo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodali e del trasporto combinato».

1.16 LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: «acquisizione dei programmi» aggiungere le seguenti: «volti allo sviluppo dell'intermodalità».

1.17 LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: «acquisizione dei programmi» aggiungere le seguenti: «destinati a migliorare, attraverso l'uso di sistemi di controllo della movimentazione delle merci informatici e satellitare».

1.18

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: «da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e).

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

1.19

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

1.20

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole da: «circolante» fino alla fine della lettera con le seguenti: «mediante l'acquisizione di nuovi veicoli che rispettino *standard* tecnici, in materia di emissione di sicurezza limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. A tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). L'intervento dello Stato è limitato alla compensazione dei maggiori costi derivanti dalla differenza di prezzo tra veicoli rispondenti a tali *standard* più rigorosi e quella dei veicoli conformi alle norme europee e nazionali in materia di tutela dell'ambiente».*

1.21

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge n. 454 del 1997, la parola "5" è sostituita dalla seguente: "6"».

1.22

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) cinque componenti indicati dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori e scelti tra le associazioni più rappresentative"».

1.23

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge n. 454 del 1997, dopo le parole: «Ministero dei trasporti e della navigazione» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con il Comitato centrale dell'albo».

1.24

BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».

1.25

BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «con il Ministro delle finanze e delle politiche comunitarie».

1.26

BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, le parole: «per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura», sono soppresse.

1.27

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, dopo le parole: «contratto nazionale», sono aggiunte le seguenti: «collettivo di lavoro».

1.28

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 1, primo periodo della legge n. 454 del 1997 le parole: «e per conoscenza», sono sostituite dalla seguente: «0».

1.29

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 298 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni».

1.30

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 4, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la parola: «merci», è sostituita dalla seguente: «cose».

1.31

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge n. 454 del 1997, le parole: «terzo anno», sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».

1.32

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 8, comma 1, della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte infine le seguenti lettere:

"i) da un componente designato dal Ministro delle finanze;

l) da un componente designato dal Ministro per le politiche comunitarie".».

1.33

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 7, della legge n. 454 del 1997, il comma 4 è soppresso.

1.34

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Sopprimere il comma 3.

1.35

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 della legge n. 454 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 186 della legge 13 giugno 1999, n. 190, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Chiunque violi le norme di cui al comma precedente e provoca lesioni gravi, invalidità permanenti o decessi è colpito con la revoca definitiva della patente di guida. Nel caso di trasporti effettuati con veicoli aventi massa complessiva superiore ai 35 quintali si dispone altresì la revoca definitiva del titolo autorizzativo nel caso in cui il conducente sia il titolare dell'autorizzazione e l'immediata cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa nel caso in cui il conducente sia un lavoratore subordinato».

1.36

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Sopprimere il comma 4.

1.37

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della legge n. 298 del 1974, per violazioni accertate degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167, commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295, e successive modificazioni, nonché degli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, sono comminate solo a carico di coloro che dirigono l'attività di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa, in cui il preposto opera, dimostri di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni commesse. Le sanzioni disciplinari esplicano i propri effetti a valere sull'iscrizione del soggetto sanzionato nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 6"».

2.0.1

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) professione di autotrasportatore di cose su strada per conto di terzi l'attività economica per la quale una persona fisica o giuridica esegue, a fronte di un corrispettivo, mediante autoveicoli, il trasporto stradale di cose per conto di terzi».

2.0.2

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non

sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

2.0.3

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legislativo 14 marzo 1998, n. 84, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. I fatti da porre a base della cancellazione o sospensione o radiazione dall'albo sono notificati dal Comitato provinciale dell'Albo all'iscritto cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Ogni iscritto ha diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto.

5. I provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione dall'Albo assunti dal comitato provinciale competente sono notificati all'iscritto e comunicati al Comitato centrale dell'Albo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2.0.4

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali almeno ogni due anni sono effettuati i necessari controlli nei confronti delle imprese iscritte, ivi comprese le imprese esentate, ai sensi del presente decreto dal primo accertamento dei requisiti dell'onorabilità, della capacità professionale e di quella finanziaria, al fine di verificare la permanenza in capo alle stesse o ai soggetti cui è affidata la direzione dell'attività di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1"».

2.0.5

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. 1. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte contemporaneamente all'Albo dei gestori di rifiuti ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 per i rifiuti destinati allo smaltimento e del comma 16 dello stesso articolo per i rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all'articolo 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, sono esentate dal versamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1998, relativamente all'iscrizione di cui al sopracitato comma 16, rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto ministeriale n. 406 del 1998.

2. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1995 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1996 per il versamento di diritti di iscrizione all'Albo gestori di rifiuti per il solo anno 1999 è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo che hanno già provveduto al versamento dei diritti annuali senza avvalersi del godimento dell'esenzione di cui al predetto comma 1, potranno recuperare la differenza già versata portandola in detrazione all'atto del pagamento dei diritti dovuti per l'anno 2000 al netto degli interessi e della rivalutazione.

4. Ai fini dell'iscrizione alle categorie e classi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 406 del 1998 il calcolo dei quantitativi annui va computato convenzionalmente su 300 giorni lavorativi"».

2.0.6

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei confronti dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione"».

2.0.7

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il soggetto cui viene rilasciato l'attestato di capacità personale è inserito in un elenco provinciale che unitamente agli altri elenchi provinciali costituisce l'elenco nazionale degli abilitati alla direzione dell'attività di autotrasporto su strada per conti di terzi. Con regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di compilazione e di tenuta degli elenchi".

2.0.8

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti preposti all'attività di trasporto su strada di cose per conto terzi, allorchè gli addetti dell'impresa sottoposti alla loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e ripetute per infrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero per infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974. In tale caso il soggetto viene escluso dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 6, del presente decreto, al quale potrà essere riscritto trascorsi i due anni previsti al comma 3".

2.0.9

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è sostituito dal seguente:

"7. Le imprese autorizzate prima del 1° gennaio 1978 all'esercizio della professione di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo di com-

provare i requisiti previsti dal presente articolo, con l'eccezione del requisito dell'onorabilità che va comunque accertato e di cui va verificato il successivo permanere"».

2.0.10

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personale o misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a due anni;

b) sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle normative che disciplinano le condizioni di retribuzione di lavoro della professione ovvero l'attività di trasporto su strada ed in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, nonché per infrazioni gravi e ripetute all'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298"».

2.0.11

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo il comma *16-bis*, è aggiunto il seguente:

"*16-ter.* Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti che richiedono ed ottengono l'iscrizione all'Albo dei gestori ai sensi del precedente comma 4 con le procedure ordinarie di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto ministeriale n. 406 del 1998, possono ottenere, facendone semplice richiesta alle competenti sezioni regionali dell'Albo e senza ulteriori adempimenti, l'automatica iscrizione anche per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui al

comma 16 del presente articolo rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto ministeriale n. 406 del 1998. In questo caso le suddette imprese sono esentate dall'iscrizione con le procedure semplificate di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale n. 406 del 1998 e la revisione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto ministeriale n. 406 del 1998 è quinquennale"».

2.0.12

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, è sostituita dalla seguente:

"g) l'imposta relativa all'acquisto, alla importazione, alle prestazioni di servizio di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonchè alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di concessioni governative di cui all'articolo 21 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 ottobre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento salvo che per gli autotrasportatori in conto terzi iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali è ammessa la detrazione del 100 per cento».

2.0.13

LAURO, BORNACIN, GERMANÀ

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

325^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il senatore MINARDO rileva che il provvedimento all'esame si inserisce ancora una volta nel variegato sistema normativo delle quote latte, in attesa della necessaria approvazione della riforma organica del settore. Tuttavia in questo «balletto» di decreti-legge e di conversioni in legge, non si intravede ancora una soluzione che segni la fine della paradossale vicenda delle quote latte e dia finalmente serenità e giustizia ai produttori zootecnici. Per fare ciò e soprattutto per restituire giustizia al comparto agricolo, ribadisce l'esigenza di procedere in modo organico ed essenziale alla modifica della legge n. 468 del 1992 e quindi anche alla riforma dell'AIMA. È ingeneroso nei confronti della zootecnica italiana e dell'agricoltura continuare a «tamponare» alcune situazioni, con interventi legislativi di efficacia parziale che alla fine si rivelano preclusivi di ogni programma di tutela e di sviluppo del settore. La provvisorietà che il Governo conferisce ad ogni provvedimento non potrà mai portare a risolvere i problemi del settore lattiero-caseario, salvo allungare i tempi ed aumentare i disagi dei produttori. A fronte dell'esigenza dell'integrazione europea si corre il rischio di far vivere agli operatori agricoli italiani (e a quelli

della Sicilia in particolare), l'ingresso in Europa come un ulteriore sacrificio. In tutto ciò si inserisce un nuovo elemento relativo al pagamento delle multe per le quote latte, cui sono stati sottoposti gli allevatori siciliani in particolare della provincia di Ragusa. La sospensiva decisa dal TAR Lazio lo scorso novembre è indicativa della gestione assolutamente errata da parte del Governo dell'intera vicenda. I produttori siciliani, infatti, sono stati penalizzati dal computo effettuato su scala nazionale, anziché regionale; in questo senso, la regionalizzazione delle quote stabilite oggi dal presente provvedimento solo per il periodo 2000-2001 rappresenta una ammissione da parte del Governo di aver sbagliato negli anni passati. La decisione interlocutoria del TAR è poi una ulteriore conferma dei danni subiti dagli allevatori siciliani che adesso, in vista della udienza definitiva prevista per il 31 maggio prossimo, auspicherebbero da parte del Governo soluzioni alternative e di tutela. Nell'annunciare pertanto proposte emendative, preannuncia sin d'ora che occorrerebbe prevedere un riequilibrio conservativo delle produzioni eccedenti i quantitativi di riferimento individuale da effettuare da parte delle regioni, prima di partecipare alle procedure della compensazione nazionale, il che dovrebbe consentire di affrontare anche i gravi problemi della disoccupazione, nonché quelli attinenti i giovani allevatori.

Il senatore PREDÀ fa preliminarmente osservare che il decreto-legge all'esame della Commissione è un provvedimento che il Governo, nelle more dell'approvazione della riforma in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, doveva necessariamente adottare per governare la fase di transizione ed indirizzare il comparto primario verso una configurazione diversa dall'attuale. Dopo aver ricordato che, a seguito delle decisioni assunte dall'Unione europea in materia di quote latte, si trattava di assicurare le modalità di ripartizione della prima *tranche* di nuove quote (per 384.000 tonnellate a partire dal 1° aprile 2000, mentre l'ulteriore *tranche* di 216.000 tonnellate entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2001), ritiene che il criterio adottato tenga adeguatamente conto sia dell'ammontare di quote allocate che della produzione commercializzata nei periodi '95-'96 e '96-'97 nei rispettivi territori, al fine di essere riassegnata dalle regioni in base a criteri obiettivi e trasparenti di priorità da loro deliberati. Quanto al problema dei giovani, segnala che occorre precisare meglio (eventualmente anche attraverso la presentazione di un ordine del giorno) che si intende fare riferimento anche all'aspetto del loro primo insediamento, secondo una interpretazione che egli stesso ritiene sia la più adeguata.

Il senatore Preda valuta quindi positivamente la valorizzazione del ruolo delle regioni e le varie funzioni che vengono attribuite alle medesime, per esempio in materia di autorizzazione dei trasferimenti di quota (così come prevede il comma 6). Svolge quindi ulteriori considerazioni sugli effetti che si sono determinati nei rapporti fra primo acquirente e produttori, segnalando in particolare che il ricorso a strumenti associativi «fantasma», cui fanno riferimento alcune disposizioni del decreto-legge,

avrà effetti negativi sulla gestione futura del sistema delle quote: a suo avviso, per evitare che si rechino danni all'agricoltura italiana, occorre prevedere il ricorso a strumenti associativi seri, nell'interesse stesso dei produttori.

Il senatore BEDIN, rilevato preliminarmente che il provvedimento in esame riguarda la ripartizione tra le Regioni del quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea, nell'ambito di Agenda 2000, osserva che i criteri di ripartizione previsti dal decreto-legge n. 8 rispondono ad un corretto equilibrio tra le esigenze regionali.

In ogni caso non si può fare a meno di evidenziare come la disponibilità per i produttori sia di questi quantitativi che delle quote resesi disponibili a seguito dell'attività di accertamento avvenga in ritardo ed a campagna iniziata, non contribuendo a favorire l'assunzione delle scelte produttive da parte degli allevatori. Per quanto riguarda i beneficiari delle assegnazioni, l'articolo 1 del decreto-legge si riferisce ai produttori senza ripetere l'ulteriore requisito della titolarità della quota; occorre chiedersi se ciò risponda a qualche criterio oppure sia una semplice omissione. Anche a proposito dei giovani agricoltori (a cui riservare prioritariamente almeno il 20 per cento del quantitativo in questione), la norma non richiede l'iscrizione alla gestione previdenziale come invece previsto dalla legge n. 81 del 1997 con riferimento a fattispecie analoga.

Per quanto riguarda la gestione a regime – prosegue il senatore Bedin – già il titolo del decreto-legge richiama uno stato di provvisorietà, che deve però essere superato, soprattutto in considerazione del chiarimento istituzionale attuato in agricoltura con il completato trasferimento delle funzioni alle regioni e con il riordino sia del Ministero delle politiche agricole e forestali che dell'AGEA.

Un'altra considerazione riguarda il rapporto tra il comma 1, ultimo periodo, ed il comma 6, secondo periodo, che prevede il diritto di stipulare contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, con efficacia in corso di periodo, in linea con la previsione del Regolamento comunitario n. 1256/99 che favorisce le cessioni temporanee dei quantitativi non utilizzati. Particolare attenzione merita la norma di cui al comma 5 che consente, in caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, la riscossione coattiva mediante ruolo anche nei confronti del produttore: la norma risponde alla finalità di contrastare il fenomeno, molto diffuso, della creazione di società cooperative di comodo a cui i produttori, tradizionalmente splafonatori, consegnano latte in eccedenza rispetto alle quote senza che le cooperative trattengano il prelievo supplementare, forzando la previsione del Regolamento CEE n. 3950 del 1992 che obbliga l'acquirente a trattenere il prelievo supplementare ma «in mancanza, di riscuoterlo con ogni mezzo appropriato».

Conclusivamente, nel rilevare che tali società non sembrerebbero essere perseguibili sul piano amministrativo anche se non procedono a riscuotere il prelievo «con ogni mezzo appropriato», ritiene che il Ministero debba fornire una valutazione su questo fenomeno ed offrire chiarimenti

sulla norma ricordata che, ad una prima lettura, sembra modificare il soggetto responsabile del prelievo supplementare.

Ritiene, infine, che possa essere inserita la disposizione del Regolamento CEE n. 1256/99 che, allo scopo di valorizzare la figura del «produttore lattiero attivo», consente di adeguare la quota assegnata alla produzione effettiva dell'azienda a cui si riferisce se la stessa quota non sia stata utilizzata per almeno il 70 per cento, nel corso di un periodo di almeno dodici mesi: in tale modo si completa, a suo avviso, senza compromettere la riforma della normativa da tempo all'attenzione della Camera dei deputati, l'adeguamento della disciplina interna al citato Regolamento n. 1256/96.

Il senatore BUCCI rileva preliminarmente che il provvedimento all'esame interviene in un momento assai grave per l'agricoltura italiana, contrassegnato da una profonda crisi del settore agrumicolo e del settore ortofrutticolo in generale, che ha conosciuto una grave discesa del saldo attivo, mentre va registrata incertezza sugli adempimenti fiscali e contabili (in particolare in materia di regime speciale di detrazione e di adempimenti contabili IVA). Per quel che riguarda il settore delle quote latte, occorre chiedersi come mai non si sia ancora potuta varare la riforma della legge n. 468 del 1992 e, nel fare riferimento alla quota che la tabella prevede sia assegnata alla regione Lombardia, ribadisce che la ripartizione adottata non tiene adeguatamente conto del concetto di regioni vocate alla produzione agricola specifica. Dopo aver altresì richiamato le vicende che hanno riguardato sia la perdita della quota B sia gli stessi titolari della quota A, bloccati nelle loro quote produttive, si sofferma sul problema del 20 per cento da assegnare ai giovani agricoltori con meno di 40 anni, con partita IVA, evidenziando l'esigenza di una migliore definizione di tale categoria.

Passando quindi ad esaminare i problemi posti dal processo di globalizzazione dei mercati, segnala l'esigenza di consentire alle aziende azioni di ristrutturazione per produrre a prezzi più competitivi, ed essere in grado di sostenere la concorrenza sui mercati internazionali: a tale riguardo è sicuramente vincente l'opzione che favorisce alti livelli di sicurezza alimentare. Per quel che riguarda la Lombardia, segnala gli alti *standard* nella selezione genetica, nella modernizzazione delle stalle, nella specializzazione del personale, osservando però che ciò non ha riscontro nella tabella di ripartizione delle quote aggiuntive prevista dal decreto. La situazione dei produttori in generale si aggrava, se si tiene conto dei circa 1.200 miliardi di multe pendenti e della situazione di confusione per quel che riguarda il superprelievo; nonostante la rateizzazione, continuano inoltre i ricorsi alla magistratura amministrativa e, solo alla fine di giugno, quindi a campagna già iniziata, i produttori potranno conoscere i quantitativi loro assegnati.

Nello stigmatizzare il ritardo nella adozione del decreto, sottolinea che non si chiariscono così i dubbi su quale tipo di agricoltura si voglia realizzare e incentivare: se un'agricoltura assistita, incapace di sopravvi-

vere con le sue sole forze, oppure un'agricoltura moderna in grado di competere alla pari e battere la concorrenza sulla qualità e i costi di produzione. Conclusivamente ritiene che, per il comparto del latte in Lombardia, non ci sia altra strada che quella di promuovere un'agricoltura innovativa e competitiva per qualità e costi, al servizio anche di un'industria di altissimo livello.

Il senatore ANTOLINI rileva preliminarmente che, a distanza di quattro anni dall'inizio della legislatura, la Commissione è chiamata ancora una volta a discutere i problemi del settore lattiero-caseario. Al senatore Murineddu, che ha parlato di attenzione verso la qualità, fa rilevare che, se si produce più quantità di latte si ottiene anche un livello qualitativo più elevato, sottolineando altresì che è meglio «mantenere le vacche nella stalle» e non al pascolo, se si vuole adeguare la produzione lattiera ai parametri europei. Nel convenire sulla inclusione nella categoria dei giovani anche dei coadiuvanti, ritiene che tale criterio legato all'età vada comunque integrato e meglio precisato con criteri più sostanziali che tengano conto anche di altri fattori.

Il nuovo criterio di ripartizione si configura comunque assai poco equo, visto che il problema era di utilizzare le quote aggiuntive e ripartirle in funzione dell'esigenza di favorire le aree più specializzate e vocate e anche di tenere conto delle multe. Dissente invece dal criterio adottato, frutto di un'opera di eccessiva mediazione ma che, a suo avviso, presenta elementi di illegalità per quel che riguarda la situazione delle regioni meridionali, tanto più che le nuove assegnazioni previste sono assai penalizzanti per le regioni del Nord: infatti al Sud si ha meno del 12 per cento della produzione, a fronte di un 14 per cento di quote assegnate, con evidenti effetti distorsivi sull'intero settore lattiero-caseario, ponendo il Mezzogiorno al riparo da qualsiasi rischio di multe.

Dopo aver fatto riferimento a quanto previsto dal comma 2 (in materia di trasferimento delle quote di nuova attribuzione), sottolinea come il criterio adottato sia in parte svuotato dalle scelte effettuate dal Governo per procedere alle nuove assegnazioni di quote; nel segnalare, in relazione al comma 3, le funzioni trasferite alle regioni in materia di aggiornamento dei quantitativi individuali, osserva che sicuramente le amministrazioni regionali, specialmente al Sud, andranno incontro a difficoltà operative, e sottolinea che ciò potrà condizionare tutta la gestione del sistema, che non può comunque prescindere dall'archivio generale nazionale ancora gestito dall'AIMA. Si sofferma quindi sul comma 5, osservando che emerge un problema di compatibilità tra il ruolo di primo acquirente e la figura giuridica della cooperativa e ricordando che comunque tali comportamenti potrebbero essere considerati una forma di «legittima difesa» cui gli allevatori forzatamente sono ricorsi, per non soccombere a fronte di una normativa palesemente iniqua (come quella sulle compensazioni prioritarie a favore di determinate categorie di produttori, che ha scaricato il fardello delle multe su soli 15.000 produttori). Dopo aver quindi fatto riferimento alle norme sul trasferimento di quote fra regioni diverse (comma 6), se-

gnala che ulteriori disposizioni inserite ai commi 4, 5 e 7 (in particolare in materia di spostamento di termini) inducono a pensare che, in particolare, il differimento non abbia altra ragione che quella di attendere la probabile cancellazione, da parte del Consiglio di Stato, delle recenti sentenze, favorevoli agli allevatori, emesse dal TAR del Lazio. Conclusivamente ritiene che sia stato effettuato un altro intervento «pasticciato», anche perché non si ha alcuna intenzione di procedere alla riforma della legge n. 468 del 1992.

Il senatore GUBERT svolge alcune considerazioni preliminari sul sistema delle quote latte, riepilogando il meccanismo che ha portato all'incremento delle quote e le finalità cui dovrebbero essere dirette le attribuzioni di tali quote aggiuntive. Ritiene quindi di esprimere un punto di vista diverso da quello corrente, in quanto è un dato di fatto che nelle zone di pianura, per i produttori, ci sono maggiori alternative che non nelle zone di montagna, ove, di fatto, non sussiste per gli allevatori altro modo di utilizzare i pascoli, per attuare una politica agricola favorevole e compatibile con la tutela dell'ambiente. Di tale impostazione non vi è però alcuna traccia nel decreto-legge in esame, il che induce a chiedere un adeguato criterio correttivo.

Il senatore Gubert si sofferma quindi sulla disposizione di cui al comma 2 che prevede che le regioni possano vietare la cessione, sotto qualsiasi forma, delle quote comunque possedute dagli assegnatari delle quote di cui al comma 1 del decreto in esame e di quelle di cui al comma 21 della legge n. 118 del 1999, salvi casi di forza maggiore: a tale riguardo, nel rilevare che si fa così riferimento al meccanismo della domanda e dell'offerta, ritiene che sarebbe più equo «congelare» le quote in uscita e non consentire un'ulteriore riduzione delle medesime. Quanto poi al comma 6 relativo alle autorizzazioni dei trasferimenti di quota anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, ritiene che vada mantenuta una disposizione di vincolo. Fa infine notare che il latte andrebbe prodotto secondo metodologie normali e nel pieno rispetto dei processi naturali.

Il presidente CORTIANA, dichiarata chiusa la discussione generale, invita il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere le repliche.

Il relatore PIATTI, ringraziati tutti i senatori intervenuti, osserva preliminarmente che il decreto all'esame, volto solo alla finalità di ripartire la prima *tranche* delle quote latte aggiuntive concesse dall'Unione europea, non può essere caricato di ulteriori contenuti, e rileva che si è dovuto in questi ultimi anni intervenire in una situazione in cui per tredici anni non si è rispettato il sistema delle quote, con la conseguenza che lo Stato ha pagato multe per oltre 3.600 miliardi. Nell'osservare che l'opera di progressivo riordino del sistema delle quote latte non è stata sicuramente facile, ritiene che vadano valutati i positivi risultati raggiunti sia con la favorevole conclusione della trattativa in sede di Unione europea per le

quote aggiuntive, sia con l'avvio della riforma della legge n. 468 del 1992 già approvata dalla omologa Commissione della Camera dei deputati e il cui *iter* è sicuramente da completare. Il decreto in esame costituisce quindi solo un tassello di un quadro più complesso, nel quale comunque il criterio di riparto adottato ed evidenziato nella tabella allegata al decreto rappresenta un equo contemperamento fra le varie esigenze, tanto che la stessa Conferenza Stato-regioni ha formulato un parere unitario positivo. Certo, il Parlamento è libero di fare le proprie scelte, ma la posizione della Conferenza Stato-regioni costituisce un indubbio punto di riferimento nel valutare il testo del decreto, al quale, d'altronde, anche gli stessi comitati spontanei dei produttori non sono stati contrari, rivendicando anzi i benefici. Nel rilevare che da parte del senatore Antolini è stato individuato un approccio serio sul problema delle competenze regionali, osserva che sicuramente il processo di decentramento potrà scontare eventuali inefficienze, ma si tratta di una opzione rispetto alla quale non si può tornare indietro. Nel ribadire quindi che i problemi di riforma della legge n. 468 vanno affrontati nell'ambito del relativo provvedimento di riordino, richiama le questioni poste dalla liberalizzazione e dalla fase finale di transizione che sta attraversando il settore, segnalando che occorrerà attrezzare le imprese al momento in cui verrà meno il meccanismo delle quote, e al tempo stesso mettendo in guardia dai pericoli del dirigismo. Nell'auspicare un *iter* celere del provvedimento, ricorda che comunque eventuali correttivi potranno essere introdotti all'atto della ripartizione della seconda *tranche* delle quote aggiuntive.

Il sottosegretario BORRONI rileva che la complessità del dibattito sul meccanismo delle quote latte è evidenziata dagli stessi interventi dei senatori di opposizione, se si considera che il senatore Cusimano ha fatto riferimento alla insoddisfazione delle regioni meridionali, il senatore Bettamio ha rivendicato maggiori quote per i produttori che hanno splafonato e il senatore Gubert ha richiamato l'attenzione sul problema dei produttori delle zone di montagna. Ritiene peraltro che sia interesse di tutto il Parlamento e anche delle forze di opposizione risolvere i problemi delle quote latte nella legislatura in corso e, ove ci fosse accordo di tutti i Gruppi parlamentari, le soluzioni normative potrebbero essere trovate in sede deliberante. Quanto al decreto in esame, ritiene che le misure recate siano improntate a grande equilibrio, come il criterio cui si è fatto ricorso per ripartire le quote, tenendo conto delle esigenze delle regioni del Nord e di quelle del Centro-Sud. Ritiene poi che, tenuto conto anche degli andamenti produttivi, l'ammontare di quote aggiuntive ottenuto dall'Unione europea, pari a 600.000 tonnellate, cui vanno sommate le 128.000 tonnellate attualmente in distribuzione e le 200.000 tonnellate potenziali che le regioni potranno distribuire eventualmente, dovrebbero poter consentire di assorbire i problemi posti da un esubero produttivo che si cifra intorno alle 630.000 tonnellate. Nel ritenere pertanto che ci siano tutte le condizioni per risolvere i problemi sul tappeto e che siano state date garanzie adeguate anche alle zone più deboli, rappresentate dalla montagna e dalle re-

gioni centromeridionali, invita infine ad uno sforzo ulteriore per mettere a regime il sistema.

Il presidente CORTIANA propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di mercoledì 23 febbraio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 78-*bis* del Regolamento e degli impegni della Commissione per la prossima settimana.

Si svolge al riguardo un breve dibattito, cui prendono parte il senatore BUCCI (che esprime aperto dissenso rispetto alla data proposta dal Presidente, invitando la Commissione a prevedere un termine assai più ampio) e il relatore PIATTI (il quale, pur non essendo pregiudizialmente contrario alla esigenza segnalata dal senatore Bucci, osserva che occorre tenere conto dei termini regolamentari e concorda quindi sulla proposta di fissare il termine per mercoledì prossimo).

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori BUCCI, RECCIA e ROBOL e del relatore PIATTI, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 24 febbraio.

Il PRESIDENTE informa quindi la Commissione che da parte di alcuni organismi associativi del settore lattiero-caseario sono pervenute segnalazioni relative a eventuali proposte di modifica del decreto in esame, e che tale documentazione è a disposizione dei commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (n. 142)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SARACCO illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, professor Francesco Adornato, alla carica di Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria, dando conto dei titoli e delle ragioni che fanno ritenere tale candidatura pienamente adeguata allo svolgimento dell'incarico proposto dal Governo. Nel ritenere quindi pienamente accoglibile la nomina proposta dal Governo, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Si svolge quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori cui partecipano il senatore ANTOLINI, il senatore BETTAMIO, il presidente CORTIANA, il senatore PIATTI e la senatrice THALER AUSSERHOFER.

Il senatore ANTOLINI, intervenendo per dichiarazione di voto, svolge ampie e documentate considerazioni sulle ragioni che lo inducono

a formulare un voto nettamente contrario sulla candidatura proposta dal Governo, richiamando le vicende connesse alla gestione, anche passata, dell'INEA e interrogandosi sui motivi che hanno indotto il Governo a procedere ad una sostituzione al vertice dell'Istituto. Nel ribadire che sarebbe stato necessario acquisire ulteriori informazioni in merito, preannuncia un voto contrario.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato le disposizioni regolamentari e le statuizioni della Giunta per il Regolamento, che disciplinano le modalità di redazione del resoconto concernente l'esame delle proposte di nomina, e dopo aver accertato la presenza del numero legale per deliberare, prescritta ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che si passerà alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata con undici voti favorevoli, una astensione e due voti contrari.

Prendono parte alla votazione i senatori Antolini, Barrile, Bedin, Bettamio, Bucci, Thaler Ausserhofer (in sostituzione del senatore Caruso Luigi), Cortiana, Lauria Baldassare, Murineddu, Piatti, Preda, Reccia, Robol e Saracco.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4478

Il presidente CORTIANA avverte che è stato presentato ed è in corso di stampa e di assegnazione l'A.S. 4478, di cui è primo firmatario il senatore Bucci, in materia di istituzione dell'Agenzia Forestale, che potrà essere iscritto all'ordine del giorno della prossima settimana, per essere congiunto al seguito dell'esame degli altri provvedimenti, già all'ordine del giorno della Commissione, in materia di Corpo forestale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

425^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14,40.**SUL PROCESSO VERBALE*

Il PRESIDENTE fa presente che nel resoconto sommario della seduta di ieri, per un disguido, il voto di astensione espresso dal senatore Manzi sullo schema di regolamento n. 619, in materia di trattamento di integrazione salariale, è stato erroneamente riportato come voto contrario. La corretta indicazione come voto di astensione sarà inserita nell'edizione definitiva del resoconto della seduta stessa.

IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva di lavoratori sordomuti* (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 106 e 1859, congiunzione con i disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, congiunzione con i disegni di legge nn. 106 e 1859 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 106 e 1859.

Il PRESIDENTE ricorda di aver proposto, nel corso della seduta di ieri, di unificare l'esame dei disegni di legge nn. 106 e 1859 con quello

dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, anch'essi pendenti davanti alla Commissione e riguardanti materie connesse, e di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1859, d'iniziativa del senatore Greco e di altri senatori. In tale prospettiva potrebbe poi essere conferito ai senatori Zanoletti e Piloni – relatori, rispettivamente, per i disegni di legge nn. 106 e 1859 e per i disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293 – l'incarico di verificare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di due senatori indicati di comune accordo fra tutti i Gruppi, quali parti dell'articolato possano formare oggetto di esame in via prioritaria, in ragione delle più concrete prospettive di approvazione in tempi rapidi.

Il senatore ZANOLETTI, relatore, si dichiara favorevole, sulla base di contatti intercorsi con i proponenti, alle proposte formulate dal Presidente nella seduta di ieri circa l'ulteriore corso dell'esame. Concorda con tali proposte anche la senatrice PILONI, relatrice per i disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293.

La Commissione conviene quindi con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: esame dello schema di documento conclusivo

(Seguito dell'indagine e rinvio)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE illustra uno schema di documento conclusivo, segnalando preliminarmente come sia stata sua cura, alla luce delle risultanze dell'indagine, evidenziare quali delle indicazioni formulate nel documento adottato a conclusione della precedente indagine abbiano trovato positivo riscontro, e su quali siano invece emersi elementi di criticità.

Nello schema di lui predisposto viene, inoltre, effettuato un raffronto, sulla scorta delle informazioni acquisite in occasione della missione effettuata in Finlandia, Svezia e Danimarca, fra la situazione esistente sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro in tali Paesi e quella italiana. A tale riguardo, nel richiamarsi a quanto da lui più diffusamente riferito, in esito alla missione, nella seduta antimeridiana del 25 novembre 1999, ricorda come siano emersi, quali fattori decisivi per determinare i più favorevoli indici infortunistici che si re-

gistrano nei Paesi nordici, il forte radicamento della cultura della legalità e la convinta adesione tradizionalmente assicurata dalle parti sociali alla filosofia partecipativa.

Sul versante dell'igiene del lavoro, un dato sul quale occorrerà certamente riflettere è rappresentato dal forte divario fra il numero delle cosiddette malattie da lavoro denunciate e il numero di quelle riconosciute dall'INAIL. Si tratta di verificare se tale divario sia da ascrivere ad una tendenza dei lavoratori a prospettare con troppa facilità l'esistenza di un nesso causale fra l'attività lavorativa e determinate affezioni patologiche, o non sia invece da attribuire ad una resistenza dell'Istituto a confrontarsi con le problematiche delle «nuove malattie».

L'INAIL è, come è noto, interessato da un ampio intervento di riforma, avviato con le norme di delegazione contenute nella legge n. 144 del 1999 (cosiddetto «collegato ordinamentale») e proseguito in sede di decretazione delegata. La Commissione non può, in proposito, che rilevare con soddisfazione come siano state recepite numerose indicazioni da essa formulate in ordine alla necessità di affiancare agli strumenti sanzionatori e all'istituto della cosiddetta prescrizione appropriati meccanismi premiali capaci di incentivare le aziende, specie se di piccole e medie dimensioni, a mettersi in regola con le normative in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

Si deve, peraltro, constatare che l'impatto delle pur positive innovazioni che sono state negli ultimi tempi avviate resta al momento modesto. Ciò non va ascritto solo al fatto che si tratta di misure troppo recenti per dispiegare pienamente i propri effetti.

In realtà, come già emerso a conclusione della precedente indagine, nel luglio del 1997, un abbattimento dei tassi infortunistici può essere conseguito solo attraverso l'operare convergente di un ampio spettro di interventi, specialmente sul versante della prevenzione.

In tale prospettiva assumeranno un rilievo cruciale le iniziative di informazione e formazione, volte a far affermare a tutti i livelli la consapevolezza dell'importanza della prevenzione per ridurre le proporzioni del fenomeno infortunistico, che rimangono attestata a livelli intollerabilmente alti.

Anche per tali finalità, appare opportuno adoperarsi perché il documento conclusivo che sarà adottato dalla Commissione possa avere la più ampia diffusione.

Ritiene con ciò di aver illustrato lo schema di documento conclusivo da lui predisposto, in vista della discussione che sarà avviata la prossima settimana (il testo di tale schema è riportato in calce al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4413) LAURO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore PELELLA, il quale osserva preliminarmente che l'impostazione del disegno di legge n. 4413 denuncia un opinabile punto di vista dei proponenti, in base al quale, evidentemente, la liberalizzazione dei mercati, ivi compreso quello del lavoro, dovrebbe avvenire al di fuori di ogni regola e di ogni misura intesa ad assicurare parità di condizioni agli operatori economici pubblici o privati. Con il decreto legislativo n. 469 del 1997 e con altri interventi normativi, anche in accoglimento di uno specifico orientamento assunto dall'Unione europea, è stato affrontato il delicato problema del passaggio da un regime di monopolio pubblico ad un'apertura ai soggetti privati nell'ambito del collocamento, in precedenza di esclusiva pertinenza dello Stato, dettando regole volte ad assicurare effettiva parità tra pubblico e privato e certezze agli utenti sulla qualità professionale e sulla correttezza dei nuovi servizi privati per l'impiego.

Se si esamina dettagliatamente il contenuto del disegno di legge in titolo si può verificare come in esso sia predominante una visione del tutto diversa della liberalizzazione, concepita come soppressione di qualsiasi regola, a partire proprio dalla proposta di abrogazione del comma 3 dell'articolo 10, in forza del quale i soggetti che intendono svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro debbono avere quest'ultima quale oggetto sociale esclusivo. Ci si chiede quali sono le altre attività che, nell'intenzione dei proponenti, dovrebbero essere svolte dai predetti soggetti; così come occorre interrogarsi sulle conseguenze di un'eventuale riformulazione del comma 7 dello stesso articolo 10, qualora venissero accolte le proposte abrogative contenute alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo unico che compone il disegno di legge all'esame. La soppressione di qualsiasi riferimento a requisiti di professionalità, di correttezza ed anche logistici per lo svolgimento di attività di collocamento da parte di privati finirebbe inevitabilmente con il conferire un titolo di legittimazione ai fenomeni di faccendierato riconducibili alla pratica del «caporalato».

La proposta di abrogare il comma 10 dell'articolo 10, relativo all'obbligo di esercitare la mediazione privata tra domanda e offerta di lavoro a titolo gratuito nei confronti dei prestatori d'opera – e la connessa eliminazione, al comma 12 dello stesso articolo 10, della sanzione costituita dalla revoca dell'autorizzazione per la violazione di detto obbligo – determinerebbe poi un'inaccettabile disparità di condizioni tra pubblico e privato.

La logica del disegno di legge all'esame è quindi contraria a qualsiasi forma di regolazione dei pur necessari processi di liberalizzazione e modernizzazione dei mercati, e tende a creare una ingiustificata posizione di vantaggio per gli operatori privati. Per tali motivi, il senatore Pelella esprime, in conclusione, un avviso nettamente contrario al disegno di legge n. 4413 e ne auspica la reiezione da parte dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che l'interrogazione n. 3-03024 all'ordine del giorno, da lui presentata insieme ad altri senatori, concernente la situazione occupazionale esistente presso lo stabilimento già Schlumberger di Trezzano sul Naviglio, non ha potuto trovare svolgimento in quanto da parte del Ministero dell'industria non sono stati ancora acquisiti gli elementi informativi necessari per la risposta.

La seduta termina alle ore 15,20.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati

Schema di documento conclusivo

1. Nel settembre 1999, la Commissione lavoro del Senato, a fronte dei gravi e ripetuti dati diffusi sulla stampa relativamente agli infortuni sul lavoro e soprattutto a quelli mortali, decise di svolgere un'indagine conoscitiva, di «monitoraggio» rispetto alle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza svolta congiuntamente con la Commissione lavoro della Camera dei deputati nel 1997 e conclusa con un documento approvato il 22 luglio 1997. In sostanza, si era valutata, da parte di tutti i componenti della Commissione, l'opportunità di verificare quali e quante delle indicazioni conclusive contenute nel citato documento fossero state recepite ed avessero ricevuto attuazione ed a quali cause si dovesse il perdurare di un fenomeno così socialmente e umanamente grave, a livelli sostanzialmente immutati, almeno per ciò che attiene ai grandi numeri. La Commissione decideva inoltre di completare l'indagine con una missione in tre Paesi del nord Europa (Finlandia, Svezia, Danimarca) che secondo le più diffuse statistiche sono tra quelli a più basso indice di infortuni, rispetto al resto dell'Europa.

Avviata l'indagine, sulla base della prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Senato, venivano effettuate parecchie audizioni (Ministro del lavoro e Ministro della Sanità, coordinamento delle Regioni, confederazioni dei sindacati dei lavoratori, organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e imprenditoriali dei settori più esposti a rischio). Una delegazione della Commissione, composta dai Senatori Pelella, Manzi, Novi, Mulas, Zanoletti e dal Presidente Smuraglia, si recava quindi ad Helsinki, Stoccolma e Copenaghen, dove partecipava a numerosi incontri con organismi parlamentari e Ministeriali dei vari Paesi, Istituti di studio e di ricerca, organi di vigilanza, parti sociali, con esito assai proficuo e con l'acquisizione di materiali e di conoscenze estremamente utili per il lavoro della Commissione. Sui risultati del sopralluogo all'estero, riferiva il Presidente all'intera Commissione nella seduta del 25 novembre 1999, mentre una relazione più complessiva sull'intera indagine veniva svolta nella seduta del 15 dicembre 1999 e su di essa veniva poi aperta la discussione.

2. Va sottolineato, preliminarmente, che la Commissione lavoro non ha mai accettato l'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di una sorta di archiviazione tacita dell'indagine svolta nel 1997 e delle sue conclusioni. Anzi,

ben conoscendo quale sorte fosse occorsa ad altre inchieste parlamentari, al termine dell'indagine la Commissione si impegnò a continuare il lavoro sul tema della sicurezza ed a svolgere ripetuti monitoraggi sulla situazione. In effetti, a tale proposito si dette corso con diverse iniziative, fra le quali vanno ricordate l'audizione dei Ministri del lavoro e della Sanità e quella del coordinamento delle regioni, effettuate circa un anno dopo la presentazione della relazione, la raccolta e la pubblicazione di tutti gli atti di quella indagine in tre volumi, cui poi fu data notevole diffusione. La presentazione di tutto il lavoro svolto e delle relative pubblicazioni fu compiuta solennemente in Senato alla presenza dei Presidenti della Camera e del Senato, di diversi Ministri, delle parti sociali e di organizzazioni specializzate nel settore della sicurezza e igiene del lavoro.

Nel primo quadrimestre del 1999, la Commissione ha svolto un'altra indagine sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei medici competenti, ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, concludendola con l'approvazione di un documento in data 22 aprile 1999.

L'indagine che si conclude con il presente documento non è dunque che il momento finale (allo stato) di un'attività costante e assidua che la Commissione ha svolto e certamente continuerà a svolgere in futuro, nell'intento di contribuire efficacemente alla soluzione di un drammatico problema sociale ed umano.

3. Bisogna dire, prima di ogni altra cosa, che l'indagine ha confermato quello che appariva, sulla base dei dati ancora sommari, l'elemento più significativo, e precisamente la sostanziale immutabilità del quadro degli infortuni e delle malattie professionali. (Del resto, sul punto concordano le due ricerche più recenti sulla situazione in Italia, rispettivamente del CENSIS, nel 33° rapporto, per il 1999, e dell'EURISPES, nella scheda 14 «La (in)sicurezza del lavoro», in Italia 2000).

Invero, se si confrontano i più recenti dati forniti dall'INAIL con quelli contenuti nel documento conclusivo del luglio 1997, e addirittura per alcuni aspetti con quelli contenuti nel documento «Lama» al termine dell'inchiesta parlamentare conclusa nel 1989, si ha l'impressione che le variazioni delle cifre complessive siano in realtà poco rilevanti, a fronte della persistente gravità del fenomeno, che non consente ottimismo, anche se non è opportuno neppure indulgere ad allarmismi inutili.

Le ultime tabelle fornite dall'INAIL per il settore industria, commercio e terziario presentano un totale di infortuni denunciati nel 1999 pari a 872.092 (contro gli 886.052 del 1998, gli 884.963 del 1997, gli 873.022 del 1996). Con poche variazioni restiamo sempre al di sopra degli 850.000 infortuni denunciati all'anno; ai quali devono aggiungersi quelli del settore agricoltura (87.815 nel 1999 contro 96.904 nel 1998, 103.034 nel 1997 e 113.403 nel 1996): dunque, con un certo calo, non tale peraltro da mutare sensibilmente l'entità del fenomeno. Insomma, complessivamente si continua a sfiorare il milione di infortuni l'anno; e certamente il dato sarebbe di non poco superiore se si tenesse conto dei

settori (ad esempio il settore pubblico) non afferenti all'INAIL e di tutto il sommerso, certamente non irrilevante.

Occorre poi considerare che i dati relativi al 1999 sono da considerare, per indicazione dello stesso INAIL, provvisori, essendo destinati a consolidarsi entro i primi due mesi del nuovo anno.

Ma il dato più grave resta pur sempre quello relativo agli infortuni mortali: 1201 nel 1999, contro 1436 nel 1998, 1404 nel 1997, 1331 nel 1996 (dati complessivi per tutti i settori assicurati con l'INAIL). Attendendo il consolidamento del dato relativo al 1999 ed anche ammettendo che esso resti immutato, con una lieve flessione rispetto agli anni precedenti, resta pur fermo il costante superamento del limite dei mille infortuni mortali all'anno, confermandosi dunque il dato ampiamente pubblicizzato dei tre infortuni mortali al giorno; che è dato di estrema gravità e tale da non consentire nessuna tregua o disimpegno nella lotta contro un simile fenomeno. Anche perché, se per quanto attiene agli infortuni siamo – tutto sommato – all'interno della media europea, la quantità di casi mortali ci colloca tra le posizioni peggiori, con una distanza abissale rispetto ai Paesi come quelli visitati dalla Commissione, in cui il dato è infinitamente più basso rispetto al nostro (naturalmente considerando non il numero totale, ma l'indice di frequenza, cioè il rapporto col numero dei lavoratori occupati e con le ore lavorate).

Quanto alle malattie professionali e da lavoro, si tratta di dati meno noti e spesso non approfonditi e che, tuttavia, hanno un loro rilievo dato che – se qui appare una diminuzione in qualche modo più sensibile – il complesso rimane rilevante, anche perché con il mutare dei processi tecnologici, con l'avanzare dell'innovazione e con l'impiego di sostanze e prodotti meno noti, è destinato ad aumentare il numero delle malattie definite dagli studiosi come «perdute» e di quelle definite come «patologie del futuro», che in realtà si rivelano attuali e presenti nella realtà di oggi e con maggiore gravità proprio per la loro insidiosità, per i tipi di latenza e spesso per la estrema gravità delle conseguenze. In effetti, se accade che alcuni tipi di malattie tendono a diminuire drasticamente anche perché sono stati vietati i prodotti e le sostanze che le cagionavano, ad esse si sostituiscono altre malattie meno note, il cui numero e la cui entità spesso appare, almeno ai dati disponibili, piuttosto rilevante; altrettanto spesso, esse si distinguono per gravità, come accade per i casi in cui patologie tumorali insorgono dopo molti anni dall'esposizione al rischio. Ad ogni modo, secondo le tabelle INAIL, nel 1999 le malattie denunciate sono state 24.073 contro 25.406 del 1998, 26.885 del 1997, 29.248 del 1996. C'è un dato che colpisce e precisamente quello relativo alle malattie non tabellate, ma ricollegabili con nesso di causalità alla prestazione di lavoro e che devono essere prese in considerazione, se provate, a seguito di una nota sentenza della Corte Costituzionale. Risulta, infatti, piuttosto elevato il numero delle malattie da lavoro denunciate e non riconosciute. Bisognerà approfondire in futuro anche questo aspetto, per capire quali siano le ragioni del fenomeno e come esso debba essere considerato.

4. Nel capitolo conclusivo del documento approvato nel luglio 1997, si elencavano una serie di priorità sul piano puramente operativo, mentre si fornivano precise indicazioni per diversi tipi di interventi e attività ritenuti necessari per compiere l'auspicato salto di qualità nell'opera di prevenzione.

Queste indicazioni, riprodotte per comodità nell'allegato....., hanno costituito la base delle audizioni e dell'intera indagine, essendo stati posti, ai singoli soggetti o organismi auditi, precisi quesiti relativi all'attuazione, nell'ambito delle rispettive competenze, delle misure indicate. Ora, bisogna riconoscere che dal 1997 in poi ci sono state novità, anche salienti sul piano dell'attività normativa e degli stessi comportamenti dei soggetti pubblici e privati, accanto ad inadeguatezze e inerzie che hanno parimenti inciso, queste ultime in senso negativo, sui risultati complessivi.

Gli effetti complessivi delle stesse «novità» non sono stati rilevanti in termini positivi, da un lato perché restano ancora troppi difetti nell'attività di prevenzione e permane troppo basso il livello complessivo della cultura della prevenzione, dall'altro perché alcune iniziative sono state assunte troppo di recente perché se ne possano raccogliere i frutti, dall'altro ancora perché ciò che sembra ancora mancare è quella strategia complessiva, quell'impegno generale e diffuso che era stato posto alla base delle conclusioni dell'indagine del 1997 come necessità assoluta ed imprescindibile per ottenere davvero dei risultati salienti e sensibili.

Resta fermo e consolidato infatti il convincimento che misure isolate, anche se positive, non sono sufficienti a combattere un fenomeno così serio, così come non sono tollerabili contraddittorietà, inerzia e lacune; si tratta di mettere in campo tutti gli strumenti, le azioni e le iniziative possibili, con un impegno comune che non lasci spazio ai pericoli di ogni attività lavorativa ed abbia connotati di attività globale, a tutto campo, ispirata ad un disegno strategico e contrassegnata da una forte e convinta cultura della prevenzione.

Ma per rendersi conto tangibilmente della situazione e del quadro complessivo e specifico delle risposte ottenute dalla Commissione nel corso dell'indagine, sarà utile approfondire i singoli aspetti dei quesiti formulati, in rapporto alle indicazioni conclusive della relazione del 1997.

Vale la pena di iniziare dai dati positivi, cioè di quanto di nuovo è stato fatto dopo il luglio 1997.

4.1. Anzitutto *sotto il profilo normativo*.

Ci sono stati diversi interventi normativi da parte del Ministro del lavoro e del Ministro della Sanità, a completamento del sistema previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e del decreto legislativo n. 494 del 1996, nonché in attuazione di diverse direttive comunitarie.

Rinviano all'allegato..... per un quadro complessivo ed analitico dei provvedimenti adottati in questo periodo, si segnalano qui i più salienti e particolarmente la definizione delle modalità di attuazione del decreto

626/94 secondo le peculiari esigenze delle strutture penitenziarie, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, delle Università, delle strutture scolastiche, del corpo della Guardia di Finanza. Assai rilevante è l'attuazione di altrettante direttive comunitarie per la sicurezza del lavoro marittimo e del lavoro portuale, del lavoro a bordo delle navi da pesca, per la protezione dei giovani, per l'uso di attrezzature di lavoro.

Degni di menzione anche alcuni provvedimenti solo apparentemente più specifici, quali il regolamento per la individuazione delle attività lavorative per le quali la vigilanza può essere esercitata anche dagli Ispettori del lavoro e il DPCM 5 dicembre 1997 per il coordinamento, a livello regionale, degli organismi operanti nella prevenzione e nella vigilanza. Fondamentale anche il decreto legislativo 19.11.1999, n. 528, con integrazioni e modifiche al decreto 494/96 per i cantieri temporanei e mobili. Vanno poi sottolineate con particolare rilievo alcune misure adottate in campo sanitario, con forte rilievo alla prevenzione, sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, dal piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (DPR 23.7.1998 n. 201) al riordino della disciplina in materia sanitaria (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), alle «norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale (decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229). Tutti provvedimenti in cui l'accento è posto con molta forza e reale spirito innovativo sulla prevenzione, sulla struttura dei dipartimenti di prevenzione, su un più corretto impiego del personale occupato nelle aziende sanitarie, per un'effettiva destinazione alla prevenzione di una quota del fondo sanitario nazionale, non inferiore al 5 per cento. Da segnalare, in modo particolare, l'articolo 7-*octies* introdotto col d.lgs 229 del 1999 ad integrazione del decreto 502 del 1992, per assicurare il coordinamento dell'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Degni di menzione anche i provvedimenti in materia di lavori pubblici e in particolare la legge 18 novembre 1998, n. 415 (cosiddetta «Merloni-*ter*»), che contiene importanti indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza, ovviamente da porre in collegamento col decreto 494/96 e con le recenti integrazioni e modifiche.

Significativo, su un piano più generale e anche se destinato ad operare dalla prossima legislatura, il decreto legislativo 30.7.1999 n. 300 (riforma dell'organizzazione del Governo) che si segnala per l'unificazione delle attività di prevenzione e sicurezza nell'ambito del futuro Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (tanto più rilevante in quanto il primo schema sottoposto al Parlamento era fondato su una pericolosa frantumazione di competenze, fortunatamente corretto in senso positivo nella stesura finale).

Non possono essere passate sotto silenzio, poi, le misure contenute nella materia di cui ci occupiamo nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, da quella del 1998 (legge 23 dicembre 1998, n. 448) che all'articolo 3 subordina la concessione di incentivi alle imprese, fra l'altro, alla condizione che siano rispettate le prescrizioni di sicurezza; al «collegato ordinamentale» del 1999 (legge 17 maggio 1999 n. 144), che ribadisce, in sede di riordino degli incentivi, la necessità di non concederli a pioggia

ma di subordinarli al rispetto delle prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori, e prevede – inoltre – un sistema di norme a sostegno delle piccole e medie imprese che intendono impegnarsi in programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza ed infine alla stessa finanziaria 2000, approvata con legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Da rimarcare con viva soddisfazione il fatto che con la legge 144/99 sia stato finalmente accolto il suggerimento, ripetutamente formulato da questa Commissione, di accompagnare le previsioni sanzionatorie con le cosiddette «sanzioni positive», vale a dire con *misure premiali e di sostegno* in favore delle imprese (soprattutto quelle di modeste dimensioni e gli artigiani).

Del resto, sotto questo profilo si era pronunciato in termini molto netti e puntuali lo stesso Senato, approvando all'unanimità, in data 9 febbraio 1999, un ordine del giorno sottoscritto da diversi componenti della Commissione Lavoro a partire dal Presidente, che impegnava il Governo ad andare ancora oltre il sistema delineato nel collegato ordinamentale (L. 144/99), predisponendo un vero e proprio sistema premiale e di sostegno mediante finanziamento di programmi di adeguamento alle norme di sicurezza e igiene; concessione di IVA agevolata per le imprese che applichino normative di sicurezza; incentivazioni, con crediti agevolati, detrazioni fiscali ed altre misure di sostegno, alla sostituzione di materiali e macchinari obsoleti con apparecchi in regola con le norme di prevenzione (allegato ...).

In conclusione, può rilevarsi che c'è stato uno sforzo per completare ed estendere il quadro normativo, soprattutto a seguito di precisi interventi da parte del Ministro del lavoro e del Ministro della sanità, anche se come vedremo, non è poca né breve la strada che resta ancora da percorrere sul piano normativo.

4.2. Un altro lato positivo, che è doveroso rilevare, è quello relativo a un rinnovato *attivismo da parte dell'INAIL*, volto a potenziare soprattutto la vocazione prevenzionale dell'istituto, che lo distingue sempre più nettamente rispetto a istituti, anche di altri paesi, caratterizzati esclusivamente dal sistema assicurativo e dunque di riparazione del danno. A prescindere dalla citata norma della legge 144/99, destinata a trovare attuazione specifica nel decreto legislativo di imminente emanazione, con la quale si destina una parte non irrilevante dei fondi dell'Istituto al sostegno delle piccole imprese che si adeguano alle norme di sicurezza, ciò che caratterizza questa fase nuova della vita dell'Istituto è la creazione di una rete di rapporti molto stretti col Ministro del lavoro, col Ministro della sanità e con l'organismo bilaterale nazionale CGIL, CISL e UIL e Confindustria. Esempi significativi si possono cogliere nei due più significativi protocolli stipulati dall'INAIL rispettivamente l'11 novembre 1999 col Ministro della sanità e il 13 luglio 1999 col l'O.B.N. Nel primo, l'impegno è a svolgere sinergicamente un'attività di prevenzione, cura e riabilitazione; nel secondo, a predisporre programmi comuni di prevenzione, costituendo un centro operativo nazionale e centri operativi periferici, per incremen-

tare studi e ricerche, svolgere campagne informative e progettare azioni comuni in materia formativa (allegato...). Si tratta, come ognuno vede con facilità, di iniziative di grande importanza e sicuramente dotate di una forte carica innovativa rispetto al passato. Certamente, bisognerà attendere qualche tempo per coglierne i frutti e verificarne l'effettiva attuazione.

4.3. Un maggiore impegno si registra, soprattutto in epoca più recente, da parte del Ministro del lavoro nella lotta contro il *lavoro nero*, fenomeno grave di per sé ma certamente assai rilevante anche sotto il profilo della sicurezza del lavoro. Da un lato, si è cercato di migliorare ed estendere i sistemi destinati a favorire l'emersione del sommerso, con diversi interventi normativi; dall'altro, si è cercato di irrobustire l'attività di vigilanza, predisponendo a tale scopo anche strumenti d'intervento e d'iniziativa più coordinati ed efficaci (ad esempio la Task Force messa in campo dal Ministero del lavoro, che ha operato in alcune zone del paese, ottenendo risultati significativi, anche se lo strumento deve restare di carattere eccezionale ed anche se qualche volta il coordinamento con altri organismi della prevenzione e della vigilanza non è stato agevole). Comunque, le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro nel corso dell'audizione e il forte impegno da lui assunto in questo campo delicatissimo costituiscono certamente una delle novità più significative di questo periodo, anch'essa, sperabilmente, destinata a fornire frutti positivi nel tempo, soprattutto se si riuscirà a realizzare una strategia che accompagni misure di emersione ad un migliore assetto del sistema repressivo.

4.4. Importante la decisione del Coordinamento delle Regioni di procedere a un *monitoraggio* approfondito dello stato di attuazione del decreto legislativo 626/94 e successive normative di sicurezza. Si tratta di un'iniziativa importante, non solo perché rivelatrice di un atteggiamento complessivo delle regioni più coerente e impegnato rispetto al passato, ma anche perché il monitoraggio potrà fornire indicazioni precise circa le iniziative e i comportamenti a livello delle singole regioni, essendo già note le notevoli disparità esistenti nel campo di cui ci occupiamo tra regioni che hanno cercato di svolgere un'azione decisa e regioni che si sono contraddistinte per atteggiamenti di ossequio meramente formale della disciplina normativa, se non in alcuni casi addirittura di inerzia.

4.5. Sul fronte delle *parti sociali*, si riscontrano luci ed ombre. Molte sono state le iniziative formative e informative assunte sia dalle organizzazioni imprenditoriali che dalle Confederazioni dei lavoratori; il reticolo dei RLS si è un po' esteso e così anche quello degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 626 del 1994; ma sull'adeguatezza e sulla funzionalità del sistema partecipativo c'è ancora molto da rilevare, e lo si vedrà più oltre quando si dedicherà specifica attenzione alle lacune e carenze ancora riscontrabili (e riscontrate dalla Commissione).

Quanto alla *contrattazione collettiva*, risultano stipulati diversi accordi e contratti collettivi in settori importanti. Fra di essi, vanno segna-

lati: il contratto collettivo per il settore metalmeccanico stipulato nel novembre 1999; il contratto collettivo per il settore dell'industria chimica del giugno 1998, i contratti integrativi per il personale della scuola statale, per i dipendenti da istituti gestiti da enti ecclesiastici, e per quelli delle scuole private a gestione laica; e infine l'accordo tra enti gestori di attività formative e organizzazioni sindacali di categoria (15 settembre 1997) per lo svolgimento di attività di formazione professionale specifica ai fini della sicurezza.

Il dato è sicuramente positivo, anche per il solo fatto che in settori importanti si dedichi spazio notevole, negli accordi, al campo della prevenzione e della sicurezza; il limite è costituito dal fatto che le innovazioni non sono molte e in alcuni casi ci si limita semplicemente a riprodurre le disposizioni più rilevanti del decreto 626/94. Tra le innovazioni, peraltro, si segnala la costituzione di osservatori comuni, l'istituzione di registri di dati biostatistici, di libretti sanitari, di rischio e di controllo personale sanitario, di registri dei dati ambientali e così via. Per altri settori importanti, sono in corso di conclusione le trattative per il rinnovo del contratto nazionale ed è già chiaro che una parte non indifferente sarà dedicata alla prevenzione e alla tutela.

4.6. Una delle novità più significative è costituita, lo si è già accennato, ad un recente maggior impegno del ministro del lavoro Salvi e del sottosegretario Caron in questo campo, con un rilancio di tutte le iniziative, sul piano normativo e su quello amministrativo. Si è già detto dell'emanazione dei diversi atti di competenza del Ministro del lavoro ovvero – su sua proposta – del Governo e si è accennato alla creazione della Task Force ed all'emanazione di diverse circolari in tema di vigilanza e di coordinamento. Ma il dato che più emerge è la predisposizione della cosiddetta «Carta 2000», presentata formalmente nel Convegno promosso dal Ministro del lavoro a Genova nei giorni 3-4-5 dicembre 1999. L'iniziativa è importante per vari motivi: anzitutto, perché essa è il frutto di intese tra Governo, Regioni e parti sociali; in secondo luogo, perché essa dà vita a precisi impegni definiti anche temporalmente; in terzo luogo, perché essa è stata contrassegnata dalla partecipazione al Governo come tale e dunque non solo di un Ministro per quanto attivo e impegnato sul problema; infine, perché il documento (Carta 2000) contiene indicazioni e direttive a tutto campo, sulla prevenzione, sugli appalti, sulla attuazione del piano sanitario, sulla formazione e sull'informazione, sul rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul coordinamento delle attività della pubblica amministrazione in materia di condizioni di lavoro (all.).

Ovviamente, si tratta di un'iniziativa assai recente nel tempo e di cui bisognerà verificare la concreta attuazione. Tuttavia il dato è significativo già ora, per il rinnovato spirito con cui si affronta il problema e per l'approccio finalmente globale ad una tematica che non ha nulla di settoriale e può essere affrontata solo in un contesto complessivo e in un quadro completo e strategico di misure e iniziative. Semmai, si può constatare che si è

cercato, giustamente, di creare un rapporto nuovo con le Regioni e le parti sociali, mentre assai minore attenzione è stata dedicata al pur essenziale rapporto col Parlamento. Una lacuna che dovrà essere colmata proprio ai fini di quella sinergia di cui si è parlato più volte ed anche perché difficilmente potrebbero essere raggiunti risultati effettivi se anche in Parlamento non si delineasse una strategia efficace e rapida di interventi, al di là di ogni steccato e in piena sintonia con gli impegni assunti a livello governativo. Ma su questo si tornerà più oltre.

5. Chi pensasse, leggendo il paragrafo che precede, a un atteggiamento di soddisfatto ottimismo, commetterebbe un grave errore. La Commissione ha motivo di essere soddisfatta per il fatto che alcune indicazioni contenute nella relazione del 1997 siano state recepite o siano in via di recepimento; ed è stato giusto dare atto degli aspetti positivi sopraelencati. Ma si era detto all'inizio che il quadro fornisce anche ombre, e sono molte. E questa è una delle ragioni (accanto al dato temporale: le iniziative più rilevanti sono di data assai recente e quindi non potranno esprimere effetti se non a distanza di tempo) che spiegano perché i dati sugli infortuni e le malattie restino sostanzialmente al livello inaccettabile cui si è fatto riferimento nella prima parte della relazione.

Infatti, come si rileverà di qui in avanti, l'elenco di ciò che non va, di ciò che manca, delle lacune, delle incoerenze, delle contraddittorietà, delle inerzie è assai più lungo rispetto a quello relativo alle innovazioni positive; e poiché si tratta di carenze che vengono da lontano, è chiaro che esse sono destinate a spiegare effetti negativi ancora a lungo, se non verrà impresso un ritmo ancora più accelerato alle iniziative positive, se non si porrà riparo almeno alle lacune più vistose, se infine non si troverà il modo di mettere in campo efficacemente una strategia globale, che metta in risalto l'aspirazione ad una vera cultura della prevenzione oltre che della legalità.

5.1. Cominciando dagli *aspetti normativi*, se si è provveduto a colmare alcune gravi lacune, è altrettanto evidente che ampio (troppo) è il novero dei provvedimenti che ancora attendono di essere emanati. Per l'elenco complessivo si rinvia all'allegato..... Tuttavia non ci si può esimere dal rilevare fin d'ora: a) che alcuni dei decreti da emanare erano previsti dal decreto 277/91 (ad es. il registro dei tumori, previsto dall'art. 36) e dunque fanno registrare, ad oggi, qualcosa come 8 anni e mezzo di ritardo; b) che altri decreti erano previsti dal decreto 626 del 1994 e quindi sono già in forte ritardo; e tra essi ce ne sono alcuni (ad es. l'atto di indirizzo e coordinamento per assicurare omogeneità di comportamenti su tutto il territorio nazionale previsto dall'articolo 25) ritenuti di essenziale importanza e per i quali – all'atto della emanazione – bisognerà tener conto del contenuto dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 giugno 1999, n. 229 che – nel frattempo – ha previsto con l'articolo 7-*octies* l'emanazione di indirizzi soprattutto per le attività di vigilanza; c) che alcuni dei provvedimenti in ritardo sono decreti interministeriali, il che rivela an-

cora una volta la difficoltà di intese tra i vari ministeri e spesso anche con altri organismi (Regioni, parti sociali) che in alcuni casi devono essere coinvolti nell'iter formativo del provvedimento; d) che ci sono regolamenti previsti dalla normativa sugli appalti, ma che attengono a problemi relativi alla sicurezza, attesi da tempo e che non potranno non essere ricordati con le recenti misure correttive e integrative del decreto cantieri.

Un problema che è degno di particolare menzione è quello relativo al riordino complessivo del quadro normativo, ai fini della chiarezza, della semplificazione e dell'adeguamento del sistema alle particolari caratteristiche del sistema produttivo del nostro Paese. Le Regioni hanno fortemente auspicato l'emanazione del Testo Unico, sul quale è da tempo in corso l'esame al Parlamento; la Carta 2000 sottolinea la stessa esigenza, con particolare vigore; nessuno, né organi ministeriali, né parti sociali, contesta la necessità di disporre, appunto, di un testo unico rispondente ai citati requisiti, ma di fatto il disegno di legge (o meglio i disegni di legge perché ce ne sono due, dei quali uno è stato assorbito dall'altro solo in ragione della sua minore ampiezza, ma sarà comunque tenuto presente nell'ulteriore discussione) approvato in Commissione lavoro del Senato in data 22 giugno 1999 e trasmesso all'aula, è stato calendarizzato nel luglio 1999, ha fatto anche in seguito qualche rapida apparizione nel programma dei lavori dell'Aula, ma a tutt'oggi non ha compiuto nessun passo avanti. Anzi, allo stato non è neppure oggetto di calendarizzazione. E non è decisivo il fatto che siano stati presentati, per l'Aula, numerosi emendamenti, perché altrettanti ne furono presentati ed esaminati (e in buona parte accolti) in Commissione, senza particolari problemi. Ma poi, se una esigenza è comunemente sentita, sarebbe ragionevole farvi fronte anche a costo di impegnare qualche seduta di Aula.

Peraltro, è singolare la sorte che è stata riservata anche in sede parlamentare ad altri provvedimenti in materia di sicurezza. Il Senato ha approvato il 27 maggio 1998 un provvedimento per la tutela del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ma il provvedimento solo da poco è passato dalla Commissione lavoro della Camera all'esame dell'Aula. Altro provvedimento, sui videoterminali, approvato dal Senato il 1° ottobre 1997 per adempiere ad alcune contestazioni che provenivano dalla U.E., approvato dalla Commissione lavoro della Camera nello stesso testo, è da 22 mesi in attesa della relazione tecnica da parte del Ministero del tesoro circa l'eventuale previsione di maggiori oneri per la pubblica amministrazione.

Il Senato ha lavorato e sta lavorando ad altri provvedimenti che contengono norme importanti in materia di sicurezza (lavori atipici, telelavoro, soci lavoratori di cooperative, figure professionali della sicurezza). Ma se ad essi sarà riservata in prosieguo la stessa sorte di quelli suindicati, ci saranno ulteriori motivi di seria preoccupazione circa il reale impegno complessivo in questa materia.

5.2. Sul piano *amministrativo*, la situazione complessiva non è migliore.

Accanto ad aspetti clamorosamente negativi (ad esempio la proroga per l'attuazione di misure di sicurezza negli edifici scolastici concessa dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, addirittura fino al 31 dicembre 2004; e si trattava di misure per la cui adozione il termine originario era da tempo trascorso), ce ne sono altri che, se pur meno clamorosi, tuttavia sono contrassegnati da un notevole indice di gravità. Basti pensare ai seguenti aspetti che verranno elencati sommariamente ma sono tutti significativi:

a) il processo di aziendalizzazione delle ASL, come ha riconosciuto la sottosegretaria alla Sanità, ha prodotto conseguenze negative nel campo della prevenzione, poiché è proprio questo il settore che ha pagato il prezzo più alto. I dipartimenti di prevenzione hanno una quota di personale inferiore all'1 per cento del totale del personale alle dipendenze delle ASL. Si tratta di una situazione seria, che non consente lo svolgimento di un'opera di prevenzione e di vigilanza adeguata e alla quale deve essere posto rimedio con estrema sollecitudine. Il decreto legislativo 229 del 1999 impone una vera ristrutturazione al dipartimento di prevenzione, esaltandone tutte le potenzialità. Ma è chiaro che, per colmare il grave divario suindicato, ci vorrà un forte impegno non solo degli organi centrali ma anche e soprattutto delle Regioni. Il problema non è tanto quello delle disponibilità finanziarie, quanto della loro concreta destinazione; e in questo senso è preziosa l'indicazione del coordinamento delle Regioni, che c'è solo da sperare venga recepita e attuata in tutte le sedi.

b) Nonostante la varie misure adottate dal Ministero del lavoro e nonostante l'assunzione di 400 unità ispettive, il servizio degli Ispettori del lavoro è tuttora in forte carenza di organico, tant'è che lo stesso Ministero auspicava che la legge finanziaria consentisse l'assunzione di altre mille unità; il che peraltro non è avvenuto, per ragioni di bilancio. Il risultato, anche qui, è che ai numerosi compiti che gli sono assegnati, l'Ispettorato del lavoro non riesce a far fronte; e si tratta di cosa non da poco se si considera che agli Ispettorati è devoluto il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi sul lavoro e – per la parte relativa alla sicurezza – il compito di assicurare la vigilanza, assieme alle ASL, sul settore edilizio e in particolare sui cantieri, vale a dire sul settore in cui si verifica il maggior numero di infortuni mortali. Se si considera che nell'ambito della vigilanza sul rispetto delle norme del lavoro c'è tutta la partita relativa al sommerso, si avrà un quadro davvero preoccupante per la sua inadeguatezza.

c) Fra gli organi preposti alla vigilanza, dovrebbe essere assicurato il *coordinamento*. Ma esso, come è emerso dall'indagine, funziona poco e male. Resistono ancora pregiudizi, convinzioni sbagliate, sovrapposizioni, conflitti di competenza. Non sempre si fa chiarezza neppure da parte degli organi centrali, tant'è che lo stesso impiego della task-force, per altri versi dimostratosi utile, diventa talvolta fonte di sovrapposizioni, se non si adottano le necessarie cautele, e non si dettano disposizioni chiare, ispirate al contenuto dell'articolo 23 del decreto 626 del 1994.

Inoltre, è da rilevare che la mancata attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 626, che doveva assicurare criteri di omogeneità di comportamenti su tutto il territorio nazionale, produce effetti fortemente negativi, anche perché le disparità interpretative e applicative, a seconda degli organi che in concreto sono chiamati a svolgere la vigilanza nei singoli casi, vengono vissute dalle imprese, anche psicologicamente, con insoddisfazione e con l'impressione, in alcuni casi, di essere eccessivamente penalizzate.

D'altro lato, non pochi degli auditi hanno affermato che i coordinamenti regionali previsti dal DPCM 5 dicembre 1997, in alcune regioni non sono stati neppure costituiti e in altre sono stati istituiti solo sulla carta.

Lo stesso fatto che le organizzazioni sindacali non facciano parte di questi organismi e comunque non vengano neppure consultate, crea ulteriori problemi, non tanto e solo di insoddisfazione quanto e soprattutto di inefficienza. Si allega una tabella fornita dal coordinamento delle Regioni (all.....) circa i comitati di coordinamento a livello regionale; è facile constatare dalla semplice lettura quali e quanti siano i ritardi, le lacune nell'attuazione di un provvedimento così importante come il citato DPCM; ma ancora più grave appare la situazione se si tiene conto dell'opinione, riferita da più fonti, secondo la quale il funzionamento è spesso burocratico e virtuale, anche là dove sembrerebbe, dai dati formali, che sia stata data tempestiva attuazione alle precise indicazioni del decreto.

Va poi rilevato che è opinione pressoché concorde che tutti gli organi di vigilanza agiscano in base ad *input* esterni od occasionali, piuttosto che sulla base di una precisa programmazione, correlata alle particolari rischiosità di alcuni settori, oppure all'allarme derivante dalla maggiore incidenza locale o settoriale del fenomeno degli infortuni o da una maggiore presenza di malattie e soprattutto di quelle non tabellate.

d) Si è cercato, del tutto inutilmente, di raggiungere qualche certezza anche solo statistica sul livello di funzionamento e di efficacia dell'istituto della *prescrizione*, opportunamente introdotto con il decreto legislativo 758 del 1984.

Il Ministero del lavoro ha fornito solo i dati in suo possesso (5.024 prescrizioni, ottemperate in 3.952 casi e non ottemperate in 542); il Ministro della Sanità ha riferito di 19.226 prescrizioni impartite nel 1997; il coordinamento delle Regioni ha riferito di 50.000 prescrizioni nel 1996; nessun dato appare in possesso del Ministro della Giustizia, idoneo a dar conto del numero di prescrizioni che non hanno avuto esito positivo in sede amministrativa e sono sfociate in un procedimento penale.

Se questa limitatezza e contraddittorietà dei dati si riscontra a riguardo di un istituto considerato positivamente da tutti e destinato a mitigare i connotati della semplice repressione, a favore piuttosto della regolarizzazione e dell'adempimento a breve scadenza, c'è da essere davvero preoccupati. Si tratta infatti di una possibilità che viene offerta agli inadempienti di mettersi in regola col semplice pagamento di una limitata san-

zione amministrativa; dunque di un sistema fortemente ed efficacemente prevenzionale, da tenere sotto controllo proprio per consentirne un funzionamento ottimale.

In più è assolutamente pacifico per tutti che il sistema della prescrizione presuppone una notevole professionalità dell'organo di vigilanza proprio perché implica un forte margine di discrezionalità (nella scelta dei tempi e delle modalità); e, si può aggiungere, occorrono precisi indirizzi e criteri omogenei, per evitare disparità di trattamento. Ma se gli organici e le dotazioni degli organi di vigilanza risentono delle lacune di cui si è già detto e se continua a mancare l'indicazione, dal centro, di criteri omogenei, è chiaro che l'istituto non può riuscire ad esplicare tutte le sue potenzialità.

Infine i dati della giustizia sarebbero di estrema importanza perché – secondo la legge – tutte le notizie delle prescrizioni impartite dovrebbero essere trasmesse all'Autorità giudiziaria, sia pure restando poi sospeso l'esercizio dell'azione penale; e successivamente alla stessa Autorità giudiziaria dovrebbe essere comunicato l'adempimento o il non adempimento della prescrizione. Se questi dati fossero raccolti e fossero disponibili, si avrebbe finalmente un quadro completo e su di esso si potrebbe riflettere e confrontarsi seriamente, anche per adottare eventuali accorgimenti e misure per rendere più funzionale l'istituto. Ma va detto che occorrerebbe disporre di dati precisi anche sul prosieguo dei casi sottoposti a prescrizione, con esito negativo in sede amministrativa: in quali e quanti casi viene esercitata l'azione penale e con quale esito? Analoghi dati occorrerebbero per quanto riguarda le pendenze di procedimenti e l'esito di questi procedimenti penali relativi a infortuni e quindi a reati di lesioni colpose e di omicidio colposo: purtroppo, l'impostazione statistica del Ministero della Giustizia e delle zone periferiche non consente di distinguere all'interno dell'unica voce relativa ai reati colposi. Se si avessero tutti questi elementi, questo servirebbe anche per sfatare il mito di una legislazione troppo repressiva e magari per raccogliere l'indicazione proveniente da varie parti, nelle audizioni, secondo la quale sarebbero più efficaci sanzioni interdittive rispetto a quelle di tipo tradizionale.

Occorre peraltro aggiungere un'ulteriore considerazione sul punto. Il sistema di prevenzione e di vigilanza, come impostato attualmente, sembra dotato di maggiore efficacia per ciò che attiene al controllo sulle macchine, sugli impianti, sui prodotti, sugli ambienti di lavoro. Ma molti hanno posto in evidenza che il problema non è solo la sicurezza sotto questi profili, ma anche quello dell'organizzazione del lavoro, delle pause, dei ritmi, della qualificazione professionale, della formazione e della informazione degli addetti. Su questo piano, l'inadeguatezza del sistema è evidente. E dunque su questi elementi grava il forte sospetto di essere tra le cause più rilevanti della perdurante gravità del fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro.

e) Il giudizio complessivo che emerge dall'indagine è che *il livello di osservanza delle norme di sicurezza* è ancora troppo basso. È vero che

molte aziende di maggiori dimensioni hanno recepito le idee di fondo del decreto 626 del 1994 almeno per gli aspetti principali; ma questa situazione è rovesciata completamente quando si passa alle aziende di modeste dimensioni e agli artigiani. In questi settori, in cui l'osservanza dei decreti del 1955 e 1956 è sempre stata assai modesta, si è continuato anche dopo il D.lgs 626/94 ad ottemperare scarsamente; e ciò non è dovuto solo a ragioni economiche, ma anche a un deficit culturale, che finora non si è riusciti a superare, anche perché a questi livelli le informazioni non arrivano o arrivano poco, i controlli operano meno, la partecipazione è spesso assente. Accade così che molti adempimenti siano compiuti in modo burocratico e senza convinzione; ed altri vengano del tutto elusi.

Va aggiunto a tutto questo che anche per le aziende di maggiori dimensioni si presenta un problema di altra natura: le aziende tendono ad osservare le norme di sicurezza per il proprio personale, ma poi decentrano molti lavori ad imprese minori e talora poco affidabili; ed è lì che accadono gli infortuni, che quindi escono dal dato statistico delle grandi imprese ma solo per arricchire quello relativo alle imprese appaltatrici. Per di più il ruolo che spetterebbe al committente in materia di sicurezza è troppo spesso disatteso ovvero svolto con rassegnazione burocratica. E ciò non solo da parte dei privati ma anche da parte dei grandi committenti pubblici, che hanno, secondo le organizzazioni sindacali del settore, responsabilità molto serie. Significativo, in tal senso, l'esposto presentato dalle organizzazioni sindacali dell'edilizia (Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL) secondo il quale da una ricerca effettuata su 200 bandi di gara pubblicati in dieci città campione, risulta che solo la metà dei bandi censiti (49,5 per cento) riporta l'indicazione dell'importo destinato alla sicurezza. Se le cose stanno così, è chiaro che ben poco c'è da attendersi nell'edilizia, dalla pur importante disciplina prevista dal decreto 494 del 1996, dal provvedimento integrativo e correttivo adottato nel novembre 1999 col decreto 528 e dalla stessa legge 415/98, più volte ricordata.

f) Da tutte le audizioni è emerso – ancora una volta – lo stretto collegamento tra *inosservanze delle norme di sicurezza e lavoro sommerso*. Questo fenomeno, in alcuni settori, è di particolare gravità ed è tale da incrementare il numero degli infortuni e delle malattie da lavoro non controllabili. Fra l'altro, se non si predispongono rimedi veramente efficaci, continua l'alterazione della concorrenza fra le imprese e il rischio di espulsione dal mercato proprio di quelle più serie ed osservanti. Si è già detto delle misure poste in atto da leggi recenti e da iniziative mirate del Ministro del lavoro. Ma il fatto che le Regioni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'ANCE concordino sulla persistenza e gravità del fenomeno soprattutto nel Mezzogiorno (ma non solo) dimostra che occorre ancora intensificare gli sforzi e moltiplicare gli strumenti, per ricondurre il fenomeno entro livelli che non vorremmo definire fisiologici ma che fossero almeno assai più contenuti rispetto alla gravissima situazione attuale.

È chiaro, peraltro, che non bastano né gli interventi a favore dell'emersione né quelli di natura puramente repressiva. Bisogna considerare la

necessità di spezzare il vincolo, quanto meno di silenzio, che si crea tra chi specula sul lavoro nero e chi è costretto a subire pur di lavorare. Occorre intensificare quindi gli interventi di carattere economico-sociale e quelli di riordino del sistema dell'immigrazione, visto che molti di questi fenomeni riguardano ormai lavoratori che provengono da altri Paesi (e non solo da quelli del terzo mondo, ma anche da quelli di Paesi più vicini a noi, dei Paesi Balcanici e dell'Est europeo).

g) Una particolare attenzione è stata dedicata, nel corso dell'indagine, alla linea partecipativa che emerge dai provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie, a partire dal decreto 626 del 1994.

Ma anche in questo caso, i dati non sono confortanti, perché è del tutto evidente che quella linea stenta ancora a decollare e a diventare davvero diffusa ed efficace.

Cominciando dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si riscontra anche qui una notevole carenza e talora contraddittorietà dei dati. Secondo la Confindustria, i RLS sarebbero aumentati rispetto al 1997 del 20% circa raggiungendo il livello di 16 o 17 mila unità. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori non dispongono di dati sicuri ma presumono che i RLS siano di più anche se riconoscono che ci sono tuttora ampie lacune.

Due considerazioni trovano tutti concordi: la prima è che il numero dei RLS tende a diminuire man mano che si scende verso il Sud; la seconda è che la stessa tendenza si verifica man mano che si passa dalle imprese di maggiori dimensioni alle piccole imprese e all'artigianato. Persistono difficoltà peculiari nel settore edile, proprio per la temporaneità dei cantieri. E resta estremamente difficile la costituzione di rappresentanze dei lavoratori a livello di bacino o comunque a livello territoriale, quando si tratta di piccole imprese. Insomma, questa figura incontra maggiori difficoltà proprio dove è più forte il rischio: e in questa grave contraddizione sta uno dei motivi di preoccupazione, perché si tratta di un fattore grave di ritardo nell'attuazione concreta della normativa di sicurezza. Inoltre, dove esiste il RLS non sempre il suo compito è facile, sia per l'isolamento in cui spesso viene a trovarsi, sia per la concezione che non poche imprese hanno del suo ruolo e della stessa filosofia partecipativa.

Da un'indagine presentata dalla segreteria nazionale FIM-CISL, FIOM-CGIL e UIL-UIL sulla base di una ricerca compiuta a campione su 24 unità produttive per un totale di 30.000 addetti, emerge che nel 22% delle aziende i RLS non sono stati neppure informati della valutazione del rischio, mentre nel 48% sono stati informati solo dopo la realizzazione del documento; dal che si deduce, secondo l'inchiesta in esame, che c'è un 70% di realtà produttive lontane dal modello partecipativo previsto dal decreto 626/94. Dalla stessa ricerca si evidenzia che nel 4% delle aziende selezionate i RLS sono stati informati preventivamente ma non coinvolti; nel 13% dei casi i RLS sono stati consultati ed hanno espresso un parere, mentre solo in un altro 13% hanno partecipato attivamente alla stesura del documento, formulando proposte ed indicando soluzioni. Ovviamente, la portata della ricerca è relativa perché è troppo limitato l'am-

bito preso in considerazione; tuttavia se si considera che il campione esaminato sarebbe rappresentativo dell'intero settore della siderurgia e metallurgia non ferrosa in Italia, l'indicazione appare sufficiente per convalidare l'assunto complessivo da cui si è partiti più sopra.

Sono state inoltre segnalate difficoltà e problemi per l'effettivo esercizio del proprio ruolo da parte del RLS; esiste un problema relativo alla consegna o messa a disposizione del documento di valutazione dei rischi, sotto il profilo della necessità –secondo le imprese – di tutela del segreto industriale. In conclusione, è emersa dall'indagine non solo l'esigenza del completamento del reticolo dei RLS, ma anche quella della garanzia della piena ed efficace attuazione dei principi di partecipazione contenuti nel decreto 626/94. E questo è un problema da tener presente sia sotto il profilo della normativa (Regioni, organizzazioni sindacali e la stessa Carta 2000 auspicano che il Parlamento provveda ad approvare disposizioni di maggior tutela dei RLS) sia sotto quello culturale, posto che la filosofia partecipativa deve essere digerita e compresa da tutti e non può essere semplicemente imposta.

h) Sempre sul terreno della partecipazione, dati non rassicuranti sono emersi anche a riguardo degli *organismi paritetici* di cui all'art. 20 del decreto 626/94. Si tratta di un istituto assai importante non solo per ciò che attiene alla formazione dei lavoratori o per il compito conciliativo o di soluzione di controversie di cui al comma 1 dell'art. 20, ma anche per le sue capacità espansive, che ne fanno uno dei fondamenti, appunto, della partecipazione.

Ma anche in questo caso, si confrontano dati diversi fra loro (allegato); e comunque la Confindustria assume che la situazione è immutata rispetto al 1997; il che è certamente negativo perché dovrebbe trattarsi, invece, di un istituto in espansione. Ciò che è certo è che ci sono problemi per l'insediamento degli organismi paritetici nella pubblica amministrazione, vistose lacune nel sud e nel settore della cooperazione. Soprattutto colpisce il fatto che ci sono organismi paritetici ben funzionanti nell'edilizia, dove peraltro c'è una maggior tradizione a riguardo, anche in virtù di una più avanzata contrattazione collettiva, e in alcuni altri settori, mentre in altri campi anche gli organismi formalmente costituiti languono, non si sa bene se per mancanza di risorse o per mancanza di convinzione.

Oltre tutto mancano – nonostante qualche lodevole sforzo – coordinamenti nazionali, soprattutto per ciò che attiene alle attività formative. Da varie parti si è fatto notare che dovrebbe trattarsi di un centro di iniziativa e di propulsione, ma non è così; e l'obiettivo appare ancora lontano da raggiungere.

Importante, sotto questo profilo, il protocollo ricordato più sopra tra Organismo paritetico nazionale e INAIL. Ma a prescindere dal fatto che gli impegni assunti nei protocolli non debbono restare sulla carta (e in questo caso c'è da confidare che non sarà così), resta fermo che non basta e che i sostegni istituzionali dovranno essere irrobustiti anche per ciò che attiene alle risorse, se si vogliono ottenere risultati davvero soddisfacenti.

i) Sulle *attività formative*, ci sono dati positivi e dati negativi. Positivi nel senso che Ministri e associazioni, imprenditoriali e sindacali, hanno documentato una quantità notevole di iniziative assunte. Negativi, nel senso che esse appaiono ancora insufficienti e comunque spesso scollegate fra loro. È evidente che occorre investire assai di più in formazione, coordinare gli sforzi e le iniziative, garantire un aggiornamento continuo, assicurare la formazione dei formatori, e così via. Allo stato, si ha l'impressione di un certo dispendio di energie con una notevole sproporzione rispetto ai risultati.

D'altronde, è evidente che anche le iniziative più positive e significative, se restano isolate, rischiano di consumarsi nel tempo e di perdere di mordente. Le Regioni, nel loro complesso, hanno fatto registrare un notevole slancio; al quale deve però seguire, per loro stessa ammissione, una fase più riflessiva e concreta, nella quale si definiscano meglio i criteri e gli standard che garantiscano l'effettiva preparazione degli addetti, e si assicurino un reale coordinamento delle iniziative. Lo stesso vale anche per le parti sociali, che certamente hanno fatto parecchie cose in questo campo, ma non possono certo accontentarsi. Anche su questo terreno, un'opera di continuo monitoraggio si impone, proprio con la finalità di adottare iniziative e interventi eventualmente anche correttivi che tendano ad un continuo miglioramento del quadro complessivo.

La qualità professionale degli addetti, a tutti i livelli, è un elemento fondamentale ai fini della prevenzione. Al Senato, si sta discutendo attorno ad alcune figure professionali della sicurezza, nell'intento di definirne più compiutamente i requisiti e di garantirne la professionalità; in quel contesto, si discute anche attorno all'aggiornamento continuo di varie figure, tra cui il medico competente. È sperabile che la discussione proseguirà col contributo di tutti ed approdi a risultati appaganti, nella convinzione che fare sicurezza e soprattutto prevenzione richiede professionalità adeguate e processi di formazione continua davvero in grado di seguire le modifiche e le innovazioni dei sistemi produttivi.

l) Infine, nel documento del 1997 si era concentrata molta attenzione sull'opera di *informazione* e di *sensibilizzazione* diffusa, per la formazione di una cultura della prevenzione.

Su questo piano, a prescindere dalle più recenti iniziative e in particolare dai protocolli INAIL e da CARTA 2000, non si è fatto granché. Non c'è stata una grande campagna di informazione, durevole e continuativa; non c'è stata l'introduzione di elementi di sicurezza tra le materie delle scuole di ogni grado; poco si è fatto per sensibilizzare l'opinione pubblica e creare una sensibilità diffusa attorno a questi problemi.

Permane l'attenzione della stampa quando accadono fatti particolarmente gravi; ma poi tutto si spegne nella quotidianità.

D'altronde se è vero ciò che si è detto al punto 5.2. è perfino la cultura della legalità ad essere ancora carente.

Resta poi il fatto che, nella media, i giudizi di convenienza o puramente economici continuano a prevalere su quelli di più ampia prospet-

tiva, come risulta dalle stesse difficoltà che incontrano gli studi e le ricerche in tema di rapporti tra costi e benefici. Se qualche passo avanti si è fatto sul piano collettivo e generale (molti sono stati impressionati dal dato relativo ai costi annui che solo l'INAIL affronta per la riparazione dei danni: sono ben 55.000 miliardi, ai quali dovrebbero aggiungersene non pochi altri se si tenesse conto dell'intero scenario), è più difficile far capire anche ai singoli che la prevenzione è un vantaggio perfino sul piano economico, anche a livello di singole imprese, perché se ne giovano la competitività, la pace aziendale, la stessa produttività.

Resta dunque il grave problema della cultura della prevenzione che – anche a considerare quanto si è appreso da altri Paesi- continua a restare il nostro vero punto debole.

6. Per quanto riguarda il *confronto con la situazione esistente nei tre Paesi presi in considerazione dalla Commissione (Finlandia, Svezia, Danimarca)*, con un'apposita missione in loco, mentre per ciò che attiene alle risultanze analitiche dell'indagine si rinvia alla relazione svolta dal Presidente della Commissione nella seduta del 25 novembre 1999 e ai due dossier che raccolgono le audizioni svolte all'estero e una sintesi dei principali provvedimenti in materia di sicurezza e igiene, in vigore in quei Paesi, vanno fatte in questa sede alcune rapide e sommarie considerazioni, anche a fini comparativi e soprattutto per trarre da quelle esperienze opportune indicazioni e suggerimenti.

Non si può non evidenziare che la situazione riscontrata nei Paesi visitati è molto diversa rispetto a quella italiana, con riferimento non tanto al numero complessivo degli incidenti e delle malattie, che ovviamente dipende dal diverso numero di occupati, quanto e soprattutto dall'indice di frequenza, risultante dal rapporto tra infortuni mortali e numero di occupati e di ore lavorate.

Si è avuta conferma del fatto che in questi Paesi l'indice di frequenza soprattutto per gli infortuni mortali, è notevolmente inferiore al nostro e tra i più bassi in Europa, anche se occorre rilevare che si tratta di valutazioni relative, dal momento che i sistemi di rilevazione sono diversi e che talvolta è difficile stabilire definizioni univocamente accettate.

In particolare, in alcuni di questi Paesi è difficile distinguere gli infortuni dalle malattie. Non è un problema di conoscenza ma di innovazioni derivanti dal progresso tecnologico. Rispetto agli infortuni tradizionali, come le cadute dall'alto, le ferite o mutilazioni causate dal cattivo funzionamento delle macchine, si aggiungono altre tipologie di rischio, per cui risulta difficile distinguere statisticamente gli infortuni dalle malattie. Basti pensare che, in molti casi, dai ritmi e dalle modalità dell'organizzazione del lavoro si fa derivare una delle cause principali dello stress che, a prescindere dal fatto che venga definito come infortunio o malattia, rappresenta a tutti gli effetti un fattore di disadattamento sul lavoro. In ognuno dei paesi visitati si riscontra una diminuzione notevole delle malattie professionali tabellate, anche perché alcuni dei prodotti che provocavano certe malattie sono stati messi al bando in quegli stessi paesi, come

del resto anche nel nostro; tende a crescere, invece, il novero delle malattie correlate al lavoro, per le quali non esiste una tabella fissa e quindi spetta al lavoratore l'onere di dimostrare il nesso di causalità. Le indagini e le ricerche predominanti in quei paesi si rivolgono soprattutto al fenomeno dello stress, inteso non solo come affaticamento ma anche come disadattamento al lavoro e cattivo rapporto con esso; (un problema che investe anche le progressioni di carriera), e al problema della dequalificazione, dai quali derivano disturbi psicologici rilevanti. Tra le cause di malattia viene denunciato il sovraccarico di lavoro, inteso non tanto dal punto di vista quantitativo, come orario di lavoro espletato, quanto come rapporto insoddisfacente e non equilibrato tra i tempi di vita e quelli di lavoro. È importante sottolineare come in diversi di quei Paesi si investano notevoli fondi in settori di ricerca relativi all'impiego di tecnologie avanzate. Un fronte di ricerca, peraltro, mai fine a sé stesso, ma strettamente correlato alla pratica applicazione ed al sistema di vigilanza, che anzi proprio dai risultati degli studi e delle indagini trae i fondamentali input per la necessaria programmazione degli interventi.

Un altro dato significativo concerne i rapporti tra le parti sociali, che tradizionalmente, in quei Paesi hanno un'importanza fondamentale e si son sempre basati su filosofie di tipo partecipativo, che peraltro vanno sempre intese in senso effettivo e in duplice direzione. Tant'è che si considera normale e non conflittuale il fatto che in alcuni Paesi (ad esempio la Svezia) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza abbia il potere di sospendere le lavorazioni quando si verificano particolari situazioni di rischio.

È emerso anche un forte avanzamento nella riflessione relativa ai rapporti costi-benefici della prevenzione. È ormai diffusa la convinzione che la prevenzione costa meno della riparazione postuma dei danni e ciò non solo a livello di economia generale, ma anche a livello di singole imprese, agli effetti della produttività, delle buone relazioni industriali, della pace aziendale e della stessa presenza assidua al lavoro.

Sul piano normativo, esistono differenze notevoli rispetto ai nostri sistemi, non tanto per ciò che attiene al contenuto quanto per le caratteristiche stesse della produzione legislativa. Infatti, per ciò che attiene al contenuto, le differenze non possono essere sostanziali visto che si tratta di paesi aderenti all'U.E e dunque tenuti a rispettarne le direttive (e in effetti, è risultato che è assai basso il numero delle contestazioni da parte dell'U.E e ancor di più lo è il numero delle procedure per infrazione). Per ciò che attiene alla forma, invece, la tradizione dei Paesi scandinavi è in qualche modo più elastica della nostra. Il sistema è fondato su una o più leggi fondamentali sull'ambiente di lavoro (in genere, una legge-quadro) e su una serie di atti apparentemente amministrativi, ma in realtà, per buona parte, dotati di forza precettiva; a questi, poi, si accompagnano di frequente altri atti, di indirizzo prevalentemente tecnico. La caratteristica flessibilità di questo sistema non deve peraltro trarre in inganno sulla base di un confronto sommario con la nostra legislazione (per la quale si è già detto che occorre un riordino e la riorganizzazione in un testo

unico). In realtà, se alla legge fondamentale svedese, tanto per fare un esempio, si aggiungono i provvedimenti di settore (circa centocinquanta), che contengono sia la parte precettiva che quella tecnica, la differenza quantitativa con il nostro sistema normativo diminuisce sensibilmente, fino a diventare quasi evanescente. È vero, comunque, che alcune differenze si riscontrano per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio che in quel sistema normativo appare più contenuto e spesso limitato a sanzioni di tipo pecuniario. È chiaro che in questi sistemi si punta soprattutto sulla prevenzione e su una diffusa cultura della legalità, che induce ad adempiere agli obblighi di sicurezza anche al di là di interventi repressivi. Non è vero, tuttavia, che manchino sanzioni di natura penale, perché esse, nei citati limiti, sono previste in tutti i paesi, sia pure come estrema *ratio*. Un esempio per tutti: la legge finlandese sulla salute e sicurezza del lavoro rinvia, per le sanzioni penali relative ai reati di omicidio o lesioni colpose per infortunio, agli articoli 8-11 del codice penale, mentre per quanto attiene ai reati di pericolo, rinvia al capitolo 21, articolo 13, sempre del codice penale. Per tutte le altre violazioni in materia di sicurezza la pena è prevista sempre nel codice penale, capitolo 27, articolo 1. Dunque, se differenze ci sono, esse attengono alla tipologia delle sanzioni, ma non al fatto che esse non siano di natura penale, come talora si vorrebbe sostenere.

Ma poi, al di là di ogni apparenza, bisogna tener conto del fatto che nei Paesi scandinavi vigono sanzioni «moralì», non scritte, assai più pesanti, nel senso che il giudizio di disvalore sociale che consegue a determinati comportamenti inosservanti in materia di sicurezza e igiene del lavoro produce effetti anche tangibili, sul piano della concorrenza, della stessa maggiore vigilanza e talora perfino sul piano della assistenza (negata), da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria ove si tratti di aziende che sistematicamente eludono i precetti di legge.

Non è irrilevante, d'altronde, l'alto indice di osservanza dei precetti che caratterizza, in questo e in altri campi, i Paesi del nord Europa. Vigé infatti un sistema analogo a quello esistente in Italia per la «prescrizione»; ma il tasso di adeguamento è assai più elevato e ben più rari sono i casi in cui la persistente inadempienza sbocca in un procedimento penale.

Infine, è emerso che il sistema di vigilanza è assai consistente e robusto, affidato ad organi qualificati professionalmente e dotati dei mezzi e degli strumenti necessari; ma ciò che più importa è che prevale il concetto di programmazione degli interventi, in relazione ai risultati degli studi, delle ricerche e dei dati relativi sia ai settori più a rischio sia alla maggiore incidenza di infortuni e malattie.

Un quadro ben diverso, dunque, rispetto ad un Paese come il nostro in cui la programmazione per gli interventi di vigilanza è praticamente assente.

Da quanto si è sinteticamente rilevato, emergono con chiarezza i fondamenti dei sistemi di prevenzione e sicurezza nei Paesi scandinavi: un ampio spazio dedicato alla ricerca applicata, soprattutto in relazione alle

innovazioni tecnologiche; un'attenzione particolare dedicata ai problemi dell'organizzazione del lavoro, in aggiunta all'attenta considerazione dei fattori tradizionali di rischio; un sistema normativo elastico ma complessivamente efficace, corrispondente appieno alle direttive comunitarie; un forte rilievo delle relazioni industriali, con una filosofia partecipativa basata sulla diffusa convinzione e il forte impegno reciproco delle parti sociali; un sistema di vigilanza correlato agli studi e alle ricerche e fondato soprattutto sulla programmazione, anche nel medio e lungo periodo; una diffusa convinzione che la prevenzione costa meno della riparazione dei danni; una notevole diffusione della cultura della prevenzione e della stessa legalità; un forte radicamento nella coscienza sociale di un severo giudizio di disvalore nei confronti di chi non rispetta le norme in materia di sicurezza e provoca danni alla salute degli individui.

Sono tutti elementi che, da soli, giustificano la forte diversità dei dati tra quei Paesi e il nostro, che spiegano la bassa incidenza degli infortuni mortali ed esaltano la ricerca continua di mezzi per correggere i difetti e migliorare la situazione complessiva. A questo punto, rilevare che troppi dei citati presupposti sono ancora carenti in Italia e che sarebbe di estrema importanza che dalle citate esperienze si traessero precise indicazioni per i comportamenti dei soggetti pubblici e privati e dell'intera collettività, appare addirittura superfluo. Se si voleva scoprire il «segreto» dei Paesi a più basso indice di infortuni, il risultato è stato ottenuto; di esso bisognerebbe riuscire a far tesoro, non meno che dell'importante indicazione che scaturisce dal fatto che raramente quei Paesi si dichiarano soddisfatti ed anzi si ritengono impegnati a migliorare per il futuro la qualità e le condizioni di lavoro.

7. Tutte le considerazioni che precedono consentono di pervenire ad alcune *osservazioni conclusive*.

Sostanzialmente, tutto ciò che si è acquisito conferma gli orientamenti adottati nel 1997, quando la strada maestra per un deciso abbattimento del numero degli infortuni e delle malattie del lavoro era stata indicata nel rafforzamento della cultura della legalità e della prevenzione, sostenuta da una coerente programmazione ed attuazione di interventi da parte dei soggetti pubblici, ispirata a una linea veramente strategica e accompagnata da un pieno e convinto adempimento degli obblighi di legge, in materia di sicurezza e igiene, da parte dei soggetti privati.

Come dimostra anche l'esperienza dei Paesi del Nord Europa, la linea della partecipazione di tutti i soggetti costituisce un elemento importante della politica di prevenzione, ma deve essere accompagnata e sostenuta da un quadro normativo chiaro ed efficace e dall'adozione da parte di tutti i soggetti delle misure di sicurezza necessarie.

Va rilevato, alla luce di tutto quanto si è analiticamente esposto, che in quest'ultimo triennio ci sono stati interventi e iniziative assai positive, nel senso indicato dalle considerazioni finali della relazione del 1997. Va osservato peraltro, che a queste luci – che vanno apprezzate e sostenute –

si contrappongono ancora troppe ombre, troppe carenze, troppi ritardi, sia da parte dei soggetti pubblici che da parte dei soggetti privati.

Se queste carenze non verranno rapidamente colmate (ed è auspicabile che a questo fine contribuiscano anche gli aspetti positivi ricordati più sopra) e se non si riuscirà a delineare un quadro globale, impegnato, programmato di interventi e di iniziative, saremo costretti, purtroppo, a prendere atto, ancora, di dati significativamente negativi sul piano umano e sul piano economico-sociale.

La Commissione non ritiene di elencare nuovamente le misure che devono essere adottate e i ritardi che debbono essere colmati. Leggendo il documento conclusivo delle indagini, ognuno degli interessati individuerà agevolmente quali compiti gli competono e quale impegno ulteriore gli sia richiesto. Quello che è certo è che se di questo non ci si renderà conto e non si cercherà di porre immediatamente rimedio alle lacune, si rischierà la vanificazione delle numerose iniziative positive che più sopra sono state registrate e considerate con favore.

Comunque, è certo che nessuno – neppure chi ha impresso un andamento positivo e attento alle proprie funzioni e all'assolvimento dei propri compiti, nel Parlamento e nel Governo – può considerarsi soddisfatto. Le iniziative già avviate, soprattutto nel 1999, devono essere portate a compimento; il sistema normativo deve essere entro breve tempo ricondotto a unità e razionalità, pur nel quadro di una necessaria semplificazione e di un complessivo adeguamento alle caratteristiche del sistema produttivo italiano; la vigilanza deve essere potenziata e deve concentrare i suoi sforzi nella direzione della prevenzione, considerando la repressione come l'estremo rimedio, indispensabile peraltro nei confronti di chi si ostina a disattendere gli obblighi di legge; le relazioni fra le parti sociali sul tema della sicurezza devono svilupparsi appieno, secondo una filosofia partecipativa che tanto maggiori risultati potrà dare quanto più risponderà a convinzioni profonde ed a comportamenti coerenti da parte di tutti; la formazione degli addetti alla sicurezza deve essere garantita fino a raggiungere il maggior livello professionale possibile, accompagnandosi ad aggiornamenti costanti e alla formazione continua che le innovazioni richiedono; coloro (soprattutto piccole imprese ed artigiani) che vogliono seriamente adempiere agli obblighi di sicurezza debbono essere aiutati, sostenuti e assistiti, con finanziamenti, con assistenza, con informazioni, insomma con tutti gli strumenti disponibili, oltre a quelli già posti in atto.

Bisogna infine realizzare quella campagna di informazione, di circolazione dei dati, di elaborazione e di ricerca che più volte è stata considerata come essenziale ma che finora non è riuscita a decollare.

Ciò implica anche sensibilizzazione e informazione dei cittadini ad un problema connotato da estrema rilevanza sociale, partendo dalla scuola e dagli organi d'informazione e di comunicazione; ma significa anche concentrare gli sforzi sulla ricerca per poter disporre di strumenti anche tecnicamente più idonei a realizzare maggiori livelli di sicurezza e di igiene.

Insomma, il grande problema resta ancora quello della *cultura della prevenzione*. Certamente, è fondamentale anche la *cultura della legalità*, nel senso del pieno e convinto rispetto delle norme e degli impegni assunti anche nelle sedi contrattuali; in un campo così delicato, essa non può risolversi nel solo timore delle sanzioni, ma deve diventare il convinto fondamento dell'azione quotidiana e dei comportamenti, singoli e collettivi. Solo su queste basi si potrà finalmente costruire quella cultura della prevenzione, che sembra ancor oggi un obiettivo troppo lontano e troppo difficile da raggiungere.

Anche per tutti questi fini, la Commissione diffonderà il documento conclusivo a tutti i soggetti interessati e in qualche modo coinvolti nel problema complessivo della prevenzione e nell'impegno contro gli infortuni e le malattie da lavoro; ma assumerà nel contempo ogni altra iniziativa che appaia idonea a richiamare l'attenzione sulle singole questioni individuate nel corso delle indagini ed a promuovere una riflessione sempre più ampia e sempre meno episodica sulla complessiva questione nella sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Soprattutto, la Commissione continuerà nell'opera di monitoraggio, alla quale si è dedicata più volte – anche con l'indagine che con questo documento si conclude –, consapevole di non poter incidere direttamente sui comportamenti e sulle coscienze, ma confidando sulla forza morale che può derivare da un appello del Parlamento a tutti gli organi pubblici ed ai soggetti privati, affinché si riesca finalmente a compiere un grande salto di qualità che riesca a porre fine ad una catena di morti e di invalidità che non può essere tollerata in un paese civile.

N.B. Il presente schema viene pubblicato senza allegati, per motivi di spazio.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

304^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*

(2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 febbraio 2000.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti presentati sul disegno di legge n. 4048, assunto come testo base.

Il Presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era terminata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

Avverte che si passerà all'illustrazione di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 6.03, nonché gli identici emendamenti 6.01 del senatore Boco ed altri e 6.04 del senatore Cò ed altri, cui aggiunge la firma.

L'emendamento intende definire un quadro di regole e garanzie per la donazione dei gameti, che rappresenta una delle problematiche relative alla procreazione medicalmente assistita più bisognose di una regolamentazione puntuale. In effetti, situazioni come quella di un noto centro specializzato siciliano, dove per anni si sono fatti prelievi di gameti poi immediatamente utilizzati senza alcun controllo e alcuna selezione, rappresentano il nocciolo di quella anarchia delle tecniche riproduttive che viene da tutti deplorata.

La senatrice Salvato si sofferma quindi sui punti principali della regolamentazione proposta, tra i quali la gratuità della donazione, conforme del resto anche alle norme che regolano la donazione di organi o quella di sangue, e la limitazione a cinque gravidanze dell'utilizzazione del seme di un unico donatore, limitazione questa il cui rispetto è garantito dalla registrazione degli estremi del donatore in una banca dati istituita presso il Ministero della sanità.

Assumono poi particolare importanza le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 relative alla riservatezza sull'identità del donatore e all'ammissibilità della ricerca di paternità. A questo proposito la senatrice Salvato osserva come questa materia sia stata oggetto di un appassionato dibattito parlamentare già in sede di discussione della riforma delle adozioni; le differenti opzioni in favore di una limitazione o di un allargamento del diritto alla ricerca delle proprie origini hanno attraversato tutte le forze politiche,

con ciò confermando che si tratta di un delicato problema di coscienza e di diritto, rispetto al quale ciascuno dei punti di vista è sorretto da motivazioni di carattere umano importanti e condivisibili.

È apparsa però prevalente l'opinione, che ella condivide e che è accolta nell'emendamento da lei presentato, di considerare ormai prevalente nella coscienza sociale, e conforme ai principi del vigente diritto di famiglia, una visione della genitorialità fondata piuttosto sulle relazioni affettive e sulla crescita umana comune dei genitori e dei figli che sul dato biologico. Si riconosce tuttavia l'ammissibilità della ricerca dell'identità del donatore quando questa sia indispensabile per la tutela della salute del nato.

La senatrice Salvato illustra quindi l'emendamento 6.0.5, cui aggiunge la sua firma, sottolineando l'importanza che l'opera di consulenza sugli aspetti culturali, umani e bioetici della procreazione medicalmente assistita sia assicurata, al di là di quelli che sono i compiti attualmente riconosciuti al comitato di bioetica, ad un organismo nel quale siano fortemente rappresentate le donne attraverso quelle organizzazioni e quei gruppi che in questi anni hanno affrontato le problematiche della salute femminile e dei suoi rapporti con la funzione medica. Si tratta cioè di costruire uno strumento per la partecipazione reale delle donne a processi decisionali che per troppo tempo sono rimasti sotto il controllo esclusivo di un potere scientifico e civile il più delle volte unicamente maschile.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 6.02, identico agli emendamenti 6.03, 6.01 e 6.04 testé illustrati dalla senatrice Salvato, sottolineando l'opportunità di precisare che non si costituisce nessun rapporto giuridico tra nato e donatore.

Aggiunge poi la sua firma all'emendamento 6.05.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.28 e 7.29, che rinuncia ad illustrare.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 7.27 osservando che la rapidità dell'evoluzione scientifica, specialmente nel settore della genetica, fa ritenere preferibile indicare un termine più limitato per il periodico rinnovo delle linee guida.

Il PRESIDENTE, in assenza del presentatore, dà per illustrato l'emendamento 7.30.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 7.31. L'obbligo di applicare rigidamente le linee guida, da parte di tutti i centri che praticano le

tecniche di fecondazione assistita, appare foriero di un grave rallentamento del progresso nella ricerca e nella sperimentazione. È opportuno quindi prevedere, come avviene in altri campi, che il Ministro della sanità individui centri di particolare e riconosciuto valore scientifico cui affidare la valutazione di tecniche ancora sperimentali.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Illustra quindi l'emendamento 8.2, da lui presentato, diretto a sopprimere l'articolo 8. Tale norma, infatti, è inutile, dal momento che lo *status* dei bambini nati da tecniche di fecondazione assistita discende dalla mera applicazione delle vigenti norme del codice civile; la disposizione quindi sembra determinata unicamente dalla volontà di sottolineare una ingiustificata «diversità» di questi bambini.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11 e 8.13, osservando come le disposizioni di cui all'articolo 8 sembrano ignorare il quadro normativo esistente.

Il presidente CARELLA, in assenza del presentatore, dà per illustrati gli emendamenti 8.9 e 8.10.

Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 8.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 8.01 e 8.02, rinunciando ad illustrarli.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 e 9.36. Ella osserva che anche l'articolo 9, come il precedente, sembra redatto da un legislatore disattento a quanto avviene attorno a lui e a come i nuovi fenomeni sociali trovino una loro regolamentazione nei principi sanciti dalla Costituzione. Va infatti ricordato che il problema del divieto dell'azione di disconoscimento di paternità è già stato risolto dalla Corte Costituzionale.

La senatrice Salvato rileva quindi l'inopportunità del comma 2 dell'articolo 9; se è infatti comprensibile ritenere che una maternità spesso lungamente e dolorosamente ricercata come quella derivante da una procedura di fecondazione medicalmente assistita sia quasi sempre il frutto di una scelta altamente responsabile, è però sbagliato precludere la possibilità, che in taluni casi può comunque verificarsi anche per queste maternità, che la madre ricorra al diritto di non essere nominata, ad una disposizione cioè che è posta a tutela tanto della madre che del neonato e che

consente di garantire le condizioni migliori per il parto e la possibilità dell'adozione anche nelle situazioni più drammatiche.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 9.4 e 9.27.

Pur condividendo la valutazione della senatrice Salvato circa la non indispensabilità di una norma sul divieto del disconoscimento di paternità nel caso di fecondazione assistita, egli ritiene che tale divieto possa anche essere ribadito nella legge, purché però si modifichi la formulazione inutilmente complicata introdotta dalla Camera dei deputati.

Egli condivide poi l'opinione della senatrice Salvato circa l'inopportunità e l'inapplicabilità del comma 2.

Il senatore DI ORIO illustra l'emendamento 9.5, sottolineando il carattere di estrema responsabilità che deve essere sempre attribuito alla scelta della coppia sposata o convivente che ricorre alla fecondazione assistita.

La senatrice DANIELE GALDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.13 e ritira la sua firma dall'emendamento 9.29, mantenuto dalla senatrice Salvato.

Il presidente CARELLA annuncia che si passerà all'illustrazione degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 9.01 e 9.02, che rinuncia ad illustrare.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.25, 10.26 e 10.27 e rinuncia ad illustrarli.

Illustra quindi l'emendamento 10.24 da lei presentato, che pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale gli interventi di procreazione medicalmente assistita. Ella osserva come il ricorso a queste tecniche, costose e certamente non indolori soprattutto per la donna, meriti un sostegno pubblico che rappresenterebbe una manifestazione di coerenza con quella volontà di favorire la maternità ed aiutare la famiglia che viene molto più spesso predicata che praticata. L'esclusione dalla rimborsabilità di queste tecniche del resto sarebbe un ulteriore riprova di quel carattere di disvalore con cui, inaccettabilmente, il testo in esame sembra bollare il ricorso alla fecondazione assistita.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 10.23 che ha motivazioni analoghe all'emendamento testé illustrato dalla senatrice Sal-

vato ma che limita, in conformità alle norme vigenti la rimborsabilità solo agli interventi svolti in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 11.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 11.22, diretto ad attribuire un ruolo centrale alle donne nell'elaborazione degli indirizzi di bioetica in materia di procreazione medicalmente assistita. Fa propri quindi gli altri emendamenti presentati all'articolo 11, che rinuncia ad illustrare.

Il seguito dell'esame conseguito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048**Art. 6.**

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Donazione e conservazione di gameti)

1. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, previa accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. La donazione di gameti è gratuita.

3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.

4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.

5. È assicurata la riservatezza sull'identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall'utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7.

6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

7. È ammessa la ricerca dell'identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti.

9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

6.0.1

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Donazione e conservazione di gameti)

1. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, previa accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. La donazione di gameti è gratuita.

3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.

4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.

5. È assicurata la riservatezza sull'identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall'utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7.

6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

7. È ammessa la ricerca dell'identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti.

9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

6.0.2 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Donazione e conservazione di gameti)

1. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, previa accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. La donazione di gameti è gratuita.

3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.

4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.

5. È assicurata la riservatezza sull'identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall'utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7.

6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

7. È ammessa la ricerca dell'identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti.

9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

6.0.3

SALVATO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Donazione di gameti)

1. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, previa accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. La donazione di gameti è gratuita.

3. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.

4. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3. Le strutture pubbliche e private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.

5. È assicurata la riservatezza sull'identità del donatore, nonché della donna o della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall'utilizzo dei loro gameti, salvo quanto disposto dal comma 7.

6. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

7. È ammessa la ricerca dell'identità del donatore solo in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

8. Il Ministro della sanità determina, con proprio decreto, i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione di gameti maschili.

9. La selezione dei donatori e la raccolta del liquido seminale avvengono esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

6.0.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È costituita presso il Ministero della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione composta da trenta membri eletti dal Parlamento. Sono eleggibili persone che si sono distinte nel campo della cultura o nel campo dei servizi sociali, o donne appartenenti a gruppi attivi nel campo salute. Ciascuno dei due sessi deve contare almeno due quinti dei componenti.

2. La Commissione è assistita da un comitato tecnico, nominato dalla Commissione stessa, composto da quindici membri scelti fra operatori (medici, biologi, psicologi, personale infermieristico) impegnati nelle attività regolamentate dalla presente legge, nonché tecnici con competenze specifiche di tipo epidemiologico, farmacologico, psicologico, legale.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «della Commissione di cui all'articolo 6-bis e».

6.0.5

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 dopo le parole: «Ministro della sanità», aggiungere le altre: «di concerto con il Ministro delle politiche sociali e del Ministro delle pari opportunità».

7.2 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 dopo le parole: «Ministro della sanità», aggiungere le altre: «di concerto con il Ministro delle pari opportunità».

7.3 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 dopo le parole: «Ministro della sanità», aggiungere le altre: «di concerto con il Ministro delle politiche sociali».

7.4 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma sopprimere le parole: «avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e».

7.5 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano».

7.6 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

7.7 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 dopo le parole: «Consiglio superiore della sanità», aggiungere le altre: «sentito il parere della Conferenza Stato Regioni».

7.8 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 dopo le parole: «Consiglio superiore della sanità», aggiungere le altre: «sentito il parere della Federazione nazionale degli Ordini dei medici».

7.9 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 dopo le parole: «definisce, con proprio decreto, da emanare», con le altre: «emana con proprio decreto».

7.10 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «centoventi».

7.11 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «cinquanta».

7.12 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «settanta».

7.13 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «ottanta».

7.14 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «cento».

7.15 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «mediche e psicologiche».

7.16 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «mediche e psicologiche».

7.17 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

7.18 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 2.

7.19 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere la parola: «tutte».

7.20 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «autorizzate» aggiungere le altre: «e accreditate».

7.21 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «almento ogni tre anni».

7.22 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «almeno dopo un anno».

7.23 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «almeno dopo due anni».

7.24 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con la parola: «uno».

7.25 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «ogni tre anni» con le seguenti: «ogni due anni».

7.26 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

7.27 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con la parola: «due».

7.28 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «tre» con la parola: «quattro».

7.29 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I tempi posson essere accorciati qualora ci siano novità significative nell'evoluzione tecnico-scientifica e su proposta degli organi tecnici del Ministero della sanità».

7.30

VALLETTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro della sanità può affidare ad uno o più centri di particolare e riconosciuto valore scientifico la valutazione di tecniche ancora in fase sperimentale».

7.31

CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

8.2

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

8.3

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi della donna o della coppia che vi

abbiano ricorso e abbiano prestato il proprio consenso a norma dell'articolo 6, comma 3».

8.4 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il presente:

«I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi della donna o della coppia che vi abbiano ricorso e abbiano prestato il proprio consenso a norma dell'articolo 6, comma 3».

8.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con l'osservanza delle disposizioni della presente legge sono figli legittimi o rispettivamente acquistano lo stato di figli riconosciuti ai sensi del codice civile della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni del precedente articolo 6».

8.6 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

8.7 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o acquistano lo stato» fino alla fine del comma.

8.8 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «della madre o».

8.9 GUBERT

Al comma 1, dopo la parola: «coppia» aggiungere le seguenti: «o della donna».

8.10 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «coppia» aggiungere le parole: «coniugata o di fatto».

8.11 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai concepiti a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita per i quali non si verifichi l'annidamento nell'utero materno è garantito il rispetto dei diritti e della dignità di esseri umani».

8.12 GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È figlio della coppia il bambino che sia nato con le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge, quando

siano decorsi non meno di 150 giorni e non più di 320 giorni dalla data dell'intervento».

8.13 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Divieto di brevettabilità di geni)

1. I geni umani, appartenendo agli individui che li possiedono, non possono essere brevettati e conseguentemente non sono brevettabili terapie genetiche che impieghino tali geni».

8.0.1 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Animali transgenici, contenenti geni umani)

1. Salvo specifica autorizzazione del Ministro della sanità è vietato l'inserimento di geni umani negli animali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a scopo terapeutico. L'autorizzazione dovrà sempre prevedere che l'animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianti nell'uomo».

8.0.2 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

- 9.1** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È vietato esercitare l'azione di disconoscimento di paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, e l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice».

- 9.2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È vietato esercitare l'azione di disconoscimento di paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, e l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice».

- 9.3** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Colui che abbia prestato validamente il proprio consenso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, nn. 1 e 2, del codice civile. Non può altresì essere esercitata l'impugnazione di cui all'articolo 263 del codice civile».

- 9.4** IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È vietato esercitare l'azione di disconoscimento di paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, e l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice».

- 9.5** DI ORIO, DANIELE GALDI, CAMERINI, MIGNONE

Al comma 1, sostituire la parola: «Qualora» con la seguente: «Allorquando».

9.6 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «metodi».

9.7 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

9.8 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

9.9 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «medicalmente».

9.10 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «di tipo eterologi» con le seguenti: «con donazione di gameti».

9.11 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.12 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.13 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, GANERI Bruno, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.14 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «in violazione» fino a: «atti conclusivi» con le parole: «il coniuge, il convivente o colui che ha prestato il consenso».

9.15 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la parola: «violazione» con la seguente: «contrasto».

9.16 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «il coniuge o».

9.17 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «coniuge» con le seguenti: «il marito o la moglie».

9.18 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dis-senso».

9.19 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «diniiego».

9.20 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «as-senso».

9.21 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «ricavabile» con la seguente: «deducibile».

9.22 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «atti» con la seguente: «fatti».

9.23 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

9.24 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «l'azione» con la seguente: «diritto».

9.25 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «disconoscimento» con la seguente: «riconoscimento».

9.26 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 2.

9.27 IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

9.28 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 2.

9.29 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 2.

9.30 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «madre» con la seguente: «mamma».

9.31 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «nato» con la seguente: «nascituro».

9.32 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «nato» inserire le altre: «o della nata».

9.33 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «procreazione», con la parola: «fecondazione».

9.34 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «metodi».

9.35 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2 sopprimere la parola: «non».

9.36 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Presunzione di genitorialità)

1. È figlio della coppia il bambino che sia nato con le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge, quando siano decorsi non meno di 150 giorni e non più di 320 giorni dalla data dell'intervento».

9.0.1 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Astensione dal lavoro e rimborso spese)

1. Ai donatori si applica quanto previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107. I donatori hanno altresì diritto ad un rimborso delle spese sostenute determinato in modo forfettario con il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 9, comma 5».

9.0.2 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 10.

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

10.1 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «proceazione» con la seguente: «fecondazione».

10.2 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «realizzati» con la parola: «attuati».

10.3 BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «nelle strutture» con le seguenti: «negli ospedali».

10.4 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «pubbliche e private».

10.5 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «pubbliche».

10.6 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «autorizzate dalle regioni e».

10.7 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «autorizzate» aggiungere: «e accreditate».

10.8 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «regioni» con le seguenti: «province».

10.9 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «iscritte» con la seguente: «riportate».

10.10 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «decreto» con la seguente: «regolamento».

10.11 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre».

10.12 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «venti».

10.13 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con le seguenti: «trenta».

10.14 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «centoventi».

10.15 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «cento».

10.16 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2 sostituire la parola: «giorni» con la seguente: «mesi».

10.17 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le seguenti: «, e sentite le società scientifiche».

10.18 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «strutture» aggiungere le altre: «pubbliche e private accreditate».

10.19 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «le caratteristiche» con le altre: «i profili professionali».

10.20 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «strutture» aggiungere le altre: «pubbliche e private accreditate».

10.21 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, lettera b), dopo «strutture» aggiungere le parole: «pubbliche e private».

10.22 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 svolti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono a carico del Servizio sanitario nazionale».

10.23 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati a carico del Servizio sanitario nazionale».

10.24 SALVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati a carico del Servizio sanitario nazionale».

10.25

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati a carico del Servizio sanitario nazionale».

10.26

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le donazioni di ovociti possono essere praticate nei centri autorizzati, in osservanza a quanto prescritto nell'articolo 8.

Possono essere utilizzati a questo scopo solo i gameti femminili residuali a cicli di fecondazione assistita.

Non è consentita la donazione da parte di persone note alla ricevente né l'inseminazione in "vivo" della donatrice».

10.27

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

11.1

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la frase: «Istituto superiore» con la seguente: «Ministero della».

- 11.2** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 2.

- 11.3** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «obbligatoria» con la seguente: «facoltativa».

- 11.4** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 3.

- 11.5** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la frase: «Istituto superiore» con la seguente: «Ministero della».

- 11.6** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, dopo la parola: «regionali» aggiungere le seguenti: «ove non istituiti si procede alla nomina di un commissario straordinario deputato alla immediata istituzione».

- 11.7** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, dopo la parola: «regionali» aggiungere le seguenti: «ove istituiti».

- 11.8** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la frase: «Istituto superiore» con le seguenti: «gli assessorati alla sanità delle regioni raccolgono».

- 11.9** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «raccoglie» con la seguente: «elabora».

- 11.10** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la parola: «raccoglie».

- 11.11** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la parola: «diffonde».

- 11.12** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «al fine» con le seguenti: «con lo scopo».

- 11.13** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «trasparenza» con la seguente: «l'obiettività».

11.14 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «delle tecniche» con le seguenti: «dei metodi».

11.15 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la parola: «trasparenza».

11.16 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e la pubblicità».

11.17 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «adottate» con la seguente: «realizzate».

11.18 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 4».

11.19 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la frase: «Istituto superiore» con le seguenti: «Ministero della».

11.20 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, rigo 3, dopo le parole: «società scientifiche» sopprimere la «e» e mettere la virgola; dopo la parola: «utenti» sopprimere le seguenti: «riguardanti la procreazione medicalmente assistita» e aggiungere le altre: «e delle Associazioni in cui si esprime il pensiero delle donne, a partire dal presupposto della libertà femminile».

11.21 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, dopo le parole: «delle società scientifiche» aggiungere le seguenti: «delle associazioni in cui si esprime il pensiero delle donne, a partire dal presupposto della libertà femminile».

11.22 SALVATO

Sostituire le parole: «e degli utenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «, degli utenti e delle Associazioni in cui si esprime il pensiero delle donne, a partire dal presupposto della libertà femminile».

11.23 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «le proposte delle società scientifiche e delle associazioni di utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita».

11.25 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 dopo la parola «regionali» aggiungere: «ove non istituiti si procede alla nomina di un commissario straordinario deputato alla immediata istituzione».

11.26 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, dopo la parola: «regionali» aggiungere «ove istituiti».

11.27 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, sostituire la frase: «Istituto superiore» con «Ministero della».

11.28 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire la parola: «raccoglie» con la seguente: «elabora».

11.29 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire la parola: «informazioni» con la seguente: «notizie».

11.30 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sopprimere la parola: «istanze».

11.31 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sopprimere la parola: «informazioni».

- 11.32** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4 sopprimere la parola: «suggerimenti».

- 11.33** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4 sopprimere la parola: «proposte».

- 11.34** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire la parola: «riguardanti» con la seguente: «concernenti».

- 11.35** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire la parola: «utenti» con la seguente: «consumatori».

- 11.36** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «fornire» con la seguente: «comunicare».

- 11.37** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «tenute» con la seguente: «obbligate».

11.38 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire le parole: «Le strutture» con le seguenti: «I soggetti».

11.39 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sostituire la parola: «dati» con la seguente: «elementi».

11.40 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire la parola: «finalità» con la seguente: «scopi».

11.41 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sopprimere la parola: «altra».

11.42 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sopprimere la parola: «controllo».

11.43 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5 sopprimere la parola: «ispezioni».

11.44 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire la parola: «informazione» con la seguente: «elemento».

11.45 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4 sostituire la parola: «svolgimento» con la seguente: «realizzazione».

11.46 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Aggiungere il seguente comma:

«6. Le strutture di cui al presente articolo devono assicurare un'adeguata assistenza psicologica a favore della coppia destinataria delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

11.47 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene il dottor Bruno Cravedi, responsabile del Servizio di prevenzione della regione Toscana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Audizione del dottor Bruno Cravedi, responsabile del Servizio di prevenzione della regione Toscana, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo l'audizione del dottor Cravedi, responsabile del Servizio di prevenzione della regione Toscana, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi al settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

Viene quindi introdotto il dottor Cravedi, al quale il Presidente rivolge un saluto di benvenuto.

Il dottor CRAVEDI svolge quindi una relazione, facendo inizialmente presente che nella regione Toscana i dipartimenti di prevenzione sono stati costituiti da circa sei anni in tutte le aziende sanitarie locali. Il quadro normativo regionale ha adottato un'impostazione diretta ad inserire tali dipartimenti in un sistema generale di prevenzione che coinvolge tutti i soggetti competenti in materia: ciò al fine di superare un approccio eccessivamente settorializzato e sulla base della consapevolezza che la prevenzione non costituisce una funzione esclusivamente sanitaria. In tale prospettiva, la regione Toscana ha operato valorizzando le modalità della concertazione – sia con le pubbliche autorità che con le associazioni rappresentative degli interessi sociali –, del coordinamento interistituzionale e della interdisci-

plinarietà operativa, elemento quest'ultimo indispensabile avendo presenti le numerose, diverse competenze coinvolte dalla funzione di prevenzione. La Regione ha altresì tenuto presente che, anche alla luce della normativa comunitaria, al dipartimento di prevenzione viene richiesto lo svolgimento di attività innovative, che possono essere riassunte in quelle di informazione, formazione degli operatori, assistenza, consulenza, vigilanza e controllo: tale ultima funzione ha assunto rispetto al passato una connotazione più sostanziale, volta ad esiti non soltanto sanzionatori ma anche di tipo prescrittivo, e mirata al monitoraggio di particolari situazioni di rischio.

Il dottor Cravedi prosegue illustrando l'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione, così come dettata dalla legge n. 72 del 1998 della regione Toscana, la quale – nell'ambito del citato organismo – distingue un livello direzionale ed uno operativo. Il primo, al quale fanno capo le funzioni del direttore e del comitato direttivo, composto dai responsabili delle unità funzionali, svolge, fra gli altri, compiti di direzione, allocazione delle risorse, definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le unità operative, controllo direzionale, definizione di protocolli operativi omogenei. Il secondo livello si articola in unità funzionali multidisciplinari, con una competenza zonale a livello di distretto, la cui operatività comporta la collaborazione di diversi profili professionali.

Una utile iniziativa è stata l'istituzione di un comitato permanente di coordinamento tra i direttori dei dipartimenti di prevenzione, il quale è presieduto dal responsabile regionale della prevenzione e provvede, sulla base dell'esperienza condivisa dei componenti, alla predisposizione di atti di indirizzo e di controllo. Esistono poi i regolamenti aziendali, adottati da tutte le ASL della Toscana previa approvazione della Giunta Regionale, i quali dettano ulteriori regole organizzative in tema di dipartimenti di prevenzione.

Per quanto concerne i riferimenti programmatici, la regione Toscana ha approvato il Piano sanitario regionale per il triennio 1999-2001 – che prosegue il percorso tracciato dal precedente Piano 1996-1998 – nel quale vengono definite le linee di pianificazione anche per quanto concerne specificamente la prevenzione, i cui settori di intervento riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, la medicina veterinaria, l'igiene e la sanità pubblica, l'igiene alimentare e la nutrizione e la medicina legale. In tale atto è stabilito, ribadendo una disposizione già contenuta nel Piano 1996-1998, un tetto minimo di spesa per la prevenzione da parte di ciascuna ASL pari al 5 per cento delle risorse disponibili a livello aziendale; il dipartimento di prevenzione viene chiaramente collocato all'interno della logica aziendale, anche se naturalmente i parametri che definiscono la sua attività sono meno rigorosi di quelli riguardanti la medicina ospedaliera; viene altresì prevista la interdisciplinarietà dei dipartimenti nonché l'esigenza di definire protocolli operativi e procedure standardizzate.

Un'altra iniziativa particolarmente significativa, finanziata dalla Regione con 2 miliardi per il triennio, è stata rappresentata da un progetto di revisione delle procedure, a livello sia di ASL che di dipartimenti di prevenzione, volta ad una maggiore semplificazione e ad un incremento

della capacità di fornire risposte rapide e chiare agli utenti. La realizzazione del progetto ha naturalmente comportato una profonda revisione anche organizzativa. Sono stati inoltre svolti sei corsi (della durata di 12 giorni l'uno) di formazione dei dirigenti delle unità operative dei dipartimenti e sono stati attivati alcuni sportelli della prevenzione, compreso uno sportello unico regionale operante anche con sito internet.

Va poi ricordata la costituzione di un osservatorio specifico per la realizzazione di un tratto appenninico del progetto TAV. Per lo svolgimento di talune funzioni di valenza regionale attinenti alla prevenzione, sono stati inoltre istituiti tre laboratori di sanità pubblica che operano come strutture multizonali serventi anche ASL diverse da quella di rispettiva appartenenza.

Il dottor Cravedi osserva poi che l'attribuzione dei controlli ambientali alla Agenzia regionale per la prevenzione ambientale (ARPA) ha provocato problemi non ancora del tutto risolti, sebbene la gran parte dei dipartimenti di prevenzione esistenti nella regione Toscana abbiano provveduto a definire protocolli d'intesa con le articolazioni provinciali dell'ARPA, miranti a stabilire modalità di integrazione e collaborazione tra gli interventi spettanti a ciascun organismo.

Una legge regionale ha altresì provveduto a riordinare gli istituti zoonofilattici sperimentali in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 270 del 1993: il modello adottato è affine a quello aziendale e sono previste modalità di integrazione con i servizi veterinari forniti dalle ASL.

Per quanto concerne l'effettivo impiego delle risorse nella prevenzione, nel triennio 1996-1998 ciascuna ASL ha in media erogato in tale settore solo il 4,05 per cento delle risorse complessivamente a sua disposizione; dovrebbe peraltro tenersi in considerazione che all'ARPA sono destinati finanziamenti pari allo 0,75 per cento. Il Piano sanitario regionale in vigore ribadisce tuttavia l'obiettivo del 5 per cento come tetto di spesa minimo, prevedendo meccanismi più rigorosi perché esso venga rispettato.

Il dottor Cravedi si sofferma poi sugli strumenti di controllo utilizzati per verificare l'attività e i risultati dei dipartimenti di prevenzione: accanto al piano attuativo locale e alla relazione sanitaria, uno strumento particolarmente utile si sono rivelati i piani di sviluppo, costituiti da schemi elaborati anche con il contributo delle istituzioni locali e delle associazioni degli utenti che vengono compilati annualmente da ciascuna ASL per ognuno dei settori in cui si articola la funzione di prevenzione.

Il dottor Cravedi richiama quindi gli elementi di criticità che presenta l'attuale sistema della prevenzione collettiva. Oltre a quello attinente alle risorse – non si tratta soltanto di assicurare il tetto minimo di spesa, ma anche di garantirne un uso qualitativamente soddisfacente – va ricordato il problema di una definizione poco chiara delle rispettive competenze tra il comparto sanitario e quello dell'ambiente. Occorre poi riconoscere le difficoltà che incontrano i dipartimenti di prevenzione ad operare in una logica aziendale, facendosi carico anche delle nuove esigenze dell'azienda, come ad esempio quelle connesse all'opera di supporto tecnico nell'accertamento dei requisiti minimi delle strutture sanitarie ai fini del-

l'autorizzazione e dell'accreditamento. Esiste poi un'indubbia resistenza a realizzare un'effettiva integrazione operativa in senso compiutamente interdisciplinare.

Quanto ai rapporti con il livello centrale – inteso tanto come Ministero della sanità, quanto come organismi tecnici e di consulenza – essi presentano aspetti deficitari e problematici, e nel complesso non può dirsi abbia luogo un pieno e costruttivo confronto. Tali rapporti si rivelano carenti soprattutto nei momenti di emergenza: ad esempio, per quanto concerne la messa a norma delle sale operatorie, dopo che la regione Toscana aveva già compiuto un'indagine conoscitiva sull'argomento, soltanto un mese fa è giunta una nota da parte del Ministero della sanità contenente le necessarie indicazioni. Appare dunque necessario provvedere all'istituzione di migliori momenti di raccordo, giacchè la Conferenza Stato-Regioni, che finisce per essere l'unica sede di espressione delle istanze regionali, si riduce spesso ad un'istanza di mera ratifica di decisioni già adottate.

In conclusione il dottor Cravedi giudica sostanzialmente valido il modello di prevenzione collettiva adottato, anche se la sua realizzazione può ritenersi ancora non completata, soprattutto perché essa comporta l'adozione di un nuovo approccio culturale.

Il presidente PIANETTA ringrazia il dottor Cravedi per l'ampia ed esauriente relazione e dichiara aperto il dibattito.

Il senatore CAMERINI prende la parola per porre al dottor Cravedi quesiti concernenti: la valenza dei protocolli operativi adottati dal comitato permanente di coordinamento; i rapporti di collaborazione e di informazione esistenti, nell'ambito della prevenzione, con le altre Regioni; l'approccio multidisciplinare e multiculturale richiesto da problemi che presentano profili non esclusivamente sanitari; i rapporti tra i dipartimenti di prevenzione e i medici di famiglia; i contatti con le università, anche allo scopo di sviluppare in ambito universitario la cultura della prevenzione; le ragioni per le quali esistono difficoltà nel raggiungimento, da parte delle ASL, del tetto minimo di spesa del 5 per cento.

Anche il senatore TIRELLI – al quale il presidente PIANETTA rivolge un saluto di benvenuto, essendo egli entrato a far parte della Commissione – pone quesiti concernenti il raggiungimento del tetto minimo di spesa, gli strumenti adottati per verificare i risultati dell'attività di prevenzione, il coinvolgimento dei medici di base. A quest'ultimo riguardo sottolinea, sulla base della sua esperienza professionale, come la situazione nella regione Lombardia non possa dirsi soddisfacente.

Il senatore DE ANNA, congratulatosi con il dottor Cravedi per la brillante illustrazione, sottolinea come la regione Toscana si collochi indubbiamente in una posizione assai avanzata nel contesto nazionale per quanto concerne l'attenzione alle esigenze della prevenzione collettiva; os-

serva peraltro che tale risultato è dovuto anche alla possibilità di destinare a tale settore risorse finanziarie non lontane dal tetto del 5 per cento previsto dalla legge, possibilità che invece altre regioni non hanno.

La senatrice Carla CASTELLANI, rilevato come il requisito della interdisciplinarietà operativa costituisca un elemento essenziale per il buon funzionamento dei dipartimenti di prevenzione, chiede chiarimenti in ordine al ruolo svolto dall'ARPA nel settore della prevenzione e domanda se il ruolo di consulenza nella valutazione dei criteri di accreditamento delle strutture sanitarie non sia inconciliabile con il compito di verificare la sicurezza di tali strutture affidato ai dipartimenti di prevenzione.

La senatrice DANIELE GALDI si congratula con il dottor Cravedi per la relazione puntuale e ricca di spunti di interesse, rammaricandosi che l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea non consenta lo svolgimento di un più ampio dibattito.

Il dottor CRAVEDI, rispondendo ai quesiti postigli dal senatore Camerini, sottolinea come le linee guida adottate dal comitato di coordinamento tra i direttori dei dipartimenti di prevenzione siano elaborate sulla base del consenso, mentre fa presente, per quanto concerne la collaborazione con le altre Regioni, che esiste un organo di coordinamento ed è stata altresì avanzata la proposta, purtroppo non concretizzatasi, di procedere ad un gemellaggio con altre Regioni che incontrino difficoltà nell'attuazione dei dipartimenti di prevenzione. In ordine a problemi che richiedono un approccio culturalmente complesso, occorre far riferimento alle nuove funzioni che sono attribuite alla prevenzione: in tal senso l'operatore di igiene non deve più essere considerato in senso tradizionale, ma come un soggetto in grado di rapportarsi con altri organi istituzionali e sociali allo scopo di affrontare problemi non esclusivamente sanitari ma che, sotto diversi profili, riguardano la collettività. Per quel che riguarda i rapporti con i medici di base, non c'è dubbio che molto resti da fare, anche se esistono positivi momenti di relazione concernenti soprattutto le malattie professionali e le vaccinazioni. Si è cercato altresì di stabilire rapporti con alcune facoltà universitarie, anche se i risultati restano ancora interlocutori. Precisa quindi che il tetto minimo di spesa del 5 per cento non viene raggiunto a causa di decisioni delle singole ASL che, nella maggior parte dei casi, incontrano difficoltà, peraltro comprensibili e ben note, nel procedere allo spostamento di risorse dalla medicina ospedaliera al settore della prevenzione; il tema è comunque seguito con la massima attenzione da parte della regione Toscana, che in proposito ha istituito ben tre commissioni di lavoro.

Il dottor Cravedi fa quindi presente al senatore Tirelli che, al fine di valutare i risultati raggiunti, esistono vari indici ed elementi significativi che possono essere utilmente impiegati; precisa poi alla senatrice Castellani che il dipartimento di prevenzione è una struttura tecnica di supporto che si limita ad accertare l'esistenza dei requisiti minimi che costituiscono

uno degli elementi della complessa valutazione implicata nell'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie. Quanto infine all'esigenza della multidisciplinarietà, sottolinea come per affrontare adeguatamente problemi complessi siano spesso necessarie professionalità che si trovano al di fuori del comparto sanitario: è peraltro comprensibile che si incontrino resistenze ad adottare nuovi approcci, pur necessari rispetto ad un mondo in continua evoluzione.

Il presidente PIANETTA ringrazia quindi il dottor Cravedi e dichiara conclusa la sua audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, dato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, l'esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione presso l'AUSL n. 3 della Basilicata, previsto al secondo punto dell'ordine del giorno, è rinviato alla prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

196^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini» (n. 628)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli alla 12^a Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LO CURZIO ricorda, come rilevato nella seduta di ieri, che lo schema di decreto in titolo reca un termine più restrittivo della direttiva 1999/39/CE in merito al commercio dei prodotti non conformi con i nuovi parametri concernenti i residui degli antiparassitari negli alimenti per lattanti e bambini. L'articolo 4 del decreto prevede, infatti, che tale termine scada il 30 giugno del 2000 laddove l'articolo 2 della direttiva consente la circolazione dei prodotti non conformi fino al 30 giugno 2002.

L'oratore sottolinea tuttavia come un'adesione letterale ai termini previsti dalla direttiva comporterebbe l'applicazione di un livello meno elevato di tutela di quanto previsto dalla formulazione del provvedimento in titolo.

La senatrice SQUARCIALUPI ribadisce la sensazione che le disposizioni comunitarie siano improntate all'esigenza di consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino dei prodotti non conformi con i nuovi parametri di sicurezza e sottolinea la necessità di sostenere la posizione assunta dal Governo con il provvedimento in titolo, volto ad assicurare

un livello di tutela più elevato di quello previsto dalle indicazioni comunitarie.

Il presidente BEDIN precisa come la direttiva comporti comunque un livello di tutela più elevato di quello garantito dalla legislazione vigente. Si pone semmai un problema di decorrenza in ordine all'applicazione dei nuovi parametri, tenendo conto che comunque resteranno in circolazione prodotti basati sui vecchi parametri fino al prossimo 30 giugno. Considerando che la direttiva in oggetto non ammette l'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni più restrittive, si dovrà altresì tener conto che l'adozione di un termine diverso da quello previsto dalla direttiva potrebbe esporre l'Italia ad una procedura d'infrazione della Commissione europea senza tuttavia garantire la sicurezza dei consumatori, giacché non potrebbe essere vietata l'immissione sul mercato interno fino al 2002 di prodotti non conformi provenienti da altri Stati membri.

L'oratore condivide tuttavia le perplessità emerse nel dibattito in merito ai termini previsti dalla direttiva per l'entrata in vigore dei nuovi parametri, aspetto che potrebbe meritare la formulazione di specifiche osservazioni da parte della Giunta attinenti al procedimento formativo della direttiva stessa.

Il senatore MANZI chiede se la suddetta direttiva, in definitiva, comporti l'introduzione di un maggiore ovvero di un minore livello di tutela poiché, nel secondo caso, non si comprenderebbe perché essa sia stata adottata.

Il presidente BEDIN ribadisce come la direttiva, che ai sensi dell'articolo 2 deve essere attuata dagli Stati membri entro il 30 giugno 2000, determini l'introduzione di parametri di sicurezza più rigorosi la cui applicazione, tuttavia, decorre solamente dal 2002.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'opportunità di una presa di posizione volta a significare come non si possa attendere la scadenza del 2002 per vietare la circolazione dei prodotti non conformi.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sulle disposizioni concernenti la decorrenza delle norme previste dalla direttiva.

Il relatore LO CURZIO precisa che la direttiva 1999/39/CE prevede il commercio dei prodotti conformi con i nuovi parametri entro il 30 giugno 2000 e vieta il commercio dei prodotti non conformi a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il senatore BETTAMIO non ravvisa problemi di carattere giuridico nel far entrare in vigore immediatamente le nuove disposizioni.

Il senatore MUNGARI condivide le considerazioni del senatore Bettamio e rileva come l'immediata entrata in vigore delle nuove norme con-

senta all'Italia di manifestare all'Unione europea l'esigenza di attenersi, in una materia delicata come gli alimenti per lattanti e bambini, ad un atteggiamento rigoroso.

Il presidente BEDIN prende atto degli orientamenti emersi nel dibattito e, verificata la presenza del numero legale, propone di conferire un mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli, nei termini che sono stati espressi, sul provvedimento in titolo.

La Giunta approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 10 febbraio.

Il relatore PAPPALARDO rileva come, per quanto attiene alla maggior parte delle osservazioni espresse nella precedente seduta dal senatore Besostri, costituisca indirettamente una risposta la recente adozione da parte del Governo di un provvedimento sulla liberalizzazione del mercato del gas.

In merito alle considerazioni del senatore Tapparo l'oratore non riscontra delle sistematiche barriere in merito all'accesso delle imprese ai cosiddetti servizi «post contatore» e condivide inoltre i rilievi del senatore Bettamio, concernenti l'esigenza di soffermarsi sui profili di competenza della Giunta.

Il relatore ribadisce pertanto la proposta di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte nella precedente seduta.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del relatore.

(3666) GAMBINI ed altri. - Disciplina del franchising

(Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MUNGARI rileva come il disegno di legge in titolo sia volto a regolamentare il contratto di *franchising*, il quale è divenuto uno strumento - applicabile al settore industriale, a quello commerciale ed a quello dei servizi - estremamente diffuso a livello internazionale. Tale accordo si caratterizza per il fatto che il *franchisor*, o affiliante, inserisce nella propria catena distributiva il *franchisee*, o affiliato, cui si obbliga a prestare la propria assistenza e a consentirgli di utilizzare prodotti, segni distintivi, marchi e altri servizi mentre l'affiliato assume l'obbligo di attenersi alle istruzioni dell'affiliante per alcuni aspetti dell'attività com-

merciale e di pagare un corrispettivo, che generalmente corrisponde con delle *royalties* sul fatturato.

La materia è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CEE) n. 4087/88 – che tuttavia non si applica al *franchising* industriale – il quale prevede che per i contratti di *franchising* non si applichino i divieti sugli accordi fra imprese restrittivi della concorrenza previsti dall'articolo 81 (ex articolo 85) del Trattato sulla Comunità europea. A tal fine lo stesso regolamento individua tre possibili categorie di clausole, attinenti ad accordi restrittivi della concorrenza, che nel caso dei contratti di *franchising* sono rispettivamente ritenute sempre ammissibili, cosiddetta *White List*, ammissibili solamente a determinate condizioni, cosiddetta *Grey List*, e vietate, cosiddetta *Black List*. Rientrano fra le clausole ammissibili, ad esempio, il vincolo per l'affiliato di astenersi da forme di concorrenza nei confronti dell'affiliante dopo la scadenza del contratto per un periodo di tempo di un anno. Figura invece tra le clausole vietate quella di fissare, ad opera dell'affiliante, i prezzi di vendita dei prodotti o dei servizi oggetto del *franchising*.

L'oratore ricorda quindi che lo scorso 8 luglio la Giunta ha già esaminato un provvedimento in materia di *franchising*, il disegno di legge n. 2093, che presentava significative analogie con il testo in esame. In tale occasione la Giunta ebbe a formulare una serie di osservazioni inerenti all'esigenza di rispettare le prescrizioni del citato regolamento comunitario, con particolare riferimento all'indicazione della qualità di imprenditore indipendente dell'affiliato – sebbene in dottrina sia stata configurata la nozione di imprenditore ausiliario del *franchisor*, qualità che nulla toglie al carattere di indipendenza del *franchisee* -, all'inserimento di disposizioni volte a precisare la nozione dell'accordo di *franchising* e all'espresso rinvio all'applicazione del regolamento (CEE) 4087/88 per quanto non previsto dal disegno di legge n. 2093.

Il relatore non ritiene tuttavia necessario formulare analoghe osservazioni per quanto attiene al provvedimento in titolo, il quale risulta infatti basato su un'impostazione che tiene conto dell'esigenza di uno stretto raccordo col citato regolamento comunitario. Vale tuttavia anche per il disegno di legge n. 3666 il rilievo formulato dalla Giunta lo scorso luglio a proposito dell'esigenza di rispettare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4087/88, che prevede che l'affiliato non svolga concorrenza, diretta o indiretta, nei confronti dell'affiliante per un periodo di tempo ragionevole non superiore ad un anno, nel territorio in cui ha sfruttato il *franchising*. L'articolo 3 del provvedimento in titolo prevede, infatti, fra le condizioni del contratto di *franchising*, l'obbligo di astensione dalla concorrenza per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di *franchising*, disposizione che, violando la normativa comunitaria sulla concorrenza, è passibile di nullità, ai sensi del citato articolo 81, paragrafo 2, del Trattato sulla Comunità europea.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime apprezzamento per la relazione esposta dal senatore Mungari e, in particolare, per i rilievi inerenti alla disposizione sull'obbligo di astenersi dalla concorrenza per tre anni.

L'oratore rileva altresì l'esigenza di precisare le disposizioni attinenti alla protezione dei dati sull'affiliante acquisiti dall'affiliato.

Il relatore MUNGARI condivide l'opportunità di inserire nel provvedimento in titolo uno specifico riferimento all'esigenza, nel rispetto della normativa generale sulla protezione dei dati, di tutelare nei confronti di terzi le parti del contratto di *franchising* per i dati acquisiti dal rispettivo contraente.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che l'indagine conoscitiva svolta congiuntamente con la XIV Commissione della Camera, sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proseguirà mercoledì 23 febbraio con l'audizione del Presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Giorgio Napolitano. Mercoledì prossimo, pertanto, non avrà luogo la consueta seduta delle ore 8,30 bensì la Giunta tornerà a riunirsi giovedì 24 febbraio, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

Audizione dell'onorevole Ferdinando De Franciscis, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.

Il sottosegretario De Franciscis fornisce elementi informativi aggiornati rispetto alle notizie sulla situazione finanziaria del 3 febbraio 1999, data in cui il sottosegretario di Stato D'Amico aveva già riferito alla Commissione bicamerale per il Belice.

Per quanto riguarda la spesa di lire 300 miliardi autorizzata dall'articolo 2, comma 100 della legge n. 662/96, e già ripartita con delibera CIPE del 17 marzo 1998, il sottosegretario De Franciscis rende noto che a seguito dell'accoglimento nella seduta della Camera del 16 dicembre 1999 di un ordine del giorno, a firma degli onorevoli Lucchese e Giacalone – che impegnava ad escludere i comuni del Belice dalla applicazione del massimale di liquidità, che aveva comportato il blocco di 38,859 miliardi nel 1998, 75 miliardi nel 1999 e 75 miliardi nel 2000 – il Governo ha adottato, in forza dell'articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, nuovo decreto ministeriale che, escludendo i comuni del Belice dal vincolo di tesoreria, ha posto le condizioni per liberare una massa spendibile di 188,859 miliardi, che si aggiunge ai 38,859 già erogati. Il decreto, che fissa, per l'anno 2000, i casi in cui si applicano i nuovi limiti di giacenza per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; occorrerà ora provvedere alle necessarie integrazioni dello stanziamento di cassa per il capitolo 8573, per una cifra corrispondente.

Per quanto riguarda le risorse rivenienti dai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 135/97, come modificata dall'articolo 56, comma 2, della legge 448 del 1998, il sottosegretario De Franciscis ricorda come il relativo stanziamento si è già tradotto nella effettiva anticipazione di somme per 273 miliardi, in virtù del decreto 9 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999.

Il quadro delle risorse disponibili pertanto, comprensivo delle somme già erogate e di quelle programmate dalle leggi in vigore (cui si è aggiunta la legge finanziaria del 2000, che all'articolo 54 prevede limiti di impegno quindicinali di lire 5 miliardi a decorrere dal 2001 e di lire 5 miliardi dal 2002 che, ad un tasso d'interesse pari al 4 per cento della Cassa depositi e prestiti, sviluppano finanziamenti per lire 111 miliardi), ammonta a lire 643,841 miliardi.

Relativamente, poi, alla stima del fabbisogno finanziario di lire 2.271 miliardi necessario per completare la ricostruzione del Belice di cui è cenno nel resoconto della Commissione parlamentare del 24 novembre u.s., nel rinviare alle valutazioni d'ordine politico l'opportunità di far fronte o meno a tale fabbisogno, il sottosegretario De Franciscis sottolinea che nel corso della seduta della Commissione Belice del 31 marzo 1999 il Provveditore alle opere pubbliche di Palermo ingegner Mancurti ha rilevato che gran parte dell'opera di ricostruzione è stata portata a termine, tanto in materia di ricostruzione delle abitazioni private che in materia di lavori pubblici.

Il senatore BARRILE, che è anche sindaco del comune di Montevago, protesta vivacemente per le dichiarazioni rese dall'ingegner Mancurti che a suo dire non rispondono affatto a verità. Chiede al Governo di avviare un'inchiesta amministrativa per appurare se è vero quanto ha dichiarato l'attuale Provveditore dei Lavori Pubblici, in particolare con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria. A questo proposito egli è in grado di dimostrare come l'ignavia della burocrazia statale e l'insufficiente attenzione dei passati governi ha determinato una situazione per cui appalti che erano già stati stipulati sono stati rescissi, dovendo tornare ai privati i suoli occupati in virtù di procedure di esproprio arenatesi per scadenza dei termini. Egli si dichiara stanco, a 32 anni di distanza dal terremoto, di sentirsi rinfacciare una situazione che oggettivamente suona piuttosto atto di accusa nei confronti dell'incuria dei passati governi e dal comportamento della grande stampa, che ha seguito la vicenda del terremoto con atteggiamento fazioso e disinformato.

Detto questo, vuole dare atto al sottosegretario De Franciscis di avere svolto una relazione molto precisa, dalla quale si evince che in questa legislatura sono stati stanziati fondi che, se non sono certo sufficienti a completare la ricostruzione, tuttavia rappresentano una significativa inversione di tendenza.

Dopo che il Presidente LAURICELLA ha invitato i parlamentari a soffermarsi sui temi che sono oggetto dell'ordine del giorno, il deputato

LUMIA chiede chiarezza sul futuro, proprio perché in passato l'incertezza degli stanziamenti ha certamente influito sull'utilizzo di risorse che comunque non sono sufficienti. Vuole dare atto al Governo di avere in questa legislatura lavorato per invertire una tendenza storica, ma chiede di compiere uno sforzo ulteriore che valga a trasformare detta tendenza in una operazione strutturale, che ponga i presupposti per aggredire definitivamente alle radici il ritardato sviluppo dei comuni che hanno patito le conseguenze del terremoto del 1968.

Il senatore LO CURZIO condivide ed apprezza la relazione del sottosegretario, ed ulteriore conferma che questa legislatura ha visto una utile sinergia tra Governo e Parlamento, da cui sono scaturiti effetti che hanno incontrato anche la soddisfazione degli amministratori locali. Raccoglie anch'egli l'indicazione del Presidente LAURICELLA, che ritiene doveroso audire una seconda volta l'ingegner Mancurti, al fine di sgombrare il terreno da lacune conoscitive che servono solo ad alimentare contrasti e polemiche, a detrimento dello sforzo ricostruttivo che ha bisogno di un atteggiamento di disponibilità e fiducia.

Il Vicepresidente LUCCHESI si dice soddisfatto per le parole del sottosegretario, che suonano piena valorizzazione degli atti da lui compiuti insieme ad altri colleghi, per sollecitare il Governo a tradurre in massa effettivamente spendibile le somme, certamente non esaustive ma pur tuttavia apprezzabili, che sono state stanziare dalla legge finanziaria 1997 e dalla legge di conversione del decreto salvacantieri (legge n. 135 del 1997).

Il senatore LAURICELLA, prendendo anche spunto dal polemico intervento del senatore BARRILE, conferma l'intenzione di audire una seconda volta l'ingegnere Mancurti, fermo restando che le dichiarazioni di un funzionario (per quanto elevato) non possono avere valore decisivo, poichè è ovvio che gli operatori tendono sempre a valorizzare al massimo i risultati ascrivibili all'esercizio delle proprie competenze. Del resto la dichiarazione dell'ingegnere Mancurti non si discosta troppo e quindi non è incompatibile con le richieste avanzate dai sindaci nelle sedute del 20 e 21 ottobre 1999, dal momento che 2200 miliardi rappresentano una parte nettamente minoritaria rispetto ai 12 mila miliardi che sono già stati spesi secondo i calcoli della Ragioneria Generale dello Stato (a prezzi 1995), e quindi si può anche convenire, con un diverso approccio, sulla affermazione che buona parte del Belice è già stato ricostruito. Il problema su cui la Commissione sarà chiamata a lavorare, in vista della redazione del documento conclusivo dell'indagine, riguarda il raffronto con le altre esperienze sismiche e soprattutto l'influsso, sulla effettiva erogazione delle somme, di meccanismi che determinano di anno in anno la perenzione degli stanziamenti per cifre assai importanti soprattutto se si guarda ai bisogni delle popolazioni terremotate, che da anni attendono una definitiva risposta ai loro problemi.

Ringrazia a nome della Commissione il sottosegretario De Franciscis il quale ha reso, per quanto di sua competenza, una relazione precisa ed esauriente.

Il sottosegretario De Franciscis dichiara di aver preso buona nota di tutti gli interventi e riconferma la piena disponibilità del Governo ad un fruttuoso confronto con la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,10.

In apertura di seduta il presidente Michele De Luca avverte che il Presidente dell'INPDAP ha trasmesso una nota, in risposta alla richiesta della Commissione, rivolta ai Presidenti dei maggiori Enti pubblici previdenziali e al Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali, intesa ad ottenere un aggiornamento sullo stato delle procedure di vendita degli immobili di proprietà degli Enti. Il Presidente comunica, inoltre, che dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali è stato trasmesso – a seguito di altra richiesta della Commissione – un documento recante un'analisi della composizione sociale degli inquilini degli immobili di proprietà degli Enti pubblici di previdenza.

Riferendosi all'operazione di dismissioni immobiliari, il senatore Maconi sottolinea l'opportunità di una iniziativa della Commissione essendo emerse difficoltà e ragioni di contenzioso, in particolare con riferimento alla valutazione degli immobili da parte degli Enti.

Il deputato Stelluti, segnalato con preoccupazione che il comportamento degli Enti nell'operazione di dismissioni immobiliari appare dilatorio e rilevato che, come ricordato dal senatore Maconi, si sta anche formando un consistente contenzioso in ordine alla valutazione degli immobili, si dichiara favorevole a una iniziativa della Commissione intesa a verificare lo stato delle procedure di vendita avviate dalla circolare del ministro Salvi nonché dalla legge finanziaria. Non va trascurato – ricorda il deputato Stelluti – che la legge finanziaria prevede, maturate certe scadenze, che, nella procedura di vendita, possa subentrare il Tesoro e che

dunque possano determinarsi ulteriori difficoltà per gli inquilini degli immobili degli Enti pubblici di previdenza.

Il deputato Gasperoni, dichiarato di concordare con il senatore Maconi e con il deputato Stelluti, ritiene utile che sia richiesto anche al Ministro del lavoro un documento inteso ad aggiornare la Commissione sulle diverse operazioni di vendita degli immobili degli Enti pubblici previdenziali.

Il Presidente, ricordato che il programma comunicato alla Commissione nella seduta del 2 febbraio prevede lo svolgimento di una serie di audizioni sul tema delle dismissioni immobiliari e che tale confronto deve essere preceduto dalla raccolta degli elementi di informazione richiesti ai Presidenti dei maggiori Enti previdenziali e al Coordinatore dell'Osservatorio, assicura che provvederà ad inoltrare al Ministro del lavoro la richiesta nel senso indicato dal deputato Gasperoni, così da aggiornare la Commissione sullo stato delle diverse procedura di vendita in atto.

Il Presidente informa poi la Commissione di aver provveduto ad inviare a tutti gli Enti previdenziali il modello unico di analisi per la rilevazione dei dati di gestione nel quadriennio 1996 - 1999 e di aver altresì chiesto agli Enti di trasmettere i bilanci consuntivi per il 1999, i bilanci preventivi per il 2000, la relazione annuale nonché i bilanci tecnici più recenti disponibili. Acquisita tale documentazione, la Commissione potrà disporre degli elementi necessari all'analisi della gestione degli Enti previdenziali, così da pervenire alla relazione conclusiva che costituirà l'aggiornamento, a tutto il 1999, del documento il cui esame è all'ordine del giorno della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico.

(Approvazione di relazione)

Il Presidente ricorda che nel dibattito sulla proposta di relazione, presentata alla Commissione il 26 gennaio 2000, sono intervenuti i deputati Duilio e Stelluti e i senatori Siliquini e Maconi.

Non essendovi altre richieste di intervento nella discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di relazione, con le allegate tabelle, con il seguente titolo: «Relazione sui risultati di gestione degli Enti di previdenza ed assistenza sociale nel periodo 1994 - 1998 e prospettive di sviluppo del sistema pensionistico».

La Commissione approva.

Il Presidente avverte che la Relazione sarà trasmessa alle Presidenze dei due rami del Parlamento unitamente al documento illustrativo delle tavole statistiche aggiornate al 1998, già pubblicato in allegato al Resoconto della seduta del 23 novembre 1999.

Il Presidente dispone altresì che la Relazione sia pubblicata in allegato al Resoconto della seduta odierna.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ricorda che, secondo il programma già in precedenza annunciato, la Commissione procederà ad una rivisitazione del sistema di tutela antinfortunistica, secondo le linee di un programma che sarà proposto dal vicepresidente Duilio, e condurrà una procedura informativa volta a enucleare alcuni fondamentali principi da indicare al Parlamento quale contenuto di una legge sugli Enti di previdenza privatizzati, senza che, peraltro, ne sia limitata l'autonomia. Poiché il lavoro condotto dalla Commissione ha conseguito apprezzabili risultati e ha ottenuto positivi riscontri nel dibattito politico e parlamentare nonché in sede scientifica e culturale, il Presidente ritiene opportuno che la prossima seduta sia dedicata a una ricognizione del ruolo e dell'attività svolta dalla Commissione nell'esercizio della funzione di controllo secondo le modalità previste dalla legge istitutiva. La Commissione è pertanto convocata per giovedì, 24 febbraio 2000, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: «Comunicazioni del Presidente sui compiti e sull'attività della Commissione».

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO

Relazione sui risultati di gestione degli Enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1994-1998 e prospettive di sviluppo del sistema pensionistico

(Relatore senatore Michele DE LUCA)

Introduzione

Nel lavoro vengono illustrati i risultati (aggiornati al 1998) dell'attività degli Enti di previdenza e assistenza sociale, ai fini di una valutazione economico-finanziaria e gestionale-organizzativa del sistema pensionistico.

L'acquisizione delle informazioni è stata effettuata mediante l'elaborazione di uno schema di rilevazione (il cosiddetto Modello Unico di analisi), predisposto dalla Commissione allo scopo di procedere ad una raccolta sistematica e completa dei dati riguardanti i diversi aspetti dell'operato degli Enti. Ciò ha consentito di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle direttamente ricavabili dai bilanci e di definire criteri omogenei di rilevazione, superando prassi e regole di organizzazione dei dati differenziate, soprattutto con riguardo alle metodologie di rilevazione contabile. I dati, verificati e eventualmente integrati sulla base di una documentazione aggiuntiva degli Enti, sono stati rielaborati e organizzati in una griglia di indicatori per finalità comparative.

Oggetto della rilevazione sono tutti gli Enti che nel nostro paese erogano prestazioni previdenziali e assistenziali su base obbligatoria. Essi ammontano a ventiquattro ⁽¹⁾ e possono essere distinti, in base alla configurazione giuridica, in due categorie: gli Enti di diritto pubblico e gli Enti previdenziali privatizzati. Questi ultimi hanno assunto personalità giuridica privata, ai sensi del decreto legislativo 509/94: l'attività istituzionale resta di rilevanza pubblica, mentre deve considerarsi privata l'attività strumentale al conseguimento dello scopo, che viene svolta con autonomia gestionale e finanziaria, pur nel rispetto di determinati vincoli. Nel prospetto A, oltre all'elenco degli Enti esaminati, vengono indicate le tipologie di prestazione erogate da ciascun Ente.

Il lavoro è diviso in due parti: nella prima si riassumono i principali risultati conseguiti nel 1998 dagli Enti; nella seconda ci si sofferma su al-

⁽¹⁾ Escludendo la Sportass che, nonostante il suo inquadramento in questa tipologia di Enti, non eroga prestazioni obbligatorie di protezione sociale.

cuni possibili sviluppi della normativa previdenziale oggi al centro del dibattito.

In particolare, nel primo capitolo vengono esaminati quegli aspetti della gestione che rilevano ai fini della sostenibilità finanziaria e macroeconomica e dell'efficienza operativa e produttiva degli Enti.

In primo luogo vengono illustrati i risultati complessivi della gestione economico-finanziaria, mediante l'evidenziazione dei saldi di parte corrente e in conto capitale. Ampio spazio viene riservato all'analisi della gestione tipica (entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali), quella cioè che attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali degli Enti: la costruzione di un serie di indicatori consente di esaminare il peso e l'andamento dei diversi fattori (demografici e normativo-istituzionali), che concorrono alla determinazione delle entrate contributive e dell'onere per prestazioni e, dunque, degli equilibri complessivi di gestione (paragrafo 1.1).

Gli altri aspetti esaminati riguardano i risultati della gestione immobiliare e mobiliare, espressi in termini di redditività lorda e netta (paragrafo 1.2); la situazione economico-patrimoniale, mediante l'evidenziazione dell'andamento del patrimonio netto e della consistenza delle riserve obbligatorie (paragrafo 1.3); l'efficienza operativa e produttiva degli Enti, allo scopo di esprimere una valutazione degli aspetti più propriamente gestionali e organizzativi degli Enti (paragrafo 1.4).

Nel secondo capitolo, il quadro informativo viene completato con l'esame di medio-lungo periodo degli equilibri finanziari delle diverse gestioni previdenziali, desumibili dai dati recati dalle fonti ufficiali (quali ad esempio RGS e INPS) e, limitatamente agli Enti privatizzati, dai bilanci tecnici contenenti, in base a specifiche disposizioni di legge, gli andamenti degli equilibri tecnico-finanziari su un arco temporale pari almeno a quindici anni (paragrafo 2.1).

Nell'ultimo paragrafo del lavoro ci si sofferma, ampliando il campo dell'analisi, su una ipotesi di intervento in materia previdenziale di recente al centro del dibattito. In particolare viene esaminato l'impatto in termini di sostenibilità finanziaria e macroeconomica del sistema previdenziale nel suo complesso e gli effetti redistributivi *infra* e *inter*-generazionali derivanti da misure che estendono il meccanismo del pro-rata, accelerando l'entrata a regime della riforma previdenziale del 1995.

1 I risultati dell'attività degli Enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1994-1998

1.1 I saldi della gestione finanziaria: gli equilibri finanziari della gestione tipica (entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali)

Nel prospetto B si fornisce una prima illustrazione di sintesi della situazione degli Enti di previdenza attraverso l'esame dell'andamento di gestione, come determinato dai saldi di parte corrente e in conto capitale.

Per gli Enti di diritto pubblico la rilevazione è sui dati di competenza; per gli Enti privatizzati, invece, il risultato di gestione viene determinato sulla base della rilevazione dei flussi di cassa, in coerenza con il nuovo schema contabile di tipo privatistico, adottato in seguito alla trasformazione in persone giuridiche private.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici, nel 1998 emergono situazioni differenziate: per alcuni Enti sono confermate le tendenze osservabili negli anni precedenti, mentre in altri casi (ed è la situazione dei due maggiori Enti, quali Inps e Inpdap) assistiamo, rispetto al 1997, ad un'inversione di segno dei saldi complessivi di gestione.

Per l'Inpdai si evidenzia un graduale e progressivo miglioramento della gestione finanziaria: da un saldo di segno negativo nel 1994 e nel 1995 si passa ad un sostanziale equilibrio nel 1996 e, infine, ad un avanzo nel 1997 e nel 1998. L'aumento registrato nel 1998 dal saldo complessivo (700 miliardi in luogo di 235 miliardi nel 1997) è dovuto al favorevole andamento sia del saldo in conto capitale sia di quello di parte corrente. Quest'ultimo, pur registrando valori negativi su tutto il periodo esaminato 1994-98, risente del miglioramento della gestione tipica (anche a causa del progressivo e graduale elevamento dell'aliquota di contribuzione legale) e della diminuzione delle spese per il personale in attività di servizio.

Enpaf e Enpals passano da un disavanzo nel 1994 ad una situazione di sostanziale pareggio nel 1997 e 1998, in seguito al favorevole andamento del saldo positivo di parte corrente.

Per l'Ipost, che fino al 1997 vede migliorare la propria posizione, si segnala, invece, per il 1998, un ridimensionamento del saldo positivo che si attesta a poco più di 700 miliardi rispetto a 1.200 miliardi nel 1997: il peggioramento risulta ascrivibile sia al saldo di parte corrente sia a quello in conto capitale.

Con riferimento ai due principali Enti, si osserva un netto miglioramento per l'Inps e un peggioramento per l'Inpdap. Il miglioramento dell'Inps, che da un disavanzo di 18.000 miliardi nel 1997 passa ad un avanzo di circa 2.000 miliardi nel 1998, si spiega principalmente con l'adozione di provvedimenti a carattere temporaneo con effetti di risparmio *una tantum*, fra i quali ricordiamo le disposizioni che hanno modificato la periodicità di pagamento delle pensioni.

Per l'Inpdap, invece, si segnala un peggioramento del risultato finanziario complessivo che nel 1998 registra un segno negativo (-2.600 miliardi) a fronte di uno positivo nel 1997 (+2.300 miliardi): ciò risulta attribuibile sostanzialmente al peggioramento del saldo di parte corrente (da un avanzo di 1.100 miliardi nel 1997 si passa ad un disavanzo di 3.800 miliardi nel 1998), a sua volta ascrivibile, in prevalenza, allo sfavorevole andamento della gestione tipica (entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali). In tale ambito, come verrà messo in evidenza più avanti, va segnalato l'andamento sfavorevole della gestione delle indennità di liquidazione, che negli anni più recenti sono state interessate da una serie di

provvedimenti (a carattere strutturale e temporaneo) volti a posticiparne il pagamento, con l'effetto di concentrare la spesa nel 1998.

Nell'ambito degli Enti volti all'erogazione di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'Inail e l'Ipsema evidenziano nel 1998 un miglioramento. L'Ipsema passa da un disavanzo di 55 miliardi nel 1997 ad un avanzo di 59 miliardi nel 1998. L'Inail registra nel 1998 un saldo complessivo pari a 1.800 miliardi (contro i 1.100 miliardi nel 1997): l'aumento è in questo caso riconducibile esclusivamente all'andamento del saldo di parte corrente. Nell'ambito delle gestioni amministrare dall'Inail, all'avanzo della gestione industria si contrappone il disavanzo della gestione agricoltura.

Passando a considerare gli Enti previdenziali privatizzati, nel 1998 si osserva in via generale una situazione di sostanziale pareggio.

Per alcuni Enti, quali la Cassa dottori commercialisti, la Cassa dei geometri, l'Inarcassa, l'Ente dei veterinari e la Cassa del notariato, si evidenzia, rispetto al 1997, un peggioramento che determina (con l'unica eccezione della Cassa del notariato) il passaggio ad una situazione di disavanzo, anche se di lieve entità. Questo andamento è però attribuibile all'andamento del saldo in conto capitale, in quanto quello di parte corrente e, nell'ambito di questo, della gestione tipica, registra, nella maggior parte dei casi, un miglioramento.

Gli Enti che vedono migliorare la propria situazione sono l'Inpgi, la Cassa forense, la Cassa dei consulenti del lavoro, la Cassa dei ragionieri e la Cassa degli agenti e rappresentanti di commercio. Quest'ultima da un disavanzo di circa 1.500 miliardi nel 1997 raggiunge una situazione di sostanziale pareggio nel 1998: in questo caso l'inversione di tendenza è dovuta al netto miglioramento del saldo in conto capitale. Anche la Cassa dei consulenti del lavoro e l'Inpgi evidenziano, per il 1998, un saldo positivo a fronte di un *deficit* nel 1997.

Infine, gli Enti minori, ovvero quelli che provvedono alla copertura di prestazioni diverse da quella di natura previdenziale (quali Enpaia, Onaosi e Fasc), vedono migliorare la propria situazione rispetto al 1997.

Nel prospetto C risultano riportati i principali indicatori relativi all'andamento della gestione tipica, entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, nella quale si sostanzia lo svolgimento dell'attività istituzionale degli Enti esaminati.

Oltre a riportare i coefficienti di copertura (determinati in base al rapporto fra entrate contributive e spesa per prestazioni) per il complesso delle prestazioni erogate, l'analisi si concentra sulle prestazioni di natura previdenziale, che rappresentano le gestioni maggioritarie per numero di iscritti e per numero di trattamenti ⁽²⁾ In relazione a queste ultime vengono esaminati il peso e l'andamento dei diversi fattori (demografici e norma-

⁽²⁾ Per gestioni previdenziali si intendono le gestioni che provvedono all'erogazione delle pensioni IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).

tivo-istituzionali) che concorrono alla determinazione degli equilibri complessivi di gestione. L'evoluzione dei fattori demografici è rappresentata dal rapporto numero assicurati/numero prestazioni e dai rapporti di flusso che ne spiegano l'evoluzione (cessazione di assicurati/nuovi assicurati e cessazione di pensioni/nuove pensioni); l'evoluzione del quadro normativo-istituzionale, volto a regolare le modalità di calcolo della prestazione e i criteri di accesso al pensionamento, è sintetizzato dal rapporto pensione media/retribuzione media. Nella tavola sono inoltre riportati i livelli dell'aliquota effettiva (determinata in base al rapporto entrate contributive/monte redditi imponibile) a fronte dell'aliquota contributiva di equilibrio (determinata in base al rapporto spesa per prestazioni/monte redditi imponibile ⁽³⁾), che rappresenta la quota di reddito dei contribuenti necessaria al finanziamento della spesa.

Come evidenziato nel prospetto con riguardo agli Enti pubblici, nel 1998 solamente Enam, Enpaf e Ipost registrano un saldo positivo della gestione tipica; Enpals, Inpdai, Inpdap e Inps si trovano invece in una situazione di disequilibrio finanziario. Per questi Enti il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni assume valori contenuti e decrescenti nel periodo esaminato, che per Inpdai e Inps risultano prossimi a 1.

Nel settore dell'infortunistica sul lavoro, l'Inail registra un saldo positivo, che risulta in crescita rispetto al 1997; l'Ipsema presenta invece un *deficit*, sia pure in miglioramento rispetto al 1997.

L'Enpals e l'Inpdai, in linea con l'andamento degli anni precedenti, vedono migliorare la propria situazione nel 1998: per l'Enpals il coefficiente di copertura si attesta a 0,87 (contro lo 0,66 e lo 0,85 nel 1996 e 1997); per l'Inpdai esso passa dallo 0,7 nel 1997 allo 0,75 nel 1998. In quest'ultimo caso il miglioramento è dovuto al progressivo e graduale elevamento dell'aliquota di contribuzione legale (fino a giungere nel 1999 al 32,7%), in quanto il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni diminuisce e quello normativo-istituzionale pensione media/retribuzione media si mantiene costante sui livelli del 1997.

In relazione all'Inpdap, nel quale confluiscono le gestioni del settore pubblico, si evidenzia nel 1998 un peggioramento, che fa passare l'Ente da una situazione di sostanziale pareggio ad un disavanzo: il coefficiente di copertura passa infatti dall'1,04 nel 1997 allo 0,92 nel 1998, con un differenziale negativo fra versamenti contributivi e spesa per prestazioni pari a 2.800 miliardi. Se si prende in considerazione anche la Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps), istituita a partire dal 1996, il cui andamento non incide sui saldi dell'Inpdap in quanto il differenziale negativo fra contributi e prestazioni risulta coperto con un pari finanziamento da parte dello Stato, il saldo della gestione tipica peggiora

⁽³⁾ L'aliquota di equilibrio può essere scomposta nel prodotto dei due seguenti rapporti: numero pensioni/numero assicurati (rapporto demografico) * pensione media /retribuzione media (rapporto normativo-istituzionale).

considerevolmente, con un coefficiente di copertura pari allo 0,8 nel 1998 e un disavanzo pari a 15.000 miliardi.

Il peggioramento del saldo della gestione tipica che si evidenzia per il complesso delle prestazioni erogate è riconducibile quasi esclusivamente all'andamento della gestione delle indennità di liquidazione, che per la prima volta si trova in una situazione di disequilibrio finanziario, passando da un avanzo di 1.000 miliardi nel 1997 ad un disavanzo di 2.500 miliardi nel 1998. Il risultato negativo è comunque da attribuire al rinvio del pagamento delle indennità previsto da disposizioni normative e all'onere sostenuto per riliquidazioni (che aumenta da 950 miliardi nel 1997 a 1.700 miliardi nel 1998).

Con riguardo alle sole gestioni previdenziali, esse registrano nel complesso un peggioramento di lieve entità: il saldo passa in questo caso da +240 miliardi nel 1997 a -300 miliardi nel 1999, con un coefficiente di copertura che si attesta allo 0,99 in luogo dell'1,01 nel 1997. Quanto all'evoluzione dei fattori demografici, il rapporto numero assicurati/numero prestazioni si riduce, passando dall'1,72 nel 1997 all'1,65 nel 1998. Considerando anche la Ctps, il coefficiente di copertura si colloca su valori inferiori (0,81), mantenendosi pressoché invariato rispetto al 1997.

Con riferimento all'Inps, si evidenzia per il 1998 un miglioramento significativo che si sostanzia in un contenimento del *deficit*. Per il complesso delle gestioni amministrate e con riguardo all'onere totale per prestazioni (costituito dalla quota a carico delle singole gestioni e da quella a carico dello Stato), il coefficiente di copertura aumenta di due centesimi di punto passando dallo 0,67 nel 1997 allo 0,69 nel 1998, con un disavanzo che si riduce a 70.000 miliardi a fronte dei 74.000 miliardi del 1997. Se escludiamo la parte di spesa più propriamente assistenziale (finanziata con trasferimenti da parte dello Stato), il coefficiente di copertura si colloca allo 0,91 nel 1998, a fronte dello 0,86 nel 1997.

Il miglioramento è però dovuto, in gran parte, a misure a carattere temporaneo con un impatto immediato ma limitato nel tempo quali, ad esempio, la nuova periodicità di pagamento delle pensioni che produce nel 1998 un risparmio *una tantum* pari a circa 6.000 miliardi. Manifestano inoltre i loro effetti positivi i provvedimenti collegati alla legge finanziaria per il 1998: oltre ad un aumento delle aliquote contributive per le gestioni dei lavoratori autonomi, risulta modificata la disciplina delle pensioni di anzianità con una accelerazione del processo di graduale elevamento dei requisiti di accesso al pensionamento e lo slittamento di alcuni mesi delle «finestre» previste per il pagamento delle pensioni.

Infine, con riguardo all'andamento dei fattori demografici, il rapporto numero assicurati/numero prestazioni si colloca su valori prossimi ad 1. Nel 1998 esso si mantiene pressoché costante sui livelli del 1997 (1,14), a causa esclusivamente della favorevole evoluzione della gestione dei «parasubordinati», istituita a partire dal 1996.

Per il Fondo di previdenza dei dirigenti industriali (Inpdai) e l'Ente dei lavoratori dello spettacolo (Enpals), il saldo fra entrate contributive

e spesa per prestazioni registra valori negativi su tutto il periodo 1994-1998, evidenziando in quest'ultimo anno un miglioramento.

Per l'Enpals il rapporto demografico risulta uno dei più elevati nell'ambito dei Enti pubblici; tuttavia, il rapporto normativo istituzionale pensione media/retribuzione media si colloca su livelli sostenuti, mediamente superiori a quelli registrati dagli altri Enti.

Per l'Inpdai, il coefficiente di copertura passa dallo 0,7 nel 1997 allo 0,75 nel 1998: le entrate per contributi, in seguito anche all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale, presentano un ritmo di crescita superiore a quello della spesa per prestazioni. L'aliquota di equilibrio previdenziale risulta superiore all'aliquota contributiva legale (pari nel 1998 al 31,25% sul primo scaglione di reddito) e a quella effettiva (pari al 27,5% nel 1998), collocandosi nel 1998 al 36,7% in luogo del 42,6% dell'anno precedente: il miglioramento è dovuto alla lieve diminuzione del rapporto pensione media/retribuzione media, in quanto il rapporto numero assicurati/numero prestazioni continua a diminuire nel 1998, anche se a ritmi inferiori rispetto al periodo precedente, collocandosi in quest'ultimo anno su valori pressoché uguali all'unità. In base alle metodologie adottate nel lavoro, non sono state considerate, nelle entrate contributive, quelle connesse ai trasferimenti di posizioni assicurative da parte di altri enti. Per l'Ente in esame, tale flusso, trasferito all'INPDAL, a seguito della nomina a dirigente, risulta di una certa consistenza. Se si tiene conto dei suddetti trasferimenti contributivi, la percentuale di copertura passa dallo 0,75 allo 0,95.

In relazione all'Ente dei farmacisti la situazione migliora progressivamente: il saldo passa da un valore negativo nel 1994 e 1995 ad una situazione di pareggio nel 1996 e, infine, ad un saldo positivo nel biennio successivo (pari rispettivamente a 3 e a 25 miliardi). Questo andamento si riflette sul coefficiente di copertura, che passa dallo 0,88 nel 1994 all'1,1 nel 1998, anche in seguito al miglioramento del rapporto numero assicurati/numero prestazioni, che aumenta dal 2,1 nel 1994 al 2,34 nel 1998. A tale risultato concorrono l'andamento delle entrate contributive, con una crescita pari al 6,6% nella media del periodo 1994-98, e della spesa per pensioni, che presenta nello stesso arco temporale un *trend* di crescita relativamente contenuto dell'ordine dello 0,7%.

L'Ipost vede peggiorare la propria posizione, con un coefficiente di copertura che passa dall'1,14 all'1,01: ciò risulta ascrivibile alla diminuzione del rapporto numero assicurati/numero prestazioni e all'aumento del rapporto pensione media/retribuzione media. L'aliquota di equilibrio, in crescita, risulta comunque inferiore a quella legale e a quella effettiva.

Per quanto riguarda l'Inpdap, vengono esaminati i saldi della gestione tipica relativa al complesso delle prestazioni erogate e alle sole prestazioni previdenziali, considerati al netto e al lordo dei risultati conseguiti dalla Ctps, il cui disavanzo non rileva ai fini della determinazione dei saldi complessivi di gestione dell'Istituto. Per il complesso delle gestioni amministrative (ad esclusione della Ctps), il coefficiente di copertura passa da un valore inferiore all'unità nel 1994 e 1995 ad un valore di poco superiore

all'unità nel 1996 e 1997; nel 1998 il coefficiente scende allo 0,92, con un saldo negativo di 2.859 miliardi. Se consideriamo le sole gestioni previdenziali, emerge per il 1998 una situazione pressoché invariata rispetto al 1997; il saldo passa da 1,01 allo 0,99, con un saldo che diminuisce da 240 a -300 miliardi nel 1998. Come è stato precedentemente messo in evidenza, il peggioramento del saldo complessivo registrato nel 1998 è dunque riconducibile all'andamento della gestione delle indennità di liquidazione.

In relazione alla Ctps, il saldo fra entrate contributive e spesa per prestazioni passa da -9.000 miliardi nel 1996 a -12.000 miliardi nel 1998.

Con riferimento all'andamento delle singole gestioni amministrare dall'Inpdap, emergono situazioni differenziate: la Cassa dipendenti enti locali (Cpdel) registra un disavanzo su tutto il periodo esaminato, al quale si contrappone il saldo positivo della Cassa sanitari. Con riguardo alle due gestioni minoritarie, quali la Cassa insegnanti d'asilo (Cpi) e la Cassa ufficiali giudiziari (Cpug), la prima raggiunge una situazione di sostanziale pareggio nel 1998, mentre la seconda risulta in disequilibrio finanziario.

La Cpdel registra un disavanzo che migliora nel 1996 (-650 miliardi in luogo di -3.850 miliardi nel 1995), in seguito sostanzialmente all'ampliamento della base imponibile (al fine di ricomprendervi gli emolumenti accessori precedentemente esclusi); nel periodo successivo tale saldo peggiora fino a collocarsi a -2.100 miliardi nel 1998. Il coefficiente di copertura risulta pertanto inferiore all'unità, collocandosi nel 1998 a 0,9. L'aliquota di equilibrio previdenziale (pari al 37,3% nel 1998) è superiore all'aliquota contributiva legale (pari al 32,35%) e a quella effettiva (pari al 33,5% nel 1998), evidenziando nel 1998 una tendenza alla diminuzione: la riduzione del rapporto pensione media/retribuzione media riesce a compensare la diminuzione del rapporto numero assicurati/numero prestazioni.

Dal lato delle entrate contributive, la crescita del gettito (9,4% su base annua nella media del periodo 1994-98), è connessa all'aumento del monte retributivo imponibile e, fino al 1997, all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale. La massa reddituale aumenta in seguito, sostanzialmente, all'incremento del reddito medio, in quanto il numero degli assicurati registra una progressiva riduzione. Dal lato delle uscite e nello stesso arco temporale, la spesa per pensioni della Cpdel si evolve sulla base di un tasso di crescita medio annuo del 7,3%, in seguito all'aumento dell'importo medio delle pensioni e del numero di trattamenti. Quest'ultimo risente del consistente flusso annuo di nuove pensioni liquidate che, in relazione al 1998, risulta più contenuto.

La Cassa sanitari presenta un avanzo progressivamente crescente fino al 1997; nel 1998 esso si riduce lievemente passando da 2.000 miliardi nel 1997 a 1.850 miliardi nel 1998, con un coefficiente di copertura pari all'1,8. L'aliquota di equilibrio previdenziale, pari a circa il 18% nel 1998, risulta inferiore all'aliquota di contribuzione legale (pari al 32,35%) e a quella effettiva (pari al 32,6% nel 1998).

Con riferimento al complesso delle gestioni amministrare dall'Inps, il saldo negativo fra entrate contributive e spesa per prestazioni registra, nel

periodo 1994-97, un progressivo peggioramento, passando da -57.300 miliardi nel 1994 a -74.000 miliardi nel 1997. Per il 1998 si evidenzia invece un contenimento del *deficit*, che passa a -70.000 miliardi. Depurando la spesa complessiva da quella parte più propriamente assistenziale, finanziata con la fiscalità generale tramite trasferimenti da parte dello Stato, e considerando dunque la quota di spesa di natura previdenziale-assicurativa (connessa allo svolgimento di un'attività lavorativa e al versamento dei contributi), il disavanzo si colloca nel 1998 a -15.500 miliardi, a fronte di -23.500 miliardi nel 1997.

Nel caso delle sole gestioni dei trattamenti pensionistici IVS, il saldo negativo assume valori più consistenti rispetto a quello determinato per il complesso delle gestioni amministrative: al saldo negativo delle gestioni previdenziali si contrappone infatti una situazione di avanzo per le gestioni volte all'erogazione dei trattamenti economici temporanei. In particolare, le gestioni previdenziali registrano un saldo negativo di 73.500 miliardi nel 1998 (in luogo di 77.000 miliardi nel 1997) se consideriamo l'onere di spesa complessivo (quote a carico delle gestioni e quota Gias a carico dello Stato). Tale saldo migliora considerevolmente se prendiamo a riferimento la sola spesa a carico delle gestioni. In questo caso infatti il *deficit* risulta inferiore ed evidenzia, nel periodo 1994-98, una tendenza al miglioramento, passando da circa -35.000 miliardi nel 1994 e 1995 a -25.400 miliardi nel 1998; il coefficiente di copertura sale dallo 0,73 nel 1994 allo 0,83 nel 1997.

L'aliquota di equilibrio previdenziale, superiore all'aliquota contributiva legale e a quella effettiva, evidenzia una tendenza al peggioramento, almeno fino al 1997. Quella calcolata in relazione alla spesa complessiva per prestazioni passa dal 44,6% nel 1994 al 47,6% nel 1997; quella determinata sulla base delle rate di pensione a carico delle gestioni sale dal 34,7% nel 1994 al 37% nel 1997.

Dal lato del finanziamento, la crescita delle entrate contributive (8,2% su base annua nella media del periodo 1994-98) è dovuta ad un incremento del monte retributivo ai fini imponibili (in seguito all'aumento del numero degli assicurati e della retribuzione media) e all'elevamento dell'aliquota contributiva legale. L'andamento delle entrate risente inoltre degli effetti positivi derivanti dall'istituzione, a partire dal 1996, della gestione dei lavoratori parasubordinati, che influenza in modo considerevole anche l'evoluzione del numero complessivo degli iscritti: senza considerare tale gestione, esso si manterrebbe infatti pressoché invariato, registrando una tendenza alla diminuzione.

Dal lato delle uscite, la spesa per pensioni si evolve sulla base di un tasso di crescita del 5% nella media del periodo 1994-98; la crescita si riduce al 4,5% se consideriamo solo la quota di spesa a carico delle gestioni. L'andamento piuttosto discontinuo evidenziato dall'onere per pensioni è dovuto ai numerosi provvedimenti normativi adottati negli anni più recenti: nel 1995 la crescita risulta inferiore a causa della posticipazione del termine per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni e per la sospensione del pagamento delle pensioni d'anzianità; nel 1996 e nel

1997 i ritmi di crescita più sostenuti (dell'ordine del 7 e 8%) sono dovuti allo Asblocco delle pensioni d'anzianità; nel 1998 la spesa si mantiene sui medesimi livelli del 1997, a causa sostanzialmente dei risparmi derivanti dalla nuova modalità di pagamento delle pensioni e dallo slittamento al 1999 delle «finestre» previste nel 1998 per le pensioni d'anzianità (legge finanziaria per il 1998).

Con riferimento agli andamenti delle singole gestioni previdenziali, emerge che, nell'ambito delle gestioni dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) registra un miglioramento del saldo: il coefficiente di copertura riferito alle rate di pensione a carico della gestione passa da 0,69 nel 1994 e nel 1995 a 0,81 nel 1996; nel 1997 esso scende a 0,78 per risalire a 0,82 nel 1998. Le gestioni degli autonomi registrano, invece, un progressivo peggioramento dovuto allo sfavorevole andamento sia del rapporto demografico sia del rapporto normativo-istituzionale che determina un'aliquota di equilibrio previdenziale in forte aumento e una copertura in progressivo calo. Il miglioramento della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CDCM) nel 1998 è riconducibile esclusivamente al risparmio in termini di cassa conseguito con la mensilizzazione del pagamento delle pensioni. Anche i fondi speciali sostitutivi dell'Ago presentano andamenti piuttosto sfavorevoli delle variabili demografiche e normativo-istituzionali.

Per quanto concerne l'andamento della gestione tipica degli Enti previdenziali privatizzati, nel prospetto emergono in via generale saldi positivi fra entrate contributive e spesa per prestazioni istituzionali.

Fanno eccezione l'Enasarco e la Cassa del notariato; in una situazione critica si trova anche l'Inpgi con il progressivo avvicinamento delle entrate contributive alla spesa per prestazioni.

L'Enasarco vede comunque migliorare nel 1998 la propria situazione, con un coefficiente di copertura che passa, per il complesso delle gestioni amministrate, dallo 0,81 nel 1997 allo 0,9 nel 1998. Per le sole gestioni previdenziali viene raggiunta una situazione di sostanziale pareggio (la copertura passa infatti dallo 0,73 allo 0,99), in seguito all'aumento del rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni e dell'elevamento dell'aliquota legale (dal 10 all'11,5%).

La Cassa del notariato presenta nel 1998 una situazione pressoché invariata rispetto al 1997, con un coefficiente di copertura dello 0,9; con riguardo alla gestione delle sole prestazioni previdenziali si evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio, con una copertura di poco superiore all'unità.

Per l'Inpgi il coefficiente di copertura registra valori prossimi all'unità. Nel 1998 e per il complesso delle prestazioni erogate, la situazione rimane pressoché invariata rispetto al 1997 (il saldo passa da 34 miliardi nel 1997 a 37 miliardi nel 1998); con riguardo alle sole prestazioni previdenziali il saldo evidenzia una tendenza al miglioramento, passando da 23 miliardi nel 1997 a 38 miliardi nel 1998. Il miglioramento va messo in relazione agli effetti delle disposizioni normative volte ad elevare l'ali-

quota di contribuzione legale, in quanto il rapporto demografico si mantiene sui medesimi livelli del 1997 e quello normativo-istituzionale evidenzia una tendenza alla crescita.

Con riferimento agli altri Enti, si evidenzia, rispetto al 1997, un miglioramento del saldo, con l'unica eccezione della Cassa dei dottori commercialisti, che è comunque quella che registra il più elevato coefficiente di copertura.

Per alcuni Enti, quali la Cassa dei geometri e quella dei ragionieri, il favorevole andamento della gestione tipica è in parte attribuibile agli interventi normativi volti ad elevare l'aliquota contributiva legale.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici, gli Enti previdenziali privatizzati si trovano, al momento, in una situazione favorevole. Per tutti gli Enti privatizzati il rapporto demografico si colloca su valori molto superiori all'unità, evidenziando nella maggior parte dei casi un profilo crescente nel periodo 1994-98. La base assicurativa risulta alimentata ogni anno da un consistente flusso di nuove unità: la differenza fra il flusso netto annuo dei nuovi assicurati e il flusso netto annuo delle nuove pensioni risulta di segno positivo e crescente. Si tratta infatti di gestioni «giovani» caratterizzate da una base assicurativa che presenta una distribuzione a favore di età anagrafiche e anzianità contributive ancora relativamente basse.

Tuttavia, gli Enti privatizzati dovranno affrontare il processo di maturazione delle gestioni, in cui una quota progressivamente crescente degli iscritti, maturando i requisiti per il collocamento a riposo, incrementerà la massa dei beneficiari, impoverendo la base assicurativa.

Come verrà messo in evidenza nel secondo capitolo dedicato alle prospettive del sistema previdenziale, dall'esame dei bilanci tecnici contenenti le proiezioni degli equilibri tecnico-finanziari su un arco temporale di 15 anni, emergono per alcuni Enti segnali di potenziali fattori di squilibrio già a partire dai prossimi anni.

Si ritiene auspicabile pertanto il costante controllo dei meccanismi alla base del funzionamento del regime previdenziale per valutare con tempestività l'opportunità di misure a carattere strutturale volte a modificare le modalità di calcolo della pensione. Sarà così possibile contrastare adeguatamente gli effetti finanziari negativi indotti dalla progressiva crescita del rapporto demografico numero pensioni/numero assicurati, derivante dal processo di maturazione delle gestioni.

Per la Cassa dei dottori commercialisti si evidenzia, nel periodo 1994-97, un graduale e progressivo miglioramento del saldo positivo fra entrate contributive e onere per prestazioni; per il 1998, invece, il saldo positivo registra una flessione, passando da 137 miliardi nel 1997 a 124 miliardi nel 1998, con un coefficiente di copertura pari a 2,4 in luogo di 2,8 dell'anno precedente.

Nel periodo 1994-97 le entrate contributive si evolvono sulla base di un tasso di incremento medio annuo dell'11,3%, superiore a quello evidenziato dalla spesa per pensioni. L'aumento delle entrate contributive è

connesso ad un incremento del monte dei redditi ai fini imponibili, in quanto l'entità dell'aliquota legale (dopo essere diminuita di 1 punto percentuale a partire dal 1996) rimane invariata. Per il 1998, invece, le entrate contributive registrano una flessione in valore assoluto, nonostante l'aumento della massa reddituale (a seguito delle nuove iscrizioni e dell'incremento del reddito medio della categoria): ciò va probabilmente messo in relazione all'intervento normativo che ha abbassato il tetto della contribuzione minima soggettiva ed integrativa, in coerenza con la riduzione dell'aliquota legale operata nel 1996.

L'aliquota di equilibrio previdenziale, inferiore sia a quella legale sia a quella effettiva, evidenzia, nello stesso arco temporale, una tendenza al miglioramento, passando dal 4,5% nel 1994 al 3,2% nel 1998: l'aumento del rapporto normativo-istituzionale risulta più che compensato dalla riduzione del rapporto numero prestazioni/numero assicurati.

Per la Cassa forense il coefficiente di copertura evidenzia una tendenza alla crescita (da 1,42 nel 1994 a 1,53 nel 1998), come pure il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni (da 3,35 nel 1994 a 4,2 nel 1998). Le entrate contributive si evolvono sulla base di un tasso di crescita medio annuo pari a circa il 13% (l'aumento è connesso alla favorevole evoluzione del monte dei redditi ai fini imponibili, in seguito alla consistente crescita del numero degli assicurati); la spesa per pensioni registra una crescita annua dell'ordine del 12,6% , leggermente inferiore a quella evidenziata dalle entrate per contributi.

Anche l'Ente dei veterinari e la Cassa dei consulenti del lavoro vedono aumentare il coefficiente di copertura, che nel 1997 e nel 1998 si colloca rispettivamente all'1,46 e a 2. Nel primo caso il rapporto demografico passa dal 2,6 nel 1997 al 2,68 nel 1998; nel secondo caso esso evidenzia una lieve riduzione passando nello stesso arco temporale dal 4,17 al 4,11.

Per l'Inarcassa e la Cassa dei ragionieri, il coefficiente di copertura diminuisce fino al 1997, per aumentare nel 1998; per il primo Ente in seguito all'aumento del rapporto demografico; per il secondo il rapporto demografico peggiora lievemente come pure il rapporto normativo-istituzionale, che risultano però compensati dall'elevamento dell'aliquota legale per il secondo scaglione di reddito.

L'Enpam vede migliorare il saldo positivo complessivo, a seguito dell'andamento del fondo generale (che rappresenta la gestione maggioritaria per numero di iscritti e pensionati), in quanto i fondi minori evidenziano un peggioramento.

Per l'Ente dei geometri il coefficiente di copertura registra, nel periodo esaminato, una lieve diminuzione, attestandosi nel 1998 a 1,2. L'aliquota di equilibrio previdenziale, inferiore a quella effettiva, registra nel 1998 un leggero aumento, in seguito all'aumento del rapporto pensione media/retribuzione media e alla lieve flessione del rapporto numero assicurati/numero prestazioni. Quest'ultimo risulta in progressiva diminuzione a partire dal 1994: il numero degli assicurati aumenta, ma il ritmo di cre-

uscita dello stock di pensioni risulta più sostenuto, con un flusso netto annuo di nuove pensioni superiore a quello di nuovi assicurati.

L'andamento del gettito contributivo sembra legato soprattutto all'adozione di interventi normativi: nel 1995 l'incremento dipende dall'elevamento dell'aliquota legale; il gettito si mantiene pressoché costante nel 1996 e nel 1997, per riprendere a crescere nel 1998, anno nel quale l'aliquota legale viene nuovamente innalzata di ben 3 punti percentuali (dal 7 al 10%).

Con riguardo alla Cassa del notariato e al complesso delle prestazioni erogate, il saldo negativo registra nel 1998 un lieve peggioramento, collocandosi a 33 miliardi, a fronte dei 23 miliardi nel 1997: il coefficiente di copertura si mantiene pressoché invariato, collocandosi nel 1997 e nel 1998 su un valore dell'ordine dello 0,9. Passando a considerare le sole prestazioni IVS, l'andamento congiunto delle entrate contributive e della spesa per prestazioni, determina un saldo complessivo di gestione che assume un valore negativo nel 1995 e nel 1996, per collocarsi su valori positivi nel 1997 e nel 1998, a causa, prevalentemente, dell'intervento normativo volto ad elevare l'aliquota di contribuzione legale. Con riferimento all'andamento degli indicatori di equilibrio finanziario, il rapporto demografico evidenzia un peggioramento (da 1,95 nel 1994 a 1,87 nel 1998), come pure il rapporto normativo-istituzionale (da 0,35 nel 1994 a 0,41 nel 1998).

L'Inpgi registra nel 1998 un saldo positivo pari a 37 miliardi, che si mantiene sui medesimi livelli di quello registrato nel 1997 (pari a 34 miliardi), con un coefficiente di copertura che registra valori prossimi all'unità. Passando a considerare le sole prestazioni previdenziali, il saldo positivo evidenzia nel 1998 un miglioramento (da 23 miliardi nel 1996 e 1997 a 38 miliardi nel 1998). L'aliquota di equilibrio previdenziale rimane pressoché invariata rispetto ai livelli del 1997 (27,5%), risultando di poco inferiore all'aliquota legale (27,97% nel 1998). Il rapporto demografico passa da 2,39 nel 1994 a 2,33 nel 1997 e 1998.

Dal lato del finanziamento, le entrate contributive presentano un tasso di crescita del 6% nella media del periodo 1994-98: ciò è dovuto all'incremento del monte reddituale (in seguito alla crescita del reddito medio professionale e, in misura inferiore, all'ampliamento della base assicurativa «attiva») e all'elevamento dell'aliquota contributiva legale (nella misura di 0,7 punti percentuali dal 1996 e di 0,1 punti percentuali dal 1998). La spesa per pensioni presenta un *trend* di crescita più sostenuto (dell'ordine del 7,4% nella media del periodo considerato), connesso all'evoluzione del numero delle pensioni e dell'importo medio delle prestazioni, che aumenta in seguito ad una redistribuzione dello stock di pensioni a favore di quelle di nuova liquidazione di importo più elevato.

1.2 La gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Un'attenta gestione del patrimonio detenuto dagli Enti rappresenta un requisito imprescindibile dell'attività dei fondi di previdenza integrativa

privati a capitalizzazione, in quanto costituisce una forma di garanzia dei crediti vantati dagli assicurati e dai beneficiari delle prestazioni. Per gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (basati su un sistema a ripartizione e tendenti al pareggio delle entrate e delle uscite), un buon utilizzo dei flussi finanziari e una gestione del patrimonio improntata a criteri di efficienza, pur non rientrando tra i compiti istituzionali degli Enti, costituisce un'importante forma di investimento ai fini della determinazione dei saldi complessivi di gestione. Ciò assume un rilievo ancora maggiore nel caso degli Enti previdenziali privatizzati, che in seguito all'autonomia gestionale prevista dal decreto legislativo 509/94 sono esclusi da finanziamenti pubblici.

L'opportunità o meno di una dismissione di parte o di tutto il patrimonio immobiliare da parte degli Enti pubblici, di cui si è a lungo discusso e ora è oggetto di una delega contenuta nella recente legge finanziaria, dipende allora da considerazioni circa la capacità di produrre reddito e di contenere i costi direttamente connessi alla gestione del patrimonio. Come si vedrà fra breve, il fatto che i rendimenti assumano valori piuttosto contenuti sembra giustificare programmi di dismissione degli immobili degli Enti pubblici.

Nel prospetto D vengono illustrati i principali risultati della gestione del patrimonio immobiliare. A partire dalla consistenza e dalla composizione del patrimonio detenuto dagli Enti nonché dai proventi ad esso direttamente imputabili (al lordo e al netto dei costi di gestione), sono stati costruiti alcuni indicatori di redditività. Il patrimonio, classificato in immobili da reddito locato a terzi e in immobili strumentali adibiti ad usi diretti, viene valutato in base al valore di bilancio, al valore catastale, ai prezzi di acquisto e ai prezzi di mercato.

Ai fini di una corretta e significativa comparazione dei livelli di redditività fra i diversi Enti, i confronti devono essere effettuati con riguardo ai rendimenti considerati al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione del patrimonio e calcolati sul patrimonio ai prezzi di mercato. I rendimenti netti consentono di avanzare considerazioni su un'efficiente gestione, in quanto tengono conto dell'andamento dei costi di gestione in relazione all'ammontare complessivo dei proventi, che costituiscono il vincolo alla loro espansione. Quanto ai diversi criteri di valutazione del patrimonio, i rendimenti calcolati ai prezzi di acquisto e al valore catastale non consentono di effettuare corretti confronti fra gli Enti, in quanto non scontano il fatto che l'acquisto degli immobili possa avvenire in periodi diversi e che gli estimi catastali si basano su valutazioni non omogenee.

Con riguardo agli Enti pubblici, l'elemento comune è riconducibile ai bassi livelli di redditività del patrimonio immobiliare: i rendimenti netti si collocano infatti su valori prossimi a zero, assumendo in alcuni casi valori di segno negativo.

Per Enpaf, Inail e Inpdap la redditività netta determinata a partire dalla valutazione del patrimonio ai prezzi di mercato assume valori che oscillano fra lo 0,02% dell'Inail e lo 0,56% dell'Enpaf. L'Ipost e l'Ipsema si collocano su valori leggermente più elevati (dell'ordine rispettivamente del 2,2% e dell'1,2% in relazione al valore di bilancio); tuttavia, in questo caso il confronto non risulta molto significativo, in quanto non è stata fornita la valutazione del patrimonio ai prezzi di mercato.

Gli Enti che registrano rendimenti negativi, con costi di gestione superiori alle entrate derivanti dagli immobili, sono l'Enpals, l'Inpdai e l'Inps.

Per l'Inpdai i proventi netti registrano valori negativi nel 1994 e nel 1995; nel biennio successivo essi tendono a migliorare per collocarsi nel 1997 su valori positivi; nel 1998 si assiste nuovamente ad un'inversione di tendenza, con rendimenti negativi. Per l'Enpals si evidenzia un andamento simile: i rendimenti netti assumono valori negativi nel 1994; nel 1995 e nel 1996 la redditività risulta positiva, per registrare un risultato negativo nel 1998.

In relazione all'Inps i redditi netti evidenziano un andamento sfavorevole fino a collocarsi nel 1997 e nel 1998 su valori negativi; l'incidenza delle spese di gestione sui proventi lordi si colloca su quote elevate e progressivamente crescenti, passando dal 91% nel 1994 ad oltre il 100% nel 1998. In termini di redditività, i rendimenti risultano prossimi a zero nel 1994 e nel 1995; nel 1996 essi registrano un miglioramento, collocandosi allo 0,7%; nel periodo successivo registrano valori negativi, pari a -0,25% nel 1997 e a -0,07% nel 1998.

Con riguardo agli Enti previdenziali privatizzati, i confronti non risultano agevoli, in quanto un numero limitato di Enti ha fornito la valutazione del patrimonio ai prezzi di mercato.

In seguito al processo di privatizzazione e dunque all'autonomia gestionale, vi sono segnali di una gestione più dinamica, che determina in via generale una tendenza al miglioramento, con livelli di redditività in aumento. Negli anni più recenti si è infatti assistito alla trasformazione e al rinnovo dei contratti di locazione.

Tuttavia, dall'esame dei risultati presentati nel prospetto D, emerge che i rendimenti netti, nonostante siano riferiti ai prezzi di acquisto, si collocano su valori piuttosto contenuti; nei limitati casi in cui essi sono espressi in base alla valutazione ai prezzi di mercato, i rendimenti si abbassano ulteriormente.

Per gli Enti che hanno fornito la valutazione ai prezzi di mercato, i rendimenti espressi in termini netti si collocano al di sotto del 2% (1,3% per Enasarco e Inpgi e 1,9% per la Cassa del notariato), ad eccezione dell'Onaosi che registra una redditività netta del 4,4%.

Per la Cassa dei ragionieri e per quella dei geometri emergono rendimenti netti di segno negativo, con costi di gestione superiori alle entrate complessive derivanti dagli immobili.

Per la Cassa dei consulenti del lavoro e per l'Enpaia la redditività assume valori positivi inferiori all'unità. Per i rimanenti Enti, per i quali i rendimenti netti risultano determinati in relazione al patrimonio iscritto in bilancio e a quello valutato ai prezzi di acquisto, i livelli di redditività risultano piuttosto contenuti, collocandosi in media all'1,8% in relazione al valore in bilancio. Per tali Enti, tuttavia, i confronti non risultano molto significativi, in quanto i livelli di redditività risentono delle diverse metodologie di valutazione del patrimonio iscritto in bilancio e dei diversi momenti in cui è avvenuto l'acquisto degli immobili.

Quanto alla gestione del patrimonio mobiliare, vengono indicati la consistenza dei valori mobiliari e i proventi derivanti dalle diverse tipologie di strumenti finanziari. I valori mobiliari sono stati classificati, in base alla durata e alla natura del titolo, in «attività liquide», «titoli», «azioni e partecipazioni», «crediti» e «altri investimenti». I proventi si riferiscono, oltre che ai redditi da interessi, utili e partecipazioni, ai guadagni (perdite) in conto capitale realizzati al momento della vendita e/o maturati (si veda la tavola 8 dell'allegato Tavole riassuntive).

Gli indicatori di redditività sono stati determinati in primo luogo in base al rapporto fra i proventi complessivi (al lordo e al netto delle imposte) e la consistenza dei valori mobiliari; in secondo luogo, sono stati calcolati il risultato lordo di gestione finanziaria (proventi - oneri di gestione) e il risultato netto di gestione finanziaria (risultato lordo - interessi passivi) e sono stati parametrati, rispettivamente, alla consistenza lorda e a quella netta (attività - passività finanziarie) del patrimonio mobiliare.

Per gli Enti pubblici, si osserva una composizione di portafoglio sbilanciata a favore delle attività liquide e dei crediti, con rendimenti lordi riferiti al complesso delle attività finanziarie che oscillano fra il 3,3% dell'Inpdap e il 13,6% dell'Inail; con riferimento ai valori mobiliari in senso proprio, quali i titoli e le azioni, i rendimenti tendono ad aumentare. I rendimenti determinati a partire dal risultato lordo di gestione finanziaria registrano valori pressoché simili ai precedenti per lo scarso peso dei costi di gestione.

Per l'Inpdai la quasi totalità delle attività finanziarie risulta costituita da attività liquide e da crediti; i titoli obbligazionari e le azioni rappresentano quote residuali, in seguito alla dismissione dei titoli a breve e a medio-lungo termine. Anche per i due principali Enti, quali l'Inps e l'Inpdap, si evidenzia una situazione simile. Per l'Inps la consistenza degli investimenti aumenta fino al 1996, in seguito all'acquisizione di titoli e, in particolar modo, di attività liquide (gli investimenti in azioni e partecipazioni restano invariati in valore assoluto); nel periodo successivo la consistenza delle attività diminuisce in seguito alla dismissione di azioni e di titoli obbligazionari, fino a giungere al 1998 in cui le attività liquide rappresentano una quota pari al 96% del totale delle attività. Per l'Inpdap la consistenza dei valori mobiliari aumenta a causa della voce crediti, che nel

1998 rappresenta l'84% del complesso degli investimenti; la rimanente quota risulta costituita quasi interamente dalla voce titoli e azioni.

Nel settore dell'infortunistica sul lavoro si osserva una situazione diversa: per l'Inail e l'Ipsema i titoli obbligazionari rappresentano la quota maggioritaria, con un'incidenza pari rispettivamente al 75 e all'84% sul totale delle attività finanziarie.

Per gli Enti previdenziali privatizzati, nel 1998 continua la tendenza evidenziata negli anni più recenti, che si sostanzia, in via generale, in un aumento della consistenza dei valori mobiliari, con una ricomposizione del portafoglio a favore dei titoli obbligazionari, azioni e quote di fondi comuni di investimento in valori mobiliari, che per alcuni Enti entrano per la prima volta nel 1998 nella composizione di portafoglio.

Sembra dunque di poter dire che l'autonomia gestionale derivante dal processo di privatizzazione abbia determinato una maggior dinamicità nella gestione del patrimonio mobiliare rispetto a quella degli Enti pubblici.

Quanto ai rendimenti, essi si collocano su valori pari in media al 10,3% per il complesso delle attività finanziarie; gli Enti che realizzano rendimenti più elevati risentono della presenza dei guadagni in conto capitale, costituiti dagli utili da realizzo e/o dalle plusvalenze (maturate ma non ancora realizzate), che si aggiungono ai redditi da interessi, utili e partecipazioni.

Per la Cassa dei dottori commercialisti, nel 1998 la consistenza dei valori mobiliari aumenta, in seguito ad acquisizioni di titoli a medio-lungo termine e di quote di fondi comuni di investimento (precedentemente assenti nel portafoglio), con una composizione delle attività sbilanciata a favore dei titoli obbligazionari che rappresentano, nel 1998, l'80% del totale degli investimenti.

Una situazione simile si riscontra per la Cassa forense, la Cassa dei geometri, l'Enasarco, l'Ente dei veterinari e l'Inarcassa, per le quali i titoli obbligazionari rappresentano la quota maggioritaria, con un'incidenza sul totale delle attività superiore all'80%, che nel caso dell'Ente dei veterinari e dell'Inarcassa arriva al 94 e al 97%.

Per la Cassa del notariato, che nel 1998 vede aumentare la consistenza dei valori mobiliari in seguito ad acquisizioni di titoli obbligazionari, le azioni rappresentano il 41%, seguite dai titoli e dalle quote di fondi comuni che si collocano rispettivamente al 32% e al 23%.

Per l'Enpaia un ammontare pari ad oltre il 50% delle attività è riconducibile a quote di fondi comuni. Anche per l'Inpgi, in seguito alla forte riduzione registrata nel 1998 dalla voce crediti, la composizione di portafoglio risulta sbilanciata a favore delle quote di fondi comuni.

Infine, l'Enpam risulta l'unico Ente per il quale le attività liquide rappresentano la quota maggioritaria (63%), seguite dai titoli obbligazionari (33%).

1.3 La situazione economico-patrimoniale

Nel prospetto E viene esaminata la situazione economico-patrimoniale evidenziando la consistenza del patrimonio netto a fine anno e il risultato economico di esercizio.

Per gli Enti previdenziali privatizzati vengono inoltre riportati i livelli di copertura dell'onere per pensioni garantiti dalle riserve tecniche obbligatorie. Per questi Enti dotati di autonomia gestionale e finanziaria, le riserve tecniche rappresentano una importante forma di tutela della posizione creditoria degli iscritti e dei beneficiari dei trattamenti. Con il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 era stato previsto che le riserve garantissero almeno 5 annualità delle rate di pensione in pagamento, una norma che introduceva un implicito meccanismo di adeguamento delle riserve alla variazione dell'onere previdenziale. Una previsione normativa che è stata modificata dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che ha eliminato ogni forma obbligatoria di rivalutazione delle riserve, «congelando» la copertura alle rate di pensione in pagamento nel 1994.

Con riguardo agli Enti pubblici, emerge in via generale un miglioramento del risultato economico di esercizio. Enpaf, Enpals e Inail passano da un disavanzo nel 1994 ad un avanzo nel 1997 e 1998. Per l'Inps si evidenzia, nel 1998, una situazione di sostanziale pareggio.

L'Inps registra un disavanzo in progressivo peggioramento fino al 1997; nel 1998 il contenimento del *deficit* (da -20.600 miliardi nel 1997 a -9.100 miliardi nel 1998) va messo in relazione agli effetti di provvedimenti a carattere temporaneo, quali la mensilizzazione del pagamento delle pensioni Inps.

Fra gli Enti che vedono peggiorare la propria situazione, si evidenzia l'Inpdai che da un avanzo di 6.600 miliardi nel 1994 passa ad un disavanzo di 500 e 800 miliardi rispettivamente nel 1997 e 1998, con un patrimonio in diminuzione rispetto al 1994. Anche l'Inpdap registra un peggioramento della situazione economico-patrimoniale, almeno fino al 1997.

Nell'ambito degli Enti previdenziali privatizzati, il risultato economico di esercizio assume valori positivi per il complesso degli Enti, evidenziando, nella maggior parte dei casi, un miglioramento rispetto al 1997.

Gli Enti che nel 1998 vedono peggiorare la propria situazione sono la Cassa dei dottori commercialisti (da 202 miliardi nel 1997 a 182 miliardi nel 1998) e l'Enasarco (da 159 miliardi nel 1997 a 15 miliardi nel 1998).

Il patrimonio netto a fine anno risulta in crescita per tutti gli Enti esaminati, con l'unica eccezione dell'Enasarco, con un attivo patrimoniale che da 10.500 miliardi nel 1997 passa a 7.100 miliardi nel 1998.

Come si diceva in apertura, nel prospetto E, sono inoltre riportati, per gli Enti privatizzati, i livelli di copertura dell'onere per pensioni garantiti dalle riserve tecniche obbligatorie.

Le riserve obbligatorie presentano, per tutte le gestioni, livelli di copertura elevati, superiori, come previsto dall'attuale quadro normativo, alle 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel 1994. I livelli di copertura più bassi risultano quelli dell'Ente dei consulenti del lavoro, della Cassa del notariato e dell'Inpgi, con un'incidenza sulla spesa per pensioni 1994 pari rispettivamente a 5, 5,2 e 5,9.

Un risultato tuttavia che dipende strettamente dal riferimento al rapporto riserve al 1998 su spesa per pensioni al 1994.

Non può essere trascurato tuttavia che per gli Enti privatizzati, dotati di autonomia gestionale e finanziaria, le riserve tecniche, per costituire un'adeguata forma di tutela, dovrebbero presentare un andamento in linea con la crescita della spesa per pensioni (che aumenta per cause di natura strutturale). Per questa ragione l'intervento originario (decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994), aveva previsto un meccanismo di rivalutazione implicito della riserva, disponendo che questa dovesse garantire la copertura di almeno 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nell'anno. Recenti disposizioni normative (legge 449/97) hanno eliminato ogni forma obbligatoria di rivalutazione delle riserve, «congelando» la copertura alle rate di pensione in pagamento nel 1994.

Se si osserva quindi il livello delle riserve al 1998 in relazione alle rate di pensione in pagamento nel 1996, 1997 e nel 1998, emerge una progressiva riduzione della copertura, con valori che nel 1998 si collocano, per la maggior parte degli Enti esaminati, al di sotto delle 5 annualità inizialmente previste dalla legge. I soli Enti che presentano valori superiori a tale soglia sono la Cassa dei dottori commercialisti, la Cassa dei geometri e l'Enasarco, per i quali i coefficienti di copertura si collocano rispettivamente a 19,7, 6,8 e 6,7.

Si assiste insomma ad un progressivo e, in alcuni casi, rapido «deprezzamento» delle riserve rispetto alla spesa sostenuta per le prestazioni. Un fenomeno che sembra quindi rendere auspicabile la reintroduzione di forme obbligatorie di rivalutazione delle riserve che consentano di garantire una tutela reale nei confronti della posizione creditoria degli iscritti e dei beneficiari dei trattamenti.

1.4 L'efficienza operativa e produttiva degli Enti

Il prospetto F contiene informazioni relative agli aspetti più propriamente gestionali e organizzativi degli Enti.

A questo proposito è stata costruita una griglia di indicatori, che consente una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva. Si tratta dell'indice di produttività e di costo amministrativo, dell'indice di occupazione, del grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi e dei tempi medi di erogazione dei trattamenti.

Dall'esame di questa sezione si possono trarre considerazioni circa l'opportunità di procedere ad interventi che incidano sulla configurazione strutturale degli Enti (mediante accorpamenti e fusioni oppure tramite l'in-

dividuazione e il potenziamento di sinergie), al fine di contenere i costi amministrativi.

I risultati che emergono dall'analisi sembrano confermare l'operare di economie di scala: si riscontra infatti una correlazione negativa fra dimensione dell'Ente (misurata dall'onere complessivo per prestazioni e dal numero dei trattamenti) e costi direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività istituzionale. Un'evidenza che sembra confortare, ad esempio, la scelta, operata anche in seguito ad un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, di conferire una delega ⁽⁴⁾ al Governo per la costituzione di un unico polo per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Con riferimento agli Enti pubblici, l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione direttamente riconducibili allo svolgimento dell'attività degli Enti e l'onere complessivo sostenuto per le prestazioni istituzionali, si mantiene nel 1998 sui medesimi livelli del 1997, con l'unica eccezione dell'Enam per il quale esso passa dal 31% nel 1997 al 39% nel 1998. Nell'ambito degli Enti volti all'erogazione di prestazioni di natura previdenziale, l'indice di costo amministrativo oscilla fra il 2% dell'Inpdai e dell'Inps e il 3,4% dell'Enpals, collocandosi su valori inferiori al valore medio determinato per il complesso degli Enti esaminati, pari, nel 1998, al 12,8%. Nel settore dell'infortunistica sul lavoro, l'incidenza dei costi di gestione sulla spesa per prestazioni assume invece valori piuttosto elevati, che si collocano al 14,9% per l'Inail e al 44% per l'Ipsema: in questo caso, tuttavia, ciò si spiega con la specifica natura dell'attività svolta, che determina per questi Enti una struttura organizzativa molto simile a quella degli Enti di tipo assicurativo.

Anche con riferimento all'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero di prestazioni totali e le unità del personale in servizio, gli Enti pubblici presentano una situazione più favorevole rispetto a quella evidenziata per gli Enti privatizzati, registrando livelli di redditività più elevati.

Con riguardo al dimensionamento funzionale degli Enti, l'indice di occupazione, determinato in base all'incidenza del personale in servizio su quello in organico, si colloca su valori inferiori all'unità, oscillando fra lo 0,4 dell'Enam e lo 0,9 dell'Ipst.

Il grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi, che consente di quantificare le pratiche definite nell'anno rispetto a quelle pervenute, si colloca su valori prossimi all'unità.

Quanto ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni, gli Enti che si collocano al di sopra del valore medio determinato per il complesso degli Enti esaminati, sono l'Enpals, l'Inail (per le pensioni di reversibilità), l'Inpdai (per le pensioni di vecchiaia) e l'Ipsema (per quelle di invalidità).

⁽⁴⁾ La delega è contenuta nella legge finanziaria per il 1999.

Nel caso degli Enti previdenziali privatizzati si assiste, nel 1998, ad un contenimento dell'indice di costo amministrativo: questa circostanza, oltre ad essere connessa all'aumento della spesa per pensioni, è da ricollegare ad un rallentamento del *trend* di crescita degli oneri di gestione, che in alcuni casi diminuiscono anche in valore assoluto. È il caso della Cassa dei geometri, della Cassa dei ragionieri, dell'Enpaia, dell'Ente dei veterinari e dell'Inpgi. L'indice di costo amministrativo si colloca tuttavia su valori superiori rispetto a quelli evidenziati per gli Enti pubblici (fanno eccezione l'Inail e l'Ipsema).

Gli Enti privatizzati registrano valori dell'indice di produttività mediamente inferiori a quelli osservabili per gli Enti pubblici. Gli Enti che si collocano su valori superiori al valore medio sono l'Enasarco, l'Ente dei veterinari e l'Enpam.

L'indice di occupazione, che nel 1998 risulta in crescita per la maggior parte degli Enti privatizzati, registra valori mediamente superiori a quelli registrati dagli Enti pubblici, collocandosi per alcuni Enti (quali la Cassa dei dottori commercialisti, l'Inarcassa, l'Enpaia e Fasc) su livelli pari all'unità. I tempi medi di erogazione delle prestazioni, infine, risultano generalmente inferiori al valore medio calcolato per il complesso degli Enti esaminati.

2 Prospettive di sviluppo del sistema pensionistico

2.1 Gli equilibri di medio-lungo periodo delle gestioni pensionistiche: un'analisi delle stime ufficiali e dei bilanci tecnici degli Enti privatizzati

L'analisi relativa all'andamento della gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni condotta nel paragrafo 1.1, consente di formulare previsioni di breve periodo sulla sostenibilità finanziaria e macroeconomica. Al fine di formulare considerazioni sulle prospettive e sulle tendenze future del sistema pensionistico del nostro paese, il quadro informativo viene completato in questi ultimi paragrafi con l'esame di medio-lungo periodo degli equilibri finanziari delle diverse gestioni previdenziali, desumibili da stime ufficiali e, in relazione agli Enti previdenziali privatizzati, dai bilanci tecnici contenenti, in base a specifiche disposizioni legislative, le proiezioni su un arco temporale di almeno 15 anni.

Le proiezioni relative alla spesa per pensioni realizzate con il modello previsivo della Ragioneria Generale dello Stato (Rgs, 1999) e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps, 1998) rappresentano il riferimento ufficiale principale per le analisi riferite al sistema pensionistico nel suo complesso. Le stime fornite dai due modelli si basano su particolari ipotesi relative alle variabili demografiche e macroeconomiche, ai fini degli andamenti di medio-lungo periodo del sistema previdenziale, e al quadro normativo-istituzionale. Due le ipotesi di fondamentale importanza per

gli effetti finanziari che ne conseguono: la prima si riferisce alla revisione decennale dei coefficienti di trasformazione, mentre la seconda riguarda l'assenza di indicizzazione reale delle pensioni.

Le due stime, basate sui due modelli, presentano andamenti simili, evidenziando nella fase intermedia un peggioramento della sostenibilità in termini macroeconomici. In base alla previsioni della Rgs, che si riferiscono alla spesa per pensioni complessiva, l'incidenza di quest'ultima sul Pil dovrebbe passare dall'attuale 14,2% al 15,8% nel 2031, per diminuire nell'ultima fase del periodo di simulazione, in cui il rapporto si colloca al 13,2% nel 2050. Quanto alle previsioni Inps, relative alle 4 principali gestioni amministrative ⁽⁵⁾, la spesa per pensioni dovrebbe rappresentare una quota del Pil crescente fino al 2020 (passando dall'attuale 9,3% al 9,9% nel 2020) e decrescente nel periodo successivo, fino a collocarsi al 6,8% nel 2050).

Il peso e l'andamento dei fattori demografici e normativo-istituzionali che concorrono alla determinazione degli equilibri finanziari e macroeconomici, possono essere esaminati scomponendo il rapporto spesa pensionistica/Pil nel prodotto di due rapporti: il rapporto numero prestazioni/numero assicurati e il rapporto pensione media/produttività del lavoro.

Sulla base delle proiezioni Rgs, il rapporto demografico evidenzia nella prima fase del periodo di simulazione una tendenza all'aumento, per registrare un'impennata a partire dal 2015, a seguito del passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza delle generazioni del *baby boom*; il rapporto normativo-istituzionale pensione media/produttività del lavoro dovrebbe mantenersi pressoché invariato fino al 2015, per registrare nel periodo successivo una graduale diminuzione, in conseguenza dell'introduzione del sistema contributivo nella forma del *pro rata*. Il *trend* discendente che dovrebbe evidenziarsi per il rapporto spesa pensionistica/Pil nell'ultima fase del periodo di simulazione si spiega proprio con la diminuzione del rapporto pensione media/produttività del lavoro, che riesce a compensare gli effetti negativi esercitati dal rapporto demografico.

Per gli Enti previdenziali privatizzati una valutazione delle prospettive di medio periodo è oggi traibile dai bilanci tecnici predisposti dagli enti. Per questi istituti, infatti, il riconoscimento dell'autonomia gestionale e finanziaria è subordinata al rispetto di determinati vincoli: oltre alle disposizioni sulle riserve obbligatorie, il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 prevede, che con cadenza triennale, ciascun Ente debba predisporre il bilancio tecnico ai fini della valutazione degli equilibri tecnico-finanziari su un arco temporale di 15 anni. Nell'ambito delle forme di garanzia introdotte dal legislatore a favore della posizione creditoria degli assicurati e dei beneficiari dei trattamenti delle Casse privatizzate, il bilancio tecnico costituisce un importante strumento per poter valutare la sta-

⁽⁵⁾ Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le 3 gestioni dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

bilità delle gestioni e per poter dunque prevedere interventi correttivi in grado di correggere eventuali squilibri.

Va preliminarmente osservato che dal punto di vista dell'evoluzione dei fattori demografici, il periodo di previsione preso in esame (pari a 15 anni) non risulta tuttavia sufficientemente ampio per esaminare gli effetti connessi alla fase della piena «maturità» delle gestioni. Bisognerebbe, pertanto, ricondurre la stabilità delle gestioni ad un arco temporale superiore a quello attualmente previsto. A tale riguardo si deve ricordare la lettera, in data 4 novembre 1999, del Ministro del lavoro, inviata agli Enti di previdenza privatizzati. Si dispone, tra l'altro, che, in via ordinaria, il bilancio tecnico sia redatto con cadenza almeno triennale sulla base della legislazione vigente alla data di riferimento e contenga altresì una proiezione sia per un periodo di 15 anni (come previsto dalla legge n. 335 del 1995) che di 40 anni (ai fini di uno studio tendenziale del fenomeno) delle principali voci di conto economico e di stato patrimoniale nonché dei relativi saldi e del numero e dell'importo medio delle pensioni vigenti e liquidate, suddivise per tipologia e per categoria assicurata.

Le proiezioni contenute nei bilanci tecnici si riferiscono agli andamenti delle grandezze economico-finanziarie nonché di quelle patrimoniali, al fine di verificare il rispetto del vincolo di Riserva imposto dalle specifiche disposizioni normative (legge 449/97 e decreto legislativo 509/94). In particolare, le stime si riferiscono alle entrate contributive e ai redditi realizzati sul patrimonio e, in uscita, agli oneri previdenziali e alle spese di amministrazione.

Le stime si basano su una serie di ipotesi che riguardano, oltre al quadro normativo-istituzionale, gli andamenti delle variabili demografiche e macroeconomiche. Queste ultime possono delineare scenari di sviluppo più o meno favorevoli, con un'influenza determinante sugli equilibri delle gestioni previdenziali. Le ipotesi maggiormente problematiche riguardano l'andamento della base assicurativa e l'evoluzione dei redditi professionali. A questo proposito, accanto ad ipotesi più «ottimistiche», gli Enti hanno adottato ipotesi ritenute maggiormente prudentiali, di sviluppo minimo della popolazione assicurata e del monte reddituale.

Dal lato dell'evoluzione dei fattori demografici l'ipotesi più ricorrente è quella di costanza della base assicurativa (l'uguaglianza fra il flusso dei nuovi ingressi e quello degli eliminati). Dal lato dello sviluppo delle variabili macroeconomiche, oltre alla dinamica inflazionistica, rileva la crescita in termini reali dei redditi professionali nonché il tasso di rendimento del patrimonio ⁽⁶⁾.

L'esame degli andamenti di medio-lungo periodo dei bilanci tecnici indica che il processo di maturazione delle gestioni determinerà, anche

⁽⁶⁾ Le ipotesi sulle variabili macroeconomiche si differenziano da un Ente all'altro: la crescita reale dei redditi professionali è prevista su base annua in una misura compresa fra lo 0 e il 2%; il tasso di rendimento reale del patrimonio (valori mobiliari e immobiliari) varia dallo 0 al 3%.

se con intensità diversa, un peggioramento generalizzato del saldo della gestione tipica e della situazione patrimoniale, con un rapporto patrimonio netto/spesa per pensioni in progressivo calo. Per alcuni Enti il saldo fra entrate e uscite assume valori positivi, anche se decrescenti, su tutto il periodo di previsione; per altri Enti il saldo registra valori negativi (progressivamente crescenti) sin dai primi anni della simulazione.

Per la Cassa dei dottori commercialisti, emerge un saldo positivo in crescita fino al 2007 e decrescente nel periodo successivo; le giacenze patrimoniali risultano alla fine del periodo (2013) dell'ordine di 10 annualità delle pensioni in corso di pagamento nel relativo anno, a fronte delle 19 annualità all'inizio periodo di simulazione; il rapporto demografico numero assicurati/numero pensionati dovrebbe registrare una consistente flessione, passando da 9,8 a 4 alla fine del periodo di simulazione. L'adozione di ipotesi più pessimistiche relative allo sviluppo della popolazione assicurata ⁽⁷⁾, dovrebbe determinare una più accentuata riduzione del rapporto patrimonio/pensioni, fino ad attestarsi a 9,3 alla fine del periodo di previsione.

Anche per la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri, dall'esame del bilancio tecnico-attuariale all'1/1/1997, emerge una situazione di avanzo tecnico, anche se i saldi finanziari e le grandezze patrimoniali evidenziano una tendenza al peggioramento ⁽⁸⁾. Per la Cassa forense, il coefficiente di copertura della spesa per pensioni da parte del patrimonio dovrebbe passare dall'8,2 al 7,8 nel 2011; per la Cassa dei ragionieri, il saldo positivo fra entrate e uscite assume valori progressivamente decrescenti, fino ad annullarsi alla fine del periodo di previsione.

In relazione all'Ente dei veterinari, all'Enasarco e all'Enpam (Fondo generale), il saldo fra entrate e uscite assume valori negativi nella parte finale del periodo di previsione; per l'Enasarco, inoltre, viene a mancare la copertura richiesta dall'attuale quadro normativo di 5 annualità delle pensioni ⁽⁹⁾.

L'Inarcassa evidenzia un saldo negativo già a partire dal 2005, con un patrimonio netto in diminuzione. Anche per la Cassa dei consulenti del lavoro, si evidenzia un saldo positivo fino al 2006, mentre nel periodo successivo si produce un disavanzo di entità progressivamente crescente; a sua volta, l'entità del patrimonio netto risulta crescente fino al 2006, per decrescere nel periodo successivo. L'entità della riserva legale viene fissata a 149 miliardi in ciascun anno del periodo di simulazione; ovvero ad un valore tale da garantire la copertura di 5 annualità delle rate di pen-

⁽⁷⁾ In questo caso la consistenza numerica degli iscritti, invece di mantenersi costante sugli attuali livelli (30 mila unità), diminuisce a 25 mila unità.

⁽⁸⁾ In relazione alla Cassa forense, è stato assunto che la base assicurativa sia alimentata da un flusso netto annuo di nuovi iscritti crescente nei primi 5 anni della simulazione, per mantenersi costante nel periodo successivo; per la Cassa dei ragionieri, è stata ipotizzata l'invarianza della popolazione assicurata su tutto il periodo di previsione.

⁽⁹⁾ 9 Le ipotesi si basano sulla costanza della popolazione assicurata, ad esclusione dell'Ente dei veterinari (circa +500 unità su base annua).

sione in pagamento nel 1994; tuttavia, con riguardo al rapporto fra il patrimonio netto e la spesa per prestazioni in pagamento nel relativo anno, esso passa da 5,8 a 2,8 nel 2012, evidenziando un progressivo deprezzamento delle giacenze patrimoniali rispetto all'onere per pensioni.

Per gli altri Enti privatizzati (quali la Cassa del notariato, la Cassa dei geometri e l'Inpgi), le risultanze del bilancio tecnico fanno emergere segnali non molto confortanti, con saldi negativi già a partire dai prossimi anni.

Per la Cassa del notariato, sulla base di una serie di ipotesi ritenute prudenziali (relative all'andamento della base assicurativa e dei redditi professionali), si evidenzia un peggioramento degli andamenti della gestione tipica. In relazione agli iscritti, è stato ipotizzato che la popolazione dei notai in esercizio sia *a regime*; quanto agli onorari, in un primo caso vengono fatti crescere sulla base della sola inflazione e in un secondo caso, oltre all'inflazione, è prevista una crescita su base annua dell'1%. Dall'esame dei risultati complessivi, il differenziale fra entrate e uscite risulta progressivamente decrescente; nell'ipotesi di crescita minima dei redditi professionali il saldo dovrebbe registrare già dal 2001 valori negativi. Quanto al patrimonio, esso dovrebbe registrare una lieve crescita nella prima ipotesi, mentre nella seconda si mantiene pressoché stabile sui valori iniziali.

Per la Cassa dei geometri, le tendenze in atto (che si sostanziano in un progressivo avvicinamento delle entrate alle uscite) risultano confermate dalle risultanze del bilancio tecnico all'1/1/1997, in base alle quali emerge una situazione di squilibrio che comincerà a manifestarsi già nel breve periodo. Il saldo fra le entrate e le uscite dovrebbe registrare valori negativi già a partire dal 2001, con un progressivo peggioramento su tutto il periodo di previsione; lo sfavorevole andamento del saldo manifesterà i suoi effetti negativi anche sulla situazione patrimoniale, in quanto la Cassa risulterà costretta ad utilizzare le risorse patrimoniali: sulla base delle previsioni, infatti, il patrimonio netto dovrebbe progressivamente diminuire per registrare valori negativi alla fine del periodo di previsione (2011) e per scendere al di sotto del vincolo di Riserva previsto dalla legge 449/97.

Per l'Inpgi, le simulazioni contenute nel bilancio tecnico (predisposto all'1/1/1998) sono state realizzate in base alla legislazione attualmente in vigore nonché sugli effetti derivanti da alcune misure correttive recentemente deliberate (la cui approvazione è in attesa del decreto ministeriale)⁽¹⁰⁾. In particolare, le misure risultano le seguenti: 1) estensione all'intera carriera lavorativa del periodo preso a riferimento per il calcolo della pensione; 2) riduzione del massimale retributivo utile ai fini del calcolo dell'aliquota massima di rendimento; 3) introduzione di coefficienti di abbattimento degli importi delle pensioni erogate in anticipo rispetto alla normale età pensionabile; 4) riduzione delle percentuali di attribu-

⁽¹⁰⁾ Le altre ipotesi riguardano la crescita reale dei redditi professionali pari all'1% su base annua e la numerosità della collettività assicurata che è stata supposta costante su tutto il periodo di simulazione.

zione della pensione di reversibilità. Gli effetti positivi derivanti dalle misure determinerebbero una situazione di sostanziale pareggio fra entrate ed uscite; il patrimonio risulta in crescita, rispettando il vincolo di Riserva. Tuttavia, il rapporto patrimonio netto/spesa per prestazioni in corso di pagamento nel relativo anno si colloca in ciascun anno del periodo di previsione su un valore pari a circa 4.

Nonostante la diversa situazione di partenza degli Enti privatizzati, tutte le Casse evidenziano un peggioramento (più o meno graduale e intenso): il saldo fra entrate e uscite assume valori negativi per la maggior parte degli Enti; le giacenze patrimoniali evidenziano una tendenza alla diminuzione (con un progressivo deprezzamento rispetto all'onere per pensioni), prefigurando, in alcuni casi il rischio di un non rispetto del vincolo di Riserva.

Una analisi che sembra richiamare l'attenzione sull'esigenza di intervenire con misure a carattere strutturale che consentano, nel caso di alcuni Enti, di correggere tendenze già in atto, mentre per altri Enti di mantenere l'equilibrio anche nel medio-lungo periodo.

Non può essere trascurato infatti che una tempestiva rimozione di eventuali cause di squilibrio contribuisce inoltre a rendere il sistema maggiormente equo, in termini di redistribuzione di risorse a livello *inter-generazionale*. In un sistema a ripartizione e nell'ottica degli equilibri finanziari «parziali», riconoscere trattamenti privilegiati con rendimenti più elevati alle attuali leve di pensionamento, in base ai soli rapporti assicurativi in atto nell'ambito parziale di ciascuna categoria di lavoratori, significa far ricadere l'onere dell'aggiustamento sulle generazioni future, che dovranno far fronte agli effetti negativi derivanti dal processo di maturazione e dallo sfavorevole andamento dei fattori demografici. Ciò determinerebbe l'introduzione di disparità di trattamento con le generazioni già in pensione, per le quali, in virtù dei diritti acquisiti, risulta più difficile ricorrere a provvedimenti correttivi.

Eventuali misure di carattere strutturale dovrebbero naturalmente muovere nella direzione di una accelerazione del processo di armonizzazione delle regole di calcolo rispetto a quelle dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), processo che per alcuni Enti risulta già in corso.

Per le modalità di calcolo della pensione, le misure potrebbero prendere in considerazione l'estensione del periodo di calcolo utilizzato ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile. Ciò potrebbe contribuire ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalla lievitazione dei redditi dichiarati in prossimità del collocamento a riposo, che si sostanzia in più elevati importi delle pensioni di nuova liquidazione.

Quanto ai requisiti per il percepimento della prestazione, l'introduzione di una disciplina più rigida per le pensioni di anzianità potrebbe contrastare il fenomeno dell'accesso alla pensione in età relativamente giovane, pur continuando il lavoratore a svolgere attività lavorativa.

Dal lato delle entrate contributive, infine, vi sono spazi per aumenti dell'aliquota di contribuzione legale: la revisione operata negli anni più recenti da alcuni Enti non sembra sufficiente a garantire l'equilibrio in relazione agli andamenti finanziari di medio-lungo periodo.

2.2 Gli effetti sulla sostenibilità finanziaria e macroeconomica e sugli aspetti redistributivi infra e inter-generazionali derivanti dall'estensione del pro rata

Negli anni più recenti il sistema pensionistico pubblico italiano è stato interessato da una serie di interventi, volti ad incidere sulle dinamiche della spesa previdenziale. Oltre a provvedimenti a carattere strutturale, con effetti di medio-lungo periodo sugli andamenti delle gestioni previdenziali, sono stati adottati interventi di natura temporanea, con l'effetto di correggere nell'immediato le dinamiche di spesa, anche in relazione a problemi contingenti di contenimento dei *deficit* della Pubblica Amministrazione. Con riguardo a questi ultimi, a partire dal 1994, i principali interventi hanno riguardato: la decorrenza delle pensioni di anzianità (mediante slittamenti delle «finestre» previste per il pagamento); la revisione e/o la sospensione dei meccanismi di indicizzazione delle pensioni al costo della vita; l'introduzione del pagamento mensile delle pensioni Inps, con risparmi di spesa *una tantum* nel 1998.

Di recente il dibattito è tornato ad incentrarsi su misure che consentano di accelerare l'entrata a regime della riforma del sistema pensionistico. Misure che, in coerenza con l'impianto delineato dalla riforma del 1995, mirino ad apportare miglioramenti significativi, nella duplice ottica della sostenibilità finanziaria e macroeconomica di medio termine e degli aspetti più propriamente equitativi, che attengono agli effetti redistributivi *infra* e *inter-generazionali*.

Tra gli interventi proposti particolare attenzione è stata riservata a quelli che riguardano l'introduzione di correzioni di tipo attuariale, realizzate con l'estensione del metodo contributivo nella forma del *pro rata* anche ai soggetti che presentavano al 31/12/1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, gli effetti di contenimento della spesa per pensioni di tali provvedimenti risultano gradualmente nel tempo, essendo le correzioni funzione crescente degli anni di anzianità contributiva maturati nel nuovo sistema. Nei primi anni i risparmi dovrebbero risultare pari a qualche centinaia di miliardi, per crescere rapidamente nel periodo successivo: l'impatto massimo si avrebbe proprio nel momento in cui le proiezioni indicano il momento di maggior sofferenza del rapporto spesa pensionistica/Pil, dovuto al passaggio delle generazioni del *baby boom* dalla fase attiva a quella di quiescenza. In base a stime Inps (1999), i risparmi determinati per il complesso delle gestioni amministrare

dall'Istituto, raggiungerebbero circa 5.000 miliardi nel 2010, per passare a circa 15.000 miliardi nel 2020-2025.

Quanto agli aspetti equitativi, l'introduzione del *pro rata* non pone in discussione i diritti acquisiti, introducendo miglioramenti significativi in termini di equità *inter-generazionale*: l'aver esentato i soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995 da correttivi di equivalenza attuariale contribuisce a determinare trattamenti differenziati fra generazioni.

Dal punto di vista dell'analisi microeconomica, gli effetti possono essere valutati in termini di coefficienti di copertura, definiti in base al rapporto fra la pensione al collocamento a riposo e ultima retribuzione. Le variazioni percentuali fra i coefficienti di copertura calcolati sotto le due ipotesi normative (regime attuale ed estensione del *pro rata*) esprimono la perdita (guadagno) percentuale della pensione a normativa modificata in termini di pensione a normativa invariata.

Nell'esercizio che si propone, per il calcolo della pensione in base al regime attuale è stato considerato il regime retributivo, così come modificato e corretto dalla riforma Amato (decreto legislativo 503/92) e dalla riforma Dini (legge 335/95). Le elaborazioni condotte per simulare gli effetti della modifica normativa sono state effettuate invece in base al regime di calcolo contributivo nella forma *pro rata*. Si è ipotizzata l'entrata a regime del provvedimento a partire dal 2000; i periodi di anzianità contributiva vengono attribuiti nel nuovo sistema dal 2000, mentre i periodi maturati dal 31/12/1995 a tutto il 1999 vengono conteggiati ai fini del calcolo della quota retributiva. È stata inoltre ipotizzata l'invarianza dei coefficienti di trasformazione previsti dalla legge 335/95 e utilizzati per la determinazione della quota di pensione contributiva.

I risultati sono illustrati ricorrendo a 3 figure tipo: si tratta di tre soggetti che a parità di anzianità contributiva maturata (35 anni), accedono al pensionamento in anni diversi e con differenti periodi maturati nel nuovo regime contributivo.

La prima figura tipo rappresenta la situazione di un soggetto che, con 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, ha maturato 22 anni nel regime retributivo e 13 nel nuovo regime contributivo. Per la seconda figura tipo i periodi maturati rispettivamente nel «vecchio» e nel «nuovo» regime sono pari a 29 e 6 anni. Infine, la terza figura tipo, che, su un'anzianità contributiva complessiva di 35 anni, ha maturato solamente un anno nel nuovo sistema di calcolo contributivo.

Le altre ipotesi relative alle variabili macroeconomiche attengono alla dinamica retributiva individuale (pari al 2% in termini reali) e alla crescita reale del Pil (pari all'1,5%).

Dall'esame dei risultati delle elaborazioni, presentate nel prospetto G, emerge una redistribuzione di risorse a favore di età anagrafiche al pensionamento più elevate e fra generazioni, in virtù del periodo di anzianità contributiva maturata nel nuovo regime.

Nel caso della terza figura tipo, per la quale il periodo attribuito al nuovo sistema di calcolo risulta pari ad un anno, emergono delle differenze minime rispetto alle coperture determinate a normativa invariata.

Negli altri due casi, il differenziale aumenta a causa della maggior operatività del sistema di calcolo contributivo. Nel caso della seconda figura tipo le perdite della pensione risultano dell'ordine del 2,7%, fino ad annullarsi in corrispondenza dei 62 anni di età. Per la figura tipo 1 le perdite risultano più elevate, dell'ordine del 6,5% per età al collocamento a riposo pari a 57 anni; le perdite risultano progressivamente decrescenti, fino a giungere ad una posizione invariata rispetto alla normativa attuale in corrispondenza dei 63 anni; per età superiori (64 e 65 anni) si registra un guadagno.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Vicepresidente
Anna Maria DE LUCA

indi del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Audizione, ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento, del Sottosegretario agli affari esteri, Umberto Ranieri, e del Sottosegretario agli interni, Massimo Brutti, sulla chiusura unilaterale delle frontiere da parte del Belgio e del Lussemburgo, sul recente ingresso della Grecia nello spazio Schengen e sulle iniziative assunte dalla Finlandia e dall'Austria in materia di riammissione, scambio di informazioni per prevenire il riciclaggio dei capitali e pedopornografia su Internet

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, che comunica l'impossibilità per il Sottosegretario Ranieri ad essere presente oggi per la prevista audizione, il Sottosegretario agli interni Massimo BRUTTI svolge un'ampia relazione sui temi.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA (FI) ed Elisa POZZA TASCA (D-U) ed il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), cui risponde il Sottosegretario BRUTTI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,20.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, comunica che, su sua richiesta, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. Relatore: Gaetano Rabbito

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato il 1° febbraio 2000 e proseguito nella seduta dell'8 successivo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin-Ulivo), *relatore*, ribadisce il parere positivo già preannunciato circa lo schema di decreto in esame, che evidenzia in particolare il merito di conseguire una efficace armonizzazione normativa. Molto soddisfacente risulta anche la nuova previsione relativa ad alcune irregolarità, nella presentazione delle dichiarazioni IVA, di carattere meramente formale.

Per contro, esprime qualche perplessità relativa alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) dello schema di decreto, che potrebbero più utilmente essere collocate in un provvedimento autonomo, e che

forse risultano al di fuori dei criteri indicati nella legge di delega. È inoltre opportuno che il Governo sia richiamato a non applicare determinate sanzioni sino a quando non sia esaurito tutto l'iter delle relative impugnazioni in sede giurisdizionale. È parimenti consigliabile valutare idonee forme di attuazione del principio del cumulo delle sanzioni, che dovrebbe continuare a trovare applicazione.

Nel confermare, quindi, il parere favorevole, si riserva di redigere nella giornata di oggi una organica proposta per la Commissione.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, nel dichiarare conclusa la discussione generale, dispone che la proposta di parere del relatore sia trasmessa, non appena disponibile, a tutti i componenti la Commissione. Entro la giornata di martedì 22 febbraio prossimo potranno essere presentati emendamenti e proposte alternative di parere. Il loro esame, e l'approvazione del parere, avranno luogo nella seduta che si riserva di convocare per il giorno successivo.

(La Commissione conviene).

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame a mercoledì 23 febbraio prossimo, alle ore 13,15.

La seduta termina alle ore 13,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CIRAMI informa che, in data 10 febbraio 2000, l'avvocato Fabrizio Lemme, difensore del dottor Ivo Greco, ha trasmesso copia di due memorie presentate al giudice per l'udienza preliminare di Perugia, innanzi al quale pende il procedimento a carico del suo assistito.

Dà quindi lettura di una nota trasmessa ieri dall'avvocato Francesco Lettera, con la quale si comunica la cessazione dalla carica di commissario governativo della Federconsorzi e si trasmettono alcuni atti di rilievo per l'inchiesta parlamentare.

Audizione del dottor Filippo Maria Pandolfi

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Pandolfi per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Su sollecitazione del PRESIDENTE, il dottor PANDOLFI svolge una relazione introduttiva sulle iniziative da lui assunte, in qualità di Ministro dell'agricoltura nel periodo 1983-1988, al fine di avviare la riorganizzazione e il rilancio del sistema consortile e di dare soluzione alla questione

relativa alla liquidazione delle gestioni ammassi per conto dello Stato da parte della Federconsorzi e dei consorzi agrari.

Prendono quindi ripetutamente la parola per svolgere considerazioni e per porre domande i deputati Gaetano VENETO, Paolo RUBINO, OCCHIONERO e ALOI, il senatore PASQUINI e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor PANDOLFI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Pandolfi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 22 febbraio 2000, alle ore 12, per procedere all'audizione del dottor Maurizio Noci.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

176^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Besostri, illustra il contenuto del provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Consente la Sottocommissione.

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI illustra analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo che, a suo avviso, è coerente con i principi posti dal nuovo articolo 111 della Costituzione; viene infatti salvaguardato il principio essenziale della riforma costituzionale secondo il quale le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari possono essere valutate

nel corso del giudizio solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova.

Rileva peraltro che il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo sembra contenere una previsione estranea all'oggetto proprio del disegno di legge in esame.

Interviene quindi il senatore PASTORE, che dichiara di non condividere la valutazione del relatore. La disciplina in esame, infatti, non costituisce attuazione dei principi del nuovo articolo 111 della Costituzione; in particolare, il comma 4 dell'articolo 1 prevede una espressa disapplicazione delle nuove previsioni costituzionali nel caso di procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Più in generale, richiama l'attenzione sulla pluralità di fonti che, secondo il provvedimento in titolo, sono chiamate a disciplinare la fase transitoria e la concreta attuazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione. In particolare, rileva che, qualora venissero confermate le modifiche introdotte al provvedimento in titolo dalla Camera dei deputati, la disciplina transitoria troverebbe la sua fonte, per i primi sessanta giorni, nel decreto-legge, quindi, nel decreto-legge come modificato in sede di conversione, ed infine, nella legge di attuazione cui espressamente il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo sembra rinviare.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, replicando al primo dei rilievi mossi dal senatore Pastore, segnala che la finalità del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame è chiaramente quella di evitare l'eventualità di ricorsi in Cassazione per la violazione della nuova disciplina introdotta dalla riforma costituzionale.

Il relatore BESOSTRI dichiara di concordare con quest'ultima interpretazione e ricorda al senatore Pastore che la regola generale dell'irretroattività delle leggi, fissata dall'articolo 25 della Costituzione in materia penale, non è applicabile nel caso di successione nel tempo di normative processuali. Riprendendo invece il rilievo da ultimo mosso dal senatore Pastore, ritiene utile richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di introdurre una regolamentazione intertemporale transitoria, applicabile ai processi che si sono svolti durante la vigenza del decreto-legge, prima della sua conversione.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere non ostativo, integrato dalle osservazioni e dai rilievi illustrati dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000

245^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Maciotta.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(4197-B) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti agli articoli da 4 a 14. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.)

Il relatore CADDEO fa presente che sono pervenuti gli emendamenti agli articoli da 4 a 14 del disegno di legge in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 4.308, 4.320, 4.321, 4.361, 4.375, 4.376, 4.377, 4.378, 4.380, 4.381, gli emendamenti da 4.383 a 4.497, gli emendamenti 4.545, 4.546, 4.549, 4.558, 4.559, 4.571, 4.572, 4.579, 4.580, 4.582 e 4.586 in quanto suscettibili di recare oneri aggiuntivi rispetto a quello quantificato nel testo.

Segnala altresì l'emendamento 12.1, che sopprime l'articolo relativo alla copertura finanziaria e gli emendamenti 12.2 e 12.3 che sostituiscono il medesimo articolo prevedendo una copertura non congrua.

Occorre poi acquisire indicazioni dal Governo sugli effetti finanziari degli emendamenti 4.204, 4.217, 4.236, 4.251, 4.252, 4.253, 4.254, 4.255, soppressivi della lettera *d*) del comma 3, nonché dell'emendamento 10.23.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nel concordare con il relatore sugli emendamenti segnalati come onerosi e su quelli relativi alla clausola di

copertura, esprime avviso contrario sull'emendamento 10.23, dichiarando altresì che dalla soppressione della lettera d) del comma 3 deriverebbero oneri non giustificabili a carico delle emittenti.

Il relatore CADDEO propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.204, 4.217, 4.236, 4.251, 4.252, 4.253, 4.254, 4.255, per i quali il parere è contrario, e sugli emendamenti 4.308, 4.320, 4.321, 4.361, 4.375, 4.376, 4.377, 4.378, 4.380, 4.381, da 4.383 a 4.497, 4.545, 4.546, 4.549, 4.558, 4.559, 4.571, 4.572, 4.579, 4.580, 4.582 e 4.586, 10.23, 12.1, 12.2 e 12.3 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

